

COSTITUZIONI

DELL'ORDINE DEI
FRATI MINORI CONVENTUALI

Costituzioni

- *Approvate*
dal Capitolo Generale, Assisi, 1983.
- *Confermate*
dalla S. Congregazione per i Religiosi
e gli Istituti Secolari, Roma, 2 ottobre 1984.
- *Promulgate*
dal Ministro generale, Roma, 4 ottobre 1984.
- *In vigore*
dal 25 marzo 1985.
- *Modificate e Approvate*
dal Capitolo generale del 1995 e approvate dalla
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrate
e Società di Vita Apostolica con rescritto del 3 lu-
glio 1995 (prot. C 86-1/95) per gli articoli. nn. 165,
173, 177.
- *Modificate e Approvate*
dal Capitolo generale del 2001 e approvate dalla
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrate
e Società di Vita Apostolica con rescritto del 13
marzo 2001 (prot. C 86 – 1/2001) per gli articoli
nn. 27; 28 § 1; 40 § 3; 64 §§ 2, 3; 273 § 1; 182 §§ 2,
3; 199.
- *Modificate e Approvate*
dal Capitolo generale del 2007 e approvate dalla
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrate
e Società di Vita Apostolica il Con il rescritto del
30 maggio 2007 (prot. n. 86-1/2007) per l'articolo
n. 178 e col rescritto del 15 settembre 2007 (prot.
n. C 86-2/2007) per gli articoli nn. 116 §§ 1, 3; 176
§ 2; 193; 183.

COSTITUZIONI

**DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
DI S. FRANCESCO**

edite per disposizione del Reverendissimo

P. Lanfranco Maria Serrini

116° Ministro generale

dopo il Serafico Patriarca

ROMA

Convento SS. XII Apostoli

1984

Il presente testo è stato rivisto e giudicato conforme all'originale latino.

FR. LANFRANCO M. SERRINI
Ministro generale

Roma, 5 dicembre 1984

Ristampa riveduta 2008

Stampa: Villaggio Grafica - Noventa Padovana (PD)

**SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS**

Prot. n. C. 86-1/84

DECRETUM

Ordo Fratrum Minorum Conventualium, normis inhaerens Concilii Vaticani Secundi aliisque Ecclesiae ordinationibus, novum Constitutionum textum paravit, quem Minister generalis, de mandato Capituli, Sanctae Sedi proposuit, ut approbatione decoraretur.

Sacra igitur Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus, postquam textum allatum peculiari subiecit Consultorum examini, considerato voto favorabili Congressus die 8 mensis iunii huius anni 1984 habiti, praesenti Decreto illum approbat cum mutationibus ab eodem Congressu statutis, iuxta exemplar idiomate latino exaratum, quod in suo Tabulario asservatur, servatis de iure servandis.

Sodales omnes Ordinis Fratrum Minorum Conventualium renovatas Constitutiones pro «Regula vitae ac via perfectionis» (cf. 2 Cel. 797) libenti animo accipere velint, quae ipsis auxilio erunt, ut Christum vestigiis Seraphici Patris Francisci pressius sequantur et missionem eis ab Ecclesia commissam uberius adimpleant.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Religiosis et Institutis Saecularibus, die 2 octobris, in festivitate SS. Angelorum Custodum, anno Domini 1984.

F.to ✕ FR. JÉRÔME HAMER, O.P.
Pro-Praef.

F.to ✕ V. FAGIOLO
Secr.

Prot. n. 441/84

«Sono anch'io del parere che il problema di adeguare le Costituzioni al Codice e al nostro tempo è una cosa importantissima, perché, se saranno "fatte bene" regoleranno il resto».

(S. Massimiliano M. Kolbe, SK 89)

FRA LANFRANCO MARIA SERRINI
116° Ministro generale
dopo il Serafico Patriarca
dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali

Carissimi Fratelli nel Signore!

A distanza di 15 anni dall'impegnativo lavoro con cui l'Ordine nostro, a diversi livelli e con concorde sforzo, diede inizio all'aggiornamento delle proprie Costituzioni, oggi è possibile promulgare il Testo definitivo delle medesime.

Sulla spinta del Concilio Vaticano II e delle mutate condizioni dei tempi, ogni Famiglia religiosa è stata sollecitata ad operare una salutare riflessione sulle proprie origini, a ritrovare lo spirito del Fondatore e ad offrire delle Norme di vita confacenti ad una testimonianza francescana nel contesto della Chiesa e della società di oggi.

L'Ordine ha percorso questo *iter* usufruendo del contributo di tutti i religiosi, chiamati ad esprimersi attraverso una inchiesta aperta ai più disparati pro-

blemi della vita religiosa. Successive Commissioni hanno offerto poi un lavoro di sintesi per i vari Testi che sono passati alla discussione e all'approvazione dei Capitoli generali ordinari e straordinari succedutisi: 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1983.

Durante questo lungo arco di tempo – avvalendosi della «sperimentazione» concessa dall'Autorità Ecclesiastica – il Testo ha potuto valorizzare i molteplici Documenti della Chiesa usciti nel frattempo, verificando contemporaneamente nell'esperienza concreta le innovazioni più rilevanti, specie nei metodi di suffragio e di partecipazione elettiva al governo della Fraternità.

Seguendo le chiare Norme, ora codificate nel nuovo Codice di Diritto Canonico, la nostra legislazione si articola in due Testi:

a) **Costituzioni**, o codice fondamentale, approvato dalla competente autorità della Chiesa e modificabile solo con il suo consenso (can. 587, § 2);

b) **Statuti Generali**, o norme integrative, stabilite all'interno dell'Ordine e adattabili convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi (can. 587, § 4).

Il Testo delle *Costituzioni* – pur nelle innovazioni notevoli intercorse nei 15 anni – ricalca i criteri adottati nello schema-base del 1969, adottando la divisione in 6 capitoli:

- Cap. I: La vita evangelica dei frati: artt. 1-29;
- Cap. II: La formazione dei frati: artt. 30-66;
- Cap. III: La vita di unione con Dio: artt. 67-85;
- Cap. IV: La comunità familiare dei frati:
artt. 86-119;

Cap. V: La vita apostolica dei frati: artt. 120-154;
Cap. VI: Il governo dell'Ordine: artt. 155-206.

Il testo degli *Statuti Generali* – sulla medesima farsariga di 6 capitoli – raccoglie materia integrativa e si sviluppa in 159 articoli.

Il numero globale degli articoli delle Costituzioni (206) risulta nettamente al di sotto degli 870 articoli delle precedenti Costituzioni del 1932. In ciò si è aderenti al dettato del Codice di Diritto Canonico: «...siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici; tuttavia non si moltiplichino le norme senza necessità» (can. 587, § 3). Ma anche le altre Norme, raccolte negli *Statuti Generali*, sono contenute su quanto strettamente richiesto per una risposta utile alle esigenze di vita e di apostolato della nostra Famiglia religiosa.

Mantenendo vivo e fedele il collegamento ideale al nostro carisma francescano – tramandato nella storia attraverso le varie Costituzioni, dalle *Antiquae* a quelle del 1932 – noi sentiamo di poterlo esprimere oggi con una adesione giovanile e gioiosa a delle Norme che meglio corrispondono alle esigenze di una società che cambia.

È un impegno che prendiamo per essere autentico «segno dei tempi» per la Chiesa e per il mondo.

* * *

Carissimi Fratelli, le *Costituzioni* sono un codice di *vita*, nel senso che devono incarnarsi nella nostra esistenza, come singoli e come comunità.

Esse sono l'applicazione pratica della Regola che abbiamo professato. Assieme alla Regola, formano infatti il contesto nel quale deve maturare la nostra li-

bera scelta di «seguire il Cristo» secondo lo spirito di San Francesco d'Assisi.

Nasce perciò il dovere di «conoscere», di «riflettere», di «immedesimare» quanto ci renderà più fedeli imitatori del Serafico Padre e, di conseguenza, più validi trasmettitori del suo messaggio di vita per il mondo di oggi.

È necessario uno sforzo generoso, a tutti i livelli, perché le Costituzioni entrino nella mentalità di ciascuno. Può essere questo il «tema» sul quale rivolgere l'interesse e l'amore nei prossimi anni, fino a quando si sarà assimilato lo spirito e la prassi offerta a tutti i religiosi della nostra Famiglia. Ogni iniziativa (ritiri, incontri zonali, capitoli spirituali sul piano provinciale e locale, esercizi spirituali, corsi di formazione permanente...) può servire per un amoroso coinvolgimento non solo dei giovani in formazione, ma di tutti i religiosi, alle norme di vita che vengono offerte ora *stabilmente* al nostro itinerario spirituale.

Ma sono insostituibili l'apporto del singolo religioso, il suo impegno di studio personale, la sua capacità di meditare il Testo e di sentire che la propria testimonianza francescana non è fondata su l'equivoco o su l'arbitrio. Essa genererà vita solo se rifletterà, con Fede e Amore, la fisionomia di San Francesco d'Assisi, come a noi si manifesta nelle Norme di vita sancite dall'Autorità della Chiesa.

Ciò faremo con la disponibilità ben nota di una Famiglia religiosa che sente più che mai attuale questa adesione di Fede, «*ut semper subditi et subiecti pedibus eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae, stabiles in fide catholica, paupertatem et humilitatem et sanctum Evangelium Domini nostri Iesu Christi, quod firmiter promissimus, observemus*» (Rb 12).

Ci guidi in questa ricerca generosa la Vergine Immacolata, Regina del nostro Ordine Serafico; ci sostengano i Santi tutti e, in particolare, il nostro Fondatore, San Francesco d'Assisi, e San Massimiliano Maria Kolbe, così vicino ai nostri problemi di oggi e alle esigenze nostre di vita e di apostolato; ci aiuti il reciproco esempio di una Fraternità operosa, nella quale ciascuno si senta membro vivo ed operante, in una gioiosa e costante emulazione di santità.

Terminato perciò l'*iter* previsto dal Capitolo generale ordinario del 1983 e ottenuta l'approvazione definitiva della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, con Decreto del 2 ottobre 1984, con la presente Lettera, in forza del mio ufficio, dispongo la pubblicazione e promulgo il Testo definitivo delle **Costituzioni** dell'Ordine, nonché degli **Statuti Generali**, che **avranno forza di legge a partire dal 25 marzo 1985**, solennità dell'Annunciazione del Signore.

Come auspicio dei doni celesti su questo atto fondamentale della nostra vita comunitaria consacrata, scenda pienissima su tutti e singoli la Benedizione del Serafico Padre.

Roma, convento dei SS. XII Apostoli, 4 ottobre 1984, festa del Serafico Padre S. Francesco.

FR. LANFRANCO M. SERRINI
Ministro generale

FR. CRISTOFORO M. ZAMBELLI
Segretario generale

ABBREVIAZIONI

- AA = *Apostolicam Actuositatem*, decreto del Concilio Vaticano II sull'apostolato dei laici
- Amm. = Ammonizioni
- can. = canone del Codice di Diritto Canonico
- CD = *Christus Dominus*, decreto del Concilio Vaticano II sull'ufficio pastorale dei Vescovi
- 1 Cel. = TOMMASO DA CELANO, *Vita prima*
- 2 Cel. = TOMMASO DA CELANO, *Vita seconda*
- Cost. = Costituzioni dell'Ordine
- Let. fed. = Lettera a tutti i fedeli
- Let. Ord. = Lettera al Capitolo generale e a tutto l'Ordine
- LM = S. BONAVENTURA, *Leggenda maggiore*
- OO = S. BONAVENTURA, *Opera Omnia*
- PC = *Perfectae Caritatis*, decreto del Concilio Vaticano II sul rinnovamento della vita religiosa
- Rb = Regola bollata
- RC = *Renovationis Causam*, documento della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari sull'aggiornamento della formazione alla vita religiosa
- Reg. s. Ch. = Regola di S. Chiara
- Rnb = Regola non bollata
- Sal. B.V. = Saluto alla [Beata] Vergine

-
- SC = *Sacrosanctum Concilium*, costituzione del Concilio Vaticano II sulla sacra liturgia
- Test. = Testamento di S. Francesco
- Ult. vol. = Ultima volontà di S. Francesco scritta a S. Chiara

Avvertenza

- La Regola del Serafico Padre S. Francesco come pure i brani degli altri suoi scritti *in lingua latina* sono tratti da: KAJETAN ESSER, OFM, *Gli Scritti di S. Francesco d'Assisi, nuova edizione critica e versione italiana*, Edizioni Messaggero Padova, 1982.
- Gli scritti di Tommaso da Celano *in lingua latina* sono tratti da *Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia Documenta ad Historiam Fratrum Minorum spectantia*, t. X, ad Claras Aquas - Florentiae, MCMXXVI - MCMXLI.
- Gli scritti di S. Bonaventura *in lingua latina* sono tratti da: S. BONAVENTURAE, *Opera Omnia*, edita studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, prope Florentiam, MDCCCLXXXIII - MCMII, e da *Analecta Franciscana...* [ut supra].
- I testi *in lingua italiana* della Regola e degli scritti francescani sono tratti da: *Fonti Francescane*, Movimento Francescano, Assisi, 1977; abbreviazione: FF (il numero che segue è quello marginale del testo).
- Il testo dei canoni del Diritto Canonico è desunto da: *Codice di Diritto Canonico*, Unione Editori Cattolici Italiani, Roma, 1983; ad esso ci si è conformati, in quanto possibile, per i termini giuridici e per la loro ortografia.

REGOLA
DEL SERAFICO PADRE
SAN FRANCESCO

REGOLA DEL SERAFICO PADRE S. FRANCESCO

BOLLA DEL PAPA ONORIO III

Onorio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli, frate Francesco e agli altri frati dell'Ordine dei frati minori, salute e apostolica benedizione.

La Sede Apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare benevolo favore agli onesti desideri dei richiedenti. Pertanto, diletti figli nel Signore, noi, accogliendo le vostre pie suppliche, vi confermiamo con l'autorità apostolica, la Regola del vostro Ordine, approvata dal nostro predecessore papa Innocenzo, di buona memoria e qui trascritta, e l'avvaloriamo con il patrocinio del presente scritto. La Regola è questa:

I

NEL NOME DEL SIGNORE INCOMINCIA LA VITA DEI FRATI MINORI

La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.

Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E gli altri frati siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.

II

DI COLORO CHE VOGLIONO INTRAPRENDERE QUESTA VITA E COME DEVONO ESSERE RICEVUTI

Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia concesso di ammettere i frati. I ministri, poi, diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa. E se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e osservare fermamente fino alla fine; e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano già entrate in monastero o abbiano dato loro il permesso con l'autorizzazione del vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castità; e le mogli siano di tale età che non possa nascere su di loro alcun sospetto; dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che «*vadano e vendano tutto quello che posseggono e procurino di darlo ai poveri*». Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà.

E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro cose temporali, affinché dispongano delle loro cose liberamente, secondo l'ispirazione del Signore. Se tuttavia fosse loro chiesto un consiglio i ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio, perché con il loro consiglio i beni vengano elargiti ai poveri.

Poi concedano loro i panni della prova cioè due tonache senza cappuccio e il cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo a meno che qualche volta ai ministri non sembri diversamente secondo Dio.

Terminato, poi, l'anno della prova, siano ricevuti all'obbedienza, promettendo di osservare sempre

questa vita e Regola. E in nessun modo sarà loro lecito di uscire da questa Religione, secondo il decreto del signor Papa; poich , come dice il Vangelo, «nessuno che mette la mano all'aratro e poi si volge indietro   adatto per il regno di Dio».

E coloro che hanno gi  promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio e un'altra senza, coloro che la vorranno avere. E coloro che sono costretti da necessit  possano portare calzature. E tutti i frati si vestano di abiti vili e possano rattopparli con sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. Li ammonisco, per , e li esorto a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.

III

DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO, E COME I FRATI DEBBANO ANDARE PER IL MONDO

I chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito della santa Chiesa romana, eccetto il salterio, e perci  potranno avere i breviari.

I laici, invece, dicano ventiquattro *Pater noster* per il mattutino, cinque per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste ore, sette; per il Vespro dodici; per compieta sette; e preghino per i defunti.

E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Nativit  del Signore. La santa Quaresima, invece, che incomincia dall'Epifania e dura ininterrottamente per

quaranta giorni, quella che il Signore consacrò con il suo santo digiuno, coloro che volontariamente la digiunano siano benedetti dal Signore, e coloro che non vogliono non vi siano obbligati. Ma l'altra, fino alla Resurrezione del Signore, la digiunino. ⁸ Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se non il venerdì. Ma in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al digiuno corporale.

Consiglio invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo che, quando vanno per il mondo, non litighino ed *evitino le dispute di parole*, e non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene. E non debbano cavalcare se non siano costretti da evidente necessità o infermità.

In qualunque casa entreranno dicano, *prima di tutto: Pace a questa casa*; e, secondo il santo Vangelo, è loro lecito mangiare di tutti i cibi che saranno loro presentati.

IV

CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI

Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia, direttamente o per interposta persona. Tuttavia, i ministri e i custodi, ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura per le necessità dei malati e per vestire gli altri frati, secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi, così come sembrerà convenire alla necessità, salvo sempre, come è stato detto, che non ricevano denari o pecunia.

V

DEL MODO DI LAVORARE

Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con devozione così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione, al quale devono servire tutte le altre cose temporali. Come ricompensa del lavoro ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, e questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.

VI

**CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRIINO,
E DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA E DEI FRATI INFERMI**

I frati non si appropriino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa. E come *pellegrini e forestieri* in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. Né devono vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. Questa è la sublimità dell'altissima povertà quella che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi di virtù. Questa sia la vostra *parte di eredità*, che vi conduce fino *alla terra dei viventi*. E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi, non vogliate aver altro sotto il cielo, per sempre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.

E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra loro. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?

E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come vorrebbero essere serviti essi stessi.

VII

DELLA PENITENZA DA IMPORRE AI FRATI CHE PECCANO

Se dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato, per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi, quanto prima potranno senza indugio.

I ministri, poi, se sono sacerdoti, impongano con misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri sacerdoti dell'Ordine, così come sembrerà ad essi più opportuno, secondo Dio. E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché l'ira ed il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.

VIII

DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO GENERALE DI QUESTA FRATERNITÀ E DEL CAPITOLO DI PENTECOSTE

Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di quest'Ordine come ministro generale e servo di tutta la fraternità e a lui devono fermamente obbedire. Alla sua morte, l'elezione del successore sia fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste, al quale i ministri provinciali siano tenuti sempre ad intervenire, dovunque sarà stabilito dal ministro generale; e questo, una volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, così come dal predetto ministro sarà ordinato.

E se talora ai ministri provinciali ed ai custodi all'unanimità sembrasse che detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i predetti frati ai quali è commessa l'elezione, siano tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come loro custode. Dopo il Capitolo di Pentecoste, i singoli ministri e custodi possano, se vogliono e lo credono opportuno, convocare, nello stesso anno, nei loro territori, una volta i loro frati a capitolo.

IX

DEI PREDICATORI

I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito. E nessun frate osi affatto predicare al popolo, se

prima non sia stato esaminato ed approvato dal ministro generale di questa fraternità e non abbia ricevuto dal medesimo l'ufficio della predicazione.

Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione, le loro *parole* siano *ponderate e caste*, a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, *poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi*.

X

DELL'AMMONIZIONE E DELLA CORREZIONE DEI FRATI

I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino ed ammoniscano i loro frati e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro alla loro anima e alla nostra Regola. I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola.

E dovunque vi siano dei frati che si rendono conto e riconoscano di non poter osservare spiritualmente la Regola, debbano e possono ricorrere ai loro ministri. I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e li trattino con tale familiarità che quelli possano parlare e fare con essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati.

Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i frati *da ogni* superbia, vana glo-

ria, invidia, *avarizia*, cure o preoccupazioni di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione.

E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle, ma facciano attenzione che ciò che devono desiderare sopra ogni cosa è di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nella infermità, e di amare quelli che ci perseguitano e ci riprendono e ci calunniano, poiché dice il Signore: *Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano; beati quelli che sopportano persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli. E chi persevererà fino alla fine, questi sarà salvo.*

XI

CHE I FRATI NON ENTRINO NEI MONASTERI DELLE MONACHE

Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni sospette con donne, e di non entrare in monasteri di monache, eccetto quelli ai quali è stata data dalla Sede Apostolica una speciale licenza. Né si facciano padrini di uomini o di donne affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i frati o riguardo ai frati.

XII**DI COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI
E TRA GLI ALTRI INFEDELI**

Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. I ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati.

Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor Papa uno dei cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e correttore di questa fraternità, affinché, sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, *stabili nella fede* cattolica, osserviamo la povertà, l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso.

TERMINA LA REGOLA E VITA DEI FRATI MINORI

CONFERMA DELLA REGOLA

Pertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare questo scritto della nostra conferma o di opporsi ad esso con audacia e temerarietà. Se poi qualcuno presumerà di tentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Laterano, il 29 novembre, anno ottavo del nostro Pontificato (1223).

TERMINA LA CONFERMA DELLA REGOLA

**PAROLE DEL S.P.N. FRANCESCO
DI ESORTAZIONE AI FRATI**

O diletteissimi Frati ed in eterno benedetti figlioli,
ascoltate me, ascoltate la voce del Padre vostro:

Promettemmo cose grandi:
ce ne sono promesse di maggiori.
Osserviamo quelle,
sospiriamo a queste.
Il piacere è breve,
la pena è perpetua.
Il patire è poco,
la gloria infinita.
Molti sono i chiamati,
pochi gli eletti.
Tutti avranno la retribuzione.

Fratelli, mentre abbiamo tempo, operiamo il bene (cf.
2Cel 191: FF 778).

COSTITUZIONI

DELL'ORDINE DEI
FRATI MINORI CONVENTUALI

COSTITUZIONI DELL'ORDINE

CAPITOLO I

LA VITA EVANGELICA DEI FRATI

Introduzione spirituale

a) Il beato Francesco, che Dio suscitò nella Chiesa quale perfetto imitatore del suo figlio Gesù Cristo, attesta chiaramente di aver istituito la sua Religione, illuminato da divina ispirazione, dicendo: «Il Signore concesse a me, frate Francesco, d'incominciare così a far penitenza... E dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo» (Test.; FF 110, 116).

b) «Vedendo che di giorno in giorno aumentava il numero dei suoi seguaci, Francesco scrisse per sé e per i frati presenti e futuri, con semplicità e brevità, una norma di vita o Regola, composta soprattutto di espressioni del Vangelo, alla cui osservanza perfetta continuamente aspirava» (1 Cel. 32; FF 372).

Perciò tutta la vita dei Minori è questa: osservare il santo Vangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e fonte di ogni perfezione, dal quale i frati minori apprendono e scelgono di «vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio, e seguire la dottrina e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo...» (Rnb 1; FF 4).

c) Dello stesso Signore nostro Gesù Cristo noi tutti «siamo fratelli quando facciamo la volontà del Padre suo che è in cielo», (Lett. fed.; FF 200) e quando imitiamo l'esempio di Lui che «dette la sua vita per non perdere l'obbedienza del Padre santissimo» (Lett. Ord.; FF 230). Infatti «dice il Signore nel Vangelo: chi non avrà rinunciato a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo; e: chi vorrà salvare la sua anima, la perderà. Abbandona tutto quello che possiede e perde il suo corpo e la sua anima l'uomo che totalmente si affida all'obbedienza nelle mani del suo superiore» (Amm. III; FF 148).

Perciò i frati sappiano che sempre e soltanto «quando perseverano nei comandamenti del Signore, che promisero attraverso il santo Vangelo e la loro forma di vita, sono nella vera obbedienza, e siano benedetti dal Signore» (Rnb 5; FF 21).

d) Da quando il beato Francesco rese ogni suo bene al Signore Iddio e alla presenza del Vescovo di Assisi si unì alla Povertà con queste parole: «d'ora in poi... potrò dire liberamente: Padre nostro che sei nei cieli» (2 Cel. 12; FF 597), divenne fedelissimo imitatore e fratello di Cristo povero. «Io, frate Francesco piccolino, voglio seguire la vita e la povertà dell'altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre, e perseverare in essa fino alla fine» (Ult. Vol.; FF 140) Pertanto i Frati Minori abbracciano con umiltà e con letizia l'altissima povertà, che li «ha costituiti eredi e re del regno dei cieli, li ha fatti poveri di cose e ricchi di virtù» (Rb 6; FF 90). E ad essa totalmente uniti, i frati niente altro desiderino possedere sotto il cielo.

e) «Ora invece, da che abbiamo abbandonato il mondo, non abbiamo da fare altro che essere solleciti di seguire la volontà del Signore e di piacere a Lui». (Rnb 22; FF 57) nello stato di perfetta continenza, abbracciato per il regno dei cieli e così sperimentare, a somiglianza del beato Francesco, quanto è santo e bello, «come è caro, piacevole e umile, pacifico e dolce e amabile e sopra ogni cosa desiderabile avere un tale fratello: il Signore nostro Gesù Cristo che offrì la sua vita per noi» (Lett. fed.; FF 201).

Perciò i frati, «allontanato ogni impedimento e messa da parte ogni preoccupazione e ogni affanno, in qualunque modo meglio possono, si impegnino a servire, amare, adorare e onorare il Signore Iddio, con cuore puro e mente pura, ciò che Egli stesso domanda sopra tutte le cose» (Rnb 22; FF 60).

f) Quella regola e forma di vita che il beato Francesco scrisse e di cui ottenne conferma dal Papa, da lui stesso viene proposta all'osservanza dei suoi frati e la raccomanda come «il libro della vita, speranza di salvezza, midollo del Vangelo, via della perfezione, chiave del Paradiso, patto di eterna alleanza. Voleva che tutti ne avessero il testo e la conoscessero molto bene, e ne facessero ovunque oggetto di meditazione con l'uomo interiore... a memoria delle promesse giurate» (2 Cel. 208; FF 797). E «come il Signore diede» al beato Francesco di «dire e di scrivere la Regola e questa forma di vita con semplicità e purezza, così semplicemente e senza commento dobbiamo comprenderle e santamente osservarle sino alla fine» (Test.; FF 130). E ciò occorre fare sotto la guida della Chiesa, «affinché sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa... osserviamo la povertà, l'umiltà e il

santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso» (Rb 12; FF 109).

TITOLO I

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ORDINE

1 - § 1. L'Ordine dei Frati Minori Conventuali è la Religione fondata da S. Francesco d'Assisi col nome di Frati Minori. A questo nome, fin quasi dagli inizi, si aggiunse la qualifica di Conventuali. I membri dell'Ordine si chiamano Frati Minori Conventuali.

§ 2. Fin dalla sua fondazione il nostro Ordine, per volontà del Padre S. Francesco, è una vera fraternità; perciò i suoi membri, costituendo come fratelli un'unica famiglia, partecipano alla vita e alle opere della Comunità secondo la condizione di ognuno. Tutti hanno uguali diritti e doveri, ad eccezione di quelli che provengono dall'ordine sacro, in quanto il nostro Ordine è inserito dalla Chiesa tra gli Istituti clericali.

§ 3. S. Francesco volle che i suoi frati si chiamassero Frati Minori, perché «dal nome stesso i suoi discepoli apprendessero che erano venuti alla scuola di Cristo umile per imparare l'umiltà» (LM VI, 5; FF 1109).

§ 4. I nostri frati sono riuniti in una fraternità conventuale propriamente detta, allo scopo di favorire una maggiore devozione, una vita più ordinata, un ufficio divino più solenne, una migliore formazione dei candidati (cf. OO, VII, 367) lo studio della teologia e le altre opere di apostolato al servizio della Chiesa di

Dio, e così si estenda il regno di Cristo in tutta la terra, soprattutto sotto la guida dell'Immacolata.

2 - § 1. Nell'Ordine la vita contemplativa è intimamente unita all'attività apostolica; pertanto l'apostolato proprio dell'ordine sacro viene svolto mediante il ministero dai frati chierici con la collaborazione degli altri.

§ 2. L'Ordine intero e i singoli frati sono immediatamente soggetti al Sommo Pontefice, in vista del vantaggio comune di tutto il popolo di Dio.

3 - § 1. Il fondamento dell'Ordine è la professione religiosa, con la quale i frati si dedicano alla vita evangelica di perfetta carità, non soltanto mediante i mezzi comuni di santità, ma anche col vincolo dei voti di obbedienza, povertà, castità pubblicamente emessi, per mezzo dei quali sono consacrati a Dio tramite il ministero della Chiesa, come pure mediante l'osservanza della vita comune, della Regola e delle Costituzioni, secondo lo spirito della religione serafica. Con la professione dei voti solenni i frati vengono definitivamente incorporati all'Ordine.

§ 2. Ad uno spirito francescano, poi, si addice in sommo grado:

- a) amare con amore indiviso Dio sommo bene, il cui disegno d'amore è la ricapitolazione di tutte le cose in Cristo;
- b) conformarsi allo stesso Cristo Signore da cui, come da fonte e capo, promana ogni grazia, compiendo i suoi misteri nella propria vita, in unione con l'Immacolata Madre di Dio Maria e con tutta la Chiesa;

- c) amare similmente il prossimo, annunziando e promuovendo la pace e il regno di Cristo e il vicendevole amore fraterno;
- d) e quindi servire Dio vivendo nel mondo in povertà, umiltà, semplicità e letizia di cuore.

TITOLO II

LA PROFESSIONE DEI VOTI

4 - § 1. Con la professione dei voti di obbedienza, povertà e castità, i frati:

- a) si consacrano a Dio in modo speciale, direttamente e totalmente;
- b) si conformano maggiormente al genere di vita che Cristo Signore scelse per sé, e si uniscono in modo speciale alla Chiesa e alla sua missione salvifica;
- c) accrescono il fervore della carità, progrediscono nella loro vita quali pellegrini e penitenti, rinunciano spontaneamente a beni di per sé molto apprezzabili, esprimendo in tal modo più pienamente la consacrazione battesimale.

§ 2. Ogni frate perciò, chiamato alla professione dei consigli evangelici, perseveri nella sua vocazione e la rafforzi con fedele cooperazione e prudente vigilanza.

§ 3. I tre voti obbligano sub gravi nel loro genere.

5 - Con il voto di obbedienza i frati offrono a Dio, come olocausto di se stessi, la piena dedizione della propria volontà per unirsi direttamente alla volontà divina, sull'esempio di Gesù Cristo che venne in terra

per fare la volontà del Padre; e in spirito di fede si sottomettono ai Superiori nella Chiesa. Questa obbedienza, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la fa pervenire a una ulteriore maturità, avendo accresciuto la libertà dei figli di Dio.

6 - § 1. I frati, secondo l'esempio e la volontà di S. Francesco, sono tenuti a prestare obbedienza al Sommo Pontefice, come supremo Superiore, anche in forza del voto.

§ 2. Parimenti devono prestare obbedienza al Ministro generale, successore del Padre S. Francesco, e agli altri Superiori della fraternità, quando comandano secondo la Regola e le Costituzioni (cf. can. 601).

7 - § 1. I frati, come parte viva del popolo di Dio, quali uomini cattolici e apostolici, conformandosi alla specifica promessa e all'esempio del Serafico Padre, si dimostrino minori soprattutto in questo: nell'obbedire in ogni cosa e con fedeltà alla Chiesa.

§ 2. Sono soggetti alle Congregazioni della Curia Romana come pure agli Ordinari del luogo, per quanto riguarda la loro autorità pastorale, a norma del diritto.

§ 3. In spirito di fede e di amore alla volontà di Dio, obbediscano ai Superiori in tutte quelle cose che non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola.

8 - § 1. Nell'adempimento del proprio ufficio i Superiori siano docili alla volontà di Dio in spirito di carità e di servizio; ascoltino volentieri i frati, anzi promuovano la loro collaborazione per il bene della fraternità e della Chiesa.

§ 2. Pertanto essi stessi guidino i confratelli in maniera tale che questi, nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative, cooperino con un'obbedienza attiva e responsabile, ferma restando la loro autorità di decidere e di comandare ai frati ciò che è da farsi.

9 - § 1. Con il voto solenne della povertà evangelica i frati rinunciano radicalmente alla proprietà dei beni per avere solo in Dio, sommo bene, ogni tesoro spirituale e, liberati da ogni preoccupazionemondana, per amare più facilmente il Padre.

§ 2. Per osservare la povertà religiosa i frati sono obbligati ad astenersi da ogni atto di proprietà, a dipendere nell'uso dei beni dai Superiori e ad essere e mostrarsi veramente poveri nelle cose e nello spirito.

§ 3. I singoli frati amino e seguano l'altissima povertà come conviene ai seguaci di S. Francesco umile e povero; sopra tutti emergano i Superiori i quali, con il loro esempio, devono trascinare gli altri ed evitare che, con indiscriminati permessi, si rechi danno all'osservanza della povertà.

10 - § 1. Prima della professione temporanea il candidato ceda l'amministrazione dei beni a chi vuole, e disponga liberamente circa il loro uso e usufrutto.

§ 2. Entro sessanta giorni prima della professione solenne, lo stesso candidato faccia rinuncia alla proprietà dei beni che attualmente possiede, sotto condizione della professione e, per quanto possibile, in forma valida anche in foro civile. Dovendo, per giusta causa, cambiare queste disposizioni e porre qua-

lunque altro atto circa i beni temporali, si esige la licenza dei Superiori.

§ 3. I frati, che hanno ottenuto l'indulto di uscire dall'Ordine o ne sono legittimamente dimessi, non possono esigere nulla dall'Ordine stesso per qualsiasi attività in esso compiuta (can. 702, § 1).

11 - § 1. I frati abbiano ben presente che sono poveri e pellegrini in questo mondo e che i beni da essi guadagnati o ad essi pervenuti non sono loro, ma destinati unicamente ad una vita condotta con semplicità, all'apostolato dell'Ordine e alle opere di carità.

§ 2. Pertanto non si posseggano beni, soprattutto immobili, senza una evidente necessità per la vita dei frati o senza una proporzionata utilità per le opere dell'Ordine, ma in ogni caso si eviti qualsiasi forma di avarizia o di accumulazione indebita.

12 - § 1. I frati si sentano legati alla comune legge del lavoro, con il quale soprattutto dovranno procurarsi il necessario per vivere, evitando tuttavia ogni preoccupazione e affidandosi alla Provvidenza del Padre celeste.

§ 2. È ad essi lecito ricevere retribuzioni e pensioni provenienti dal lavoro e iscriversi alle associazioni di previdenza sociale secondo gli statuti, salvo Cost. n. 15, § 3.

13 - § 1. I frati osservino fedelmente la povertà, in modo che la famiglia stessa o comunità dei religiosi ne sia un esempio evidente; e in tutte le cose evitino quanto sa di lusso e di ricercatezza.

§ 2. Sappiano accettare volentieri la povertà della vita comune e i disagi che da essa derivano.

§ 3. Poiché la loro vita di povertà deve esprimere il tenore della condizione sociale della gente del proprio ambiente, i frati amino vivere particolarmente tra i poveri, recando loro la testimonianza evangelica, partecipando alle loro sofferenze e angustie, lavorando convenientemente, aiutandoli nella loro promozione umana e alimentando in essi la speranza dei beni futuri.

14 - § 1. I frati provvedano che i beni destinati alle attività di apostolato siano realmente utilizzati per quelle attività e per l'espansione delle opere apostoliche dell'Ordine; e nella gestione di questi beni siano unicamente attenti al bene delle anime.

§ 2. Le province e le case si scambino reciprocamente i beni temporali, nei modi e nelle forme stabiliti dal capitolo, affinché quelle che godono di maggiori risorse vengano in aiuto a quelle che soffrono l'indigenza.

§ 3. Dai propri beni inoltre si traggano volentieri contributi per le altre necessità della Chiesa e per il sostentamento dei poveri che i frati tutti devono amare con l'amore stesso di Cristo.

15 - § 1. Siano fedelmente osservate da tutti, secondo il senso dato dai Sommi Pontefici e a norma delle Costituzioni, le forme particolari di povertà francescana, sia pure adeguate alle condizioni dei tempi, mantenendo però sempre immutato lo spirito della povertà serafica.

§ 2. Secondo le dichiarazioni della Chiesa, l'Ordine, le province e i conventi possono possedere beni temporali, mai però i singoli frati.

§ 3. Per questa ragione, tutti i beni che i frati ricevono, o come stipendio di un lavoro, o sotto qualunque altro titolo o donazione, sia pure fatta personalmente al religioso, passano in proprietà al convento o, secondo gli Statuti provinciali, ad altra persona giuridica dell'Ordine.

16 - § 1. Sotto la dipendenza e l'autorità del Superiore ed osservate le norme e i principi della povertà e della vita comune, è permesso ai frati un moderato uso del denaro, divenuto ormai un comune mezzo di scambio indispensabile anche ai più poveri.

§ 2. I frati, se non sono in grado di vivere con il proprio lavoro, possono ricorrere alla mensa del Signore, ossia chiedere e accettare elemosine o sussidi sociali, ma solamente dove, mediante questa forma di povertà francescana, sia possibile dare una testimonianza evangelica.

17 - Avendo, inoltre, il Serafico Padre costituito il suo Ordine nella Chiesa soprattutto come testimonianza di povertà evangelica, si adoperino i frati, sia nei capitoli, sia fuori di essi, di trovare nuove forme di povertà adatte ai tempi affinché questa testimonianza continui sempre a risplendere. È compito dei capitoli dare un giudizio su queste nuove forme.

18 - § 1. Col voto di castità perfetta, dono prezioso della grazia divina, i frati più facilmente con cuore indiviso si consacrano a Dio solo, per Cristo e il suo

regno, e scelgono lo stato di continenza perfetta nel celibato come stimolo all'amore verso Dio e verso gli uomini, segno dei beni celesti e fonte particolare di fecondità spirituale nel mondo.

§ 2. Per mezzo di questo voto essi si obbligano, con un nuovo vincolo di religione, ad astenersi dagli atti interni ed esterni contrari alla castità.

19 - § 1. I frati curino di custodire integro il voto di castità e di renderlo efficace con la devota frequenza ai sacramenti, con la continua e fervente preghiera, con la contemplazione dei misteri di Gesù Cristo e della Beata sempre Vergine Maria, con il mutuo amore nella vita fraterna ed infine con l'alacre ministero dell' 'apostolato.

§ 2. Fiduciosi nella parola e nell'aiuto del Signore, non confidino nelle proprie forze; perciò praticino con perseveranza la mortificazione e la custodia dei sensi e si impegnino in una matura disciplina degli affetti.

§ 3. Dovendo amare il Signore in tutte le creature con cuore puro, casto corpo e sante azioni, il comportamento dei frati anche verso le donne, specialmente quelle consacrate a Dio, sia rispettoso e delicato sull'esempio di S. Francesco.

TITOLO III

LA PROFESSIONE DELLA REGOLA

20 - La Regola o forma di vita dei Frati Minori, confermata da Onorio III e interpretata da altri Sommi Pontefici, è la legge fondamentale di tutto l'Ordine, alla quale i frati si ispirano e si conformano.

21 - § 1. È diritto della Sede Apostolica, o di propria iniziativa o su richiesta del capitolo generale, interpretare la Regola in modo autentico.

§ 2. È diritto del capitolo generale proporre alla Sede Apostolica, con il consenso dei due terzi dei vocali, sia l'opportuno adattamento della Regola alle nuove esigenze dei tempi, sia l'abrogazione delle norme vigenti delle Costituzioni o l'approvazione di nuove.

§ 3. L'interpretazione dichiarativa delle Costituzioni è di competenza del capitolo generale; fuori del capitolo, in caso molto urgente, il Ministro generale con il suo Definitorio, consultati possibilmente i Ministri provinciali, può darne l'interpretazione valida fino al prossimo capitolo. Tuttavia appartiene alla Santa Sede darne l'interpretazione autentica.

§ 4. Lo stesso capitolo generale può emanare leggi e decreti relativi alla fedele osservanza della Regola e delle Costituzioni.

22 - § 1. Per la pratica esecuzione delle leggi generali, il capitolo generale emani speciali statuti per tutto l'Ordine, mentre per le singole province disponga altrettanto il capitolo provinciale.

§ 2. In caso di necessità, è facoltà dei rispettivi Ministri con i propri Definitorii interpretare o mutare tali Statuti, con validità fino al prossimo capitolo.

§ 3. Gli Statuti provinciali, prima della promulgazione, siano comunicati tempestivamente al Ministro generale perché, con il suo Definitorio, ne constati la conformità alle Costituzioni.

23 - § 1. La Regola obbliga in coscienza secondo le dichiarazioni dei Sommi Pontefici a norma delle Costituzioni.

§ 2. Le Costituzioni e gli Statuti obbligano in coscienza secondo l'importanza dell'oggetto in quelle cose che riguardano i voti e le leggi divine o ecclesiastiche.

§ 3. I frati si impegnino a osservare la Regola, le Costituzioni e gli Statuti soprattutto per amore della perfezione evangelica, secondo lo spirito dell'Ordine, come esige l'obbligo contratto con la professione religiosa.

24 - Dalle norme disciplinari delle Costituzioni e degli Statuti, per cause ragionevoli e a tempo determinato, possono dispensare:

- a) il Ministro generale per i singoli frati e conventi, come pure, con il consenso del suo Definitorio, per le singole province;
- b) il Ministro provinciale per i suoi frati e gli altri che dimorano in provincia e, con il consenso del suo Definitorio, anche per i singoli conventi;
- c) il Guardiano per i suoi frati e per gli altri che dimorano nel convento.

25 - § 1. I frati amino di studiare sempre più profondamente la Regola, le Costituzioni, gli scritti del Padre S. Francesco e gli altri documenti riguardanti la vita dell'Ordine per farne proprio lo spirito.

§ 2. La Regola e le Costituzioni si leggano in comune, nel tempo e modo stabiliti dagli Statuti provinciali.

TITOLO IV

LA STRUTTURA DELL'ORDINE

26 - § 1.

- a) Devoti alla Chiesa cattolica, testimoni fedeli del Vangelo di Cristo nel mondo, tutti i frati con i loro Ministri mantengano e ravvivino sempre l'unità della fraternità;
- b) i frati, anche se impegnati nel lavoro a servizio delle Chiese locali o delle Missioni, facciano parte di province o di custodie con propri Ministri o Custodi;
- c) ovunque si trovino i frati, vivendo in fraternità, costituiscano una vera famiglia, quasi centro dinamico della propria vita evangelica, spirituale ed apostolica.

§ 2. Il Sacro Convento di Assisi sovrasta tutti gli altri conventi per la sua altissima dignità, essendo affidato alla sua custodia l'insigne santuario nel quale riposa lo stesso Serafico Padre, e per essere stato dichiarato capo e madre di tutto l'Ordine ed eretto in basilica patriarcale e cappella papale. Tutti i frati lo ritengano come centro della spiritualità dell'Ordine, delle province e dei conventi, e ad esso si sentano spiritualmente legati.

È doveroso che nello stesso Sacro Convento vengano collocati dei frati scelti da tutte le province, i quali testimonino e confermino la fedeltà di tutti gli altri frati della provincia verso il carisma e la perfezione francescana, e siano capaci di promuovere la vitalità del Convento medesimo.

Il Sacro Convento è retto giuridicamente da uno Statuto particolare.

27 - L'Ordine si divide in province, alle quali vengono affiliati i frati; le province sono formate da conventi o comunità, nelle quali i frati vengono collocati di famiglia. Ordinariamente le province insistono su un determinato territorio. Alle province sono assimilate le custodie generali e le custodie provinciali a norma delle Costituzioni. L'affiliazione dei frati è concessa anche alla delegazione generale.

28 - § 1. L'erezione, la divisione, l'unione e la soppressione di una provincia o di una custodia generale sono di competenza del capitolo generale; mentre per gli stessi provvedimenti riguardanti le custodie provinciali è competente il capitolo provinciale. In entrambi i casi si ascoltino prima le parti interessate e si proceda a norma del diritto. In caso urgente, fuori del capitolo generale l'erezione e la divisione spetta al Ministro generale con il suo Definitorio.

§ 2. Per l'erezione di una provincia o di una custodia generale è necessario un numero di conventi e di frati professi solenni tale da consentire alla nuova provincia o custodia una vita autonoma, secondo il prudente giudizio del capitolo generale.

§ 3. Il capitolo provinciale, per gravi e speciali ragioni, ottenuto il benestare del Ministro generale

con il consenso del suo Definitorio, può erigere una custodia provinciale col voto affermativo dei due terzi dei vocali.

29 - § 1. L'erezione e la soppressione di un convento posto sotto la giurisdizione immediata del Ministro generale viene decretata dal capitolo generale, a norma del diritto comune (cann. 609, § 1; 610; 1215, § 3).

§ 2. L'erezione di un convento compete al capitolo provinciale; ma in caso urgente al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio; sempre però è necessario il consenso del Ministro generale con il voto deliberativo del suo Definitorio, e a norma del diritto comune (cann. 609, § 1; 610; 611, 1215, § 3).

§ 3. Per l'erezione di un convento nel territorio di un'altra provincia, si richiede anche il consenso del Ministro provinciale di quella provincia con il voto deliberativo del suo Definitorio.

§ 4. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio e interpellato il capitolo conventuale del convento interessato, può erigere o sopprimere una casa filiale sotto la dipendenza di quello stesso convento, salvo il diritto comune (cann. 609; 616, § 1).

§ 5. La soppressione di un convento è riservata al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, dopo avere ascoltato gli interessati e consultato il Vescovo diocesano (can. 616, § 1).

CAPITOLO II

LA FORMAZIONE DEI FRATI

Introduzione spirituale

a) Il beato Francesco già agli inizi dell'Ordine illustrava chiaramente i presupposti, i passaggi e i principi della formazione: «Se qualcuno, per divina ispirazione, volendo scegliere questa vita, verrà dai nostri frati, sia da essi benignamente accolto. E se sarà deciso nell'accettare la nostra vita... i frati... lo presentino il più presto possibile al loro ministro. Il ministro poi lo riceva con bontà e lo conforti e diligentemente gli esponga il tenore della nostra vita... gli conceda i panni della prova per un anno... finito l'anno e il periodo della prova, sia ricevuto all'obbedienza... Dopo non gli sia lecito stare fuori dell'obbedienza. Nessuno sia ricevuto contro le norme e le prescrizioni della santa Chiesa» (Rnb 2; FF 5-7).

b) Siano ben persuasi i frati che un'attraente benignità del loro animo, ossia «l'esempio della propria vita, costituisce la migliore raccomandazione» dell'Ordine, per il cui incremento «è doveroso farsi conoscere allo scopo di suscitare vocazioni e cercare candidati» (PC 24) nei quali coltivare debitamente i germi della vocazione.

c) Al candidato poi che fosse deciso ad abbracciare la nostra vita e che, «avendo preso coscienza della chiamata da parte di Dio, è giunto a tale grado di ma-

turità umana e spirituale che gli permetta di rispondere a questa chiamata con sufficiente scelta libera e responsabile» (RC 4) e doverosa conoscenza degli impegni, il Ministro esponga i contenuti della nostra vita ossia il significato e il valore dei voti e della Regola, e lo prepari e lo incoraggi a compiere il tempo di prova.

«Un graduale adeguamento spirituale e psicologico si rivela infatti, nella maggior parte dei casi, indispensabile per preparare gli animi a certe rotture con l'ambiente e certe consuetudini mondane. I giovani d'oggi, che si sentono attratti dalla vita religiosa, non cercano una vita facile, ma piuttosto hanno grandemente sete di assoluto» (RC 4).

d) I candidati ricevuti all'Ordine, durante tutto il tempo della prova, si studino di «seguire la dottrina e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo, il quale dice: Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo...; e: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua; e ancora: Se qualcuno viene a me e non odia il padre, la madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle e anche la sua vita stessa non può essere mio discepolo» (Rnb 1; FF 4).

E insieme si esercitino a praticare quella vita che il beato Francesco chiamò dei Frati Minori, perché «dallo stesso nome i suoi discepoli imparassero che erano venuti alla scuola di Cristo umile, per imparare l'umiltà» (LM VI, 5; FF 1109).

e) Terminato il tempo della prova, quelli che sono ricevuti all'obbedienza, promettono, con l'osservanza dei consigli evangelici, di seguire l'esempio del Signore che dice: «Chi avrà lasciato il padre o la madre, la mo-

glie o i figli, la casa o i campi per amore mio, riceverà il centuplo e possederà la vita eterna» (Rnb 1; FF 4).

E infatti la professione dei primi voti, «pur conservando il carattere di prova, per il fatto che è temporanea, rende tuttavia il candidato partecipe realmente della consacrazione propria dello stato religioso» (RC 7); consacrazione che verrà perfezionata con la professione dei voti solenni, mediante la quale egli verrà unito a Cristo con un vincolo forte e duraturo.

f) Intanto, «secondo le norme e le prescrizioni della santa Chiesa» (Rnb 2; FF 7), gli alunni con spontanea e generosa attività si formino e si perfezinino con l'aiuto della Grazia divina e con l'opera degli educatori. Sentano in loro lo spirito di umiltà e il desiderio della spogliazione di se stessi per poter offrirsi nudi nelle braccia del Crocifisso.

Questo era il sentimento che S. Francesco voleva negli aspiranti all'Ordine, in modo che, pronti a tutto, potessero riuscire con l'esercizio dell'umiltà a eliminare l'attaccamento al secolo, così da arrivare «nella scuola della perfezione» (2 Cel. 194; FF 780) alla perfezione della carità.

g) Per una completa formazione dei frati si meditano attentamente queste parole dello stesso Padre Serafico: «Nel nome del Signore prego tutti i frati affinché imparino la lettera ed il contenuto di tutto ciò che in questa vita è scritto, a salvezza della nostra anima, e frequentemente lo ricordino. E prego Dio affinché egli stesso che è onnipotente, trino e uno, benedica quanti insegnano e imparano, ritengono a memoria e praticano questi precetti, ogni volta che... fanno quelle cose che in essa sono state scritte a nostra salvezza» (Rnb 23; FF 72).

TITOLO I

LA CURA DELLE VOCAZIONI

30 - § 1. Tutti i frati con assidua preghiera, zelo apostolico e con l'esempio della propria vita si adoperino a cercare e a coltivare le vocazioni per tutta la Chiesa e per il nostro Ordine, con speciale riguardo alle vocazioni missionarie.

§ 2. In ciascuna provincia sia istituita l'opera delle vocazioni e, secondo le necessità, vi siano idonei promotori delle vocazioni che, d'intesa con le autorità diocesane, si dedichino a questo apostolato.

31 - § 1. Si coltivino diligentemente i germi della vocazione nei giovani che vengono educati sia negli istituti dell'Ordine, sia altrove, lasciando a ciascuno la piena libertà di scelta.

§ 2. I giovani, che vivono nei seminari minori dell'Ordine per studiare la propria vocazione francescana, conducano una vita conveniente alla loro età, alla loro spiritualità e al loro sviluppo secondo i principi di una sana psicologia, senza trascurare una adeguata esperienza delle realtà umane e i rapporti con la propria famiglia.

§ 3. In questi seminari gli studi siano adeguati alle leggi e alle consuetudini locali, di modo che i candidati, abbracciando un altro stato di vita, li possano proseguire altrove senza disagio.

§ 4. Si promuovano pure particolari iniziative per coloro che Dio chiama alla vita religiosa in momenti e circostanze diverse, e che prendono coscienza della loro vocazione all'Ordine in età adulta.

TITOLO II

L'AMMISSIONE ALL'ORDINE

32 - § 1. Può essere ricevuto all'Ordine qualunque cattolico, purché fornito delle qualità richieste dal diritto comune e nostro, e sia esente da qualsiasi impedimento (cf. cann. 597, § 1; 643); abbia inoltre raggiunto una sufficiente maturità umana, sia consapevole di avere la vocazione religiosa e ne conosca i relativi obblighi. Il richiedente presenti spontaneamente domanda scritta; i Ministri poi si accertino se esistono in lui i segni e le prerogative di una vera vocazione alla nostra fraternità.

§ 2. In ogni candidato si richiedono: retta intenzione; libertà di scelta; conveniente salute fisica e psichica, dedotte anche dall'esame della situazione familiare e dai rapporti affettivi del candidato con la propria famiglia; adeguata formazione intellettuale, morale e spirituale ed anche la capacità per una vita di fraternità e di apostolato nell'Ordine.

33 - § 1. Negli Statuti provinciali siano determinati i certificati e i documenti che ciascun candidato deve presentare e l'età richiesta per incominciare il noviziato, tenendo presenti le norme del diritto comune (cann. 643 § 1; 645, §§ 1-2) e le esigenze dei luoghi.

§ 2. Sia determinato, inoltre, come deve essere compiuta la prova preliminare; così pure l'opportunità del postulato per tutti o per determinati candidati, la sua natura e la durata che possono essere diverse a seconda dei casi.

34 - § 1. L'ammissione all'Ordine si effettua con l'accettazione al noviziato in una provincia o in una custodia, fatta dal rispettivo Superiore maggiore con il consenso del suo Definitorio a suffragi segreti.

§ 2. Il candidato, che al termine del noviziato o dopo la professione è uscito legittimamente dall'Ordine, può essere ammesso soltanto dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio. Allo stesso Ministro generale compete determinare una prova conveniente prima della professione temporanea, senza l'obbligo di ripetere il noviziato, e il tempo dei voti da premettere alla professione solenne, a norma delle Costituzioni n. 35 e n. 45, § 2.

35 - La formazione e l'accertamento della vocazione, sia da parte dell'alunno che da parte dell'Ordine, si protrae per tutto lo spazio di tempo che intercorre dall'ammissione fino alla professione solenne. Perciò include il noviziato e gli anni della professione temporanea che, salvo Cost. n. 45, § 2, non può essere più breve di un triennio né più lunga di un sessennio.

TITOLO III

IL NOVIZIATO E LA PROFESSIONE

36 - § 1. Il noviziato si inizi pubblicamente secondo il rituale dell'Ordine e gli Statuti provinciali; tale atto sia registrato in un apposito libro.

§ 2. I candidati, dopo essere stati ricevuti all'Ordine, compiano il noviziato per dodici mesi in un convento a ciò debitamente assegnato.

§ 3. Compete unicamente al Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio e mediante decreto scritto, erigere, trasferire o sopprimere una casa di noviziato.

§ 4. In casi particolari e in via eccezionale il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, può concedere che qualcuno compia validamente il noviziato in un altro convento dell'Ordine o della provincia, sotto la guida di un esperto frate.

§ 5. Parimenti il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi, dimori in un altro convento dell'Ordine da lui designato.

37 - § 1. Un'assenza dalla casa del noviziato superiore a tre mesi, continui o interrotti, rende invalido il noviziato stesso, salvo Cost. n. 36, § 5 e i canoni 647-649. I giorni di assenza oltre ai quindici devono essere recuperati.

§ 2. Il Superiore maggiore può, per giusti motivi, permettere che la prima professione sia anticipata di non oltre quindici giorni, e anche che sia emessa fuori del noviziato.

§ 3. Il novizio che si trovasse in pericolo di morte può essere ammesso alla professione dal Superiore maggiore o dal Guardiano del noviziato o da un loro delegato. Però, se guarisce, la sua professione è da considerarsi nulla.

38 - § 1. Il noviziato costituisce il necessario fondamento di tutta la formazione religiosa, e pertanto deve essere dedicato ad istruire solidamente e profondamente gli alunni nella vita francescana.

§ 2. I novizi, sotto la guida del maestro e a norma del diritto (cann. 650, § 2; 651), siano formati gradualmente a dedicarsi alle opere dell'Ordine, realizzando con Cristo quella unione da cui deve procedere ogni loro attività apostolica; perciò non conducano una vita artificiosa, ma conforme a quella che dovranno vivere da professori.

§ 3. Non è loro permesso, durante il tempo del noviziato, darsi a studi per il conseguimento di diplomi o specializzazioni richieste per esercitare determinati uffici.

§ 4. Benché sia richiesta per i novizi una certa separazione, sarà loro lecito avere opportuni contatti con i propri familiari, con i confratelli e con altri, a prudente giudizio del maestro.

39 - § 1. L'ammissione alla professione temporanea o solenne è riservata a quei Superiori cui compete ricevere all'Ordine, a norma delle Cost. n. 34 e tenendo presente il diritto (cann. 656 e 658).

§ 2. Il Ministro generale di propria autorità, ottenuto il voto del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, salve le prescrizioni giuridiche, può ammettere alla professione.

§ 3. Al termine del noviziato, e di nuovo prima della professione solenne, il candidato faccia la domanda scritta al Superiore maggiore per essere ammesso alla professione.

40 - § 1. Il maestro, sentiti i suoi collaboratori e considerate le precedenti referenze, presenti per scritto la relazione e il parere su ogni candidato al proprio Superiore.

riore maggiore cui compete, con il consenso del suo Definitorio, ammettere il candidato stesso alla professione.

§ 2. Lo stesso Superiore maggiore, poi, esamini personalmente, o per mezzo di un suo delegato, la volontà dei candidati, e ascolti anche gli altri frati del convento.

§ 3. Se il candidato si trova fuori provincia, il Superiore maggiore del luogo ne riceva la relazione e il parere dal maestro di formazione (cfr. § 1) e trasmetta i documenti, unitamente al proprio parere, al Superiore maggiore della provincia nativa, al quale, con il consenso del suo Definitorio, è riservata l'ammissione alla professione.

41- § 1. Il Superiore maggiore, o un suo delegato, riceva, secondo il rituale dell'Ordine, la professione solenne, che può essere anticipata, per giusti motivi, non oltre un trimestre. L'atto della professione va registrato nel Libro delle Professioni.

§ 2. La formula della professione è questa:

A lode e gloria della Santissima Trinità.

Io, fra N.,

*poiché il Signore mi ha ispirato
di seguire più da vicino il Vangelo
e le orme di nostro Signore Gesù Cristo,
davanti ai fratelli qui presenti,
nelle tue mani, fr. N.,*

con fede salda e volontà decisa:

*faccio voto a Dio Padre santo e onnipotente
di vivere per ... ann... (per tutto il tempo della mia vita),
in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità,
e insieme professo*

*la vita e la Regola dei Frati Minori
confermata da Papa Onorio,*

*promettendo di osservarla fedelmente
secondo le Costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.
Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità
perché, con l'efficace azione dello Spirito Santo,
guidato dall'esempio di Maria Immacolata,
per l'intercessione del nostro dal Padre san Francesco
e di tutti i Santi,
sostenuto dal vostro fraterno aiuto,
possa tendere costantemente alla perfetta carità,
nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini.*

42 - § 1. A meno che negli Statuti provinciali sia disposto altrimenti, i voti che si emettono dopo il noviziato sono validi per un triennio, trascorso il quale potranno essere rinnovati, se necessario, fino alla professione solenne.

§ 2. I professi di voti temporanei sono tenuti ad osservare la Regola e le Costituzioni con gli stessi obblighi dei professi solenni. Come questi, partecipano a tutte le grazie e privilegi dell'Ordine; sono però privi di voce attiva e passiva.

43 - Il periodo dei voti temporanei è ordinato a consolidare e perfezionare la formazione incominciata nel noviziato, e a completare la reciproca prova da parte degli alunni e da parte dell'Ordine.

44 - § 1. Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può concedere l'indulto di uscire dall'Ordine al frate di voti temporanei che, per gravi motivi, ne abbia fatto richiesta. Questo indulto, a meno che non sia stato rifiutato dall'interessato all'atto della notifica, comporta per diritto la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione (cann. 688, § 2; 692).

§ 2. I Superiori maggiori, consapevoli del proprio ufficio, non differiscano indefinitamente la decisione di rimandare al secolo il frate che avrebbe dovuto e potuto essere dimesso prima (cann. 653, § 1; 696, § 2). Questo, terminato il tempo della professione, può essere escluso dall'emettere la professione susseguente per giusti motivi, anche di malattia contratta dopo la professione, a giudizio degli esperti (can. 689). Ciò compete agli stessi Superiori maggiori, sentito il parere del proprio Definitorio.

45 - § 1. È necessario che il frate, al momento della professione solenne, abbia raggiunto il grado di maturità spirituale e psicologica necessario perché lo stato religioso, cui consapevolmente e irrevocabilmente si obbliga, gli sia veramente di aiuto per conseguire più facilmente la perfezione e una maggiore carità, e non sia invece un peso troppo grave da sostenere.

§ 2. Dato che in alcuni casi una proroga della prova temporanea può favorire tale maturità, mentre in altri casi potrebbe essere nociva, il periodo dei voti temporanei può essere prorogato dal Superiore competente, tuttavia non oltre nove anni.

§ 3. È bene che la professione solenne, con la quale il frate si consacra a Dio per sempre e si incardina definitivamente all'Ordine, sia preceduta da una preparazione immediata e sufficientemente lunga così da potersi considerare come un secondo noviziato, a norma degli Statuti.

46 - § 1. Compete unicamente al Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, concedere che un frate di voti solenni passi ad altro Istituto religioso;

come pure ammettere all'Ordine un religioso di voti perpetui proveniente da altro Istituto, con la concessione del Moderatore supremo di quello stesso Istituto e con il consenso del suo consiglio (cf. can. 684, § 1).

§ 2. Se poi si tratta del passaggio all'Ordine di un membro proveniente da un Istituto secolare o da una Società di vita apostolica, è richiesta la licenza della S. Sede, alle cui disposizioni ci si deve attenere.

§ 3. In questi casi si osservi quanto è richiesto circa le lettere testimoniali, il tempo di prova da premettere alla professione solenne, e i requisiti inerenti alla sua validità.

§ 4. Il tempo di prova deve protrarsi per almeno tre anni, dei quali il primo a tipo di noviziato, sotto la guida di un religioso esperto. Terminato il tempo della prova, quel religioso può emettere la professione solenne; ma se non vuole o non è ammesso dal Superiore competente, deve tornare al proprio Istituto.

TITOLO IV

I PRINCIPI DELLA FORMAZIONE

47 - § 1. L'Ordine s'impegni con ogni mezzo perché coloro che sono chiamati dal Signore raggiungano il grado di formazione che si ritiene conveniente ai bisogni dei luoghi e dei tempi.

§ 2. A questa formazione devono concorrere strettamente tutti gli elementi e i mezzi umani e soprannaturali atti a creare insieme nel frate la sua maturità umana, cristiana, religiosa ed anche clericale.

48 - § 1. I frati, perciò, siano formati nei seminari dell'Ordine o in altri istituti idonei, tenendo sempre presente l'indole dell'Ordine stesso e del suo apostolato.

§ 2. È necessario che i seminari e gli istituti siano debitamente attrezzati e siano provveduti della facoltà di conferire agli alunni gli opportuni titoli di studio.

§ 3. Per tutto l'Ordine, per le province, per i singoli seminari e istituti vi sia un regolamento di formazione, che dovrà essere opportunamente aggiornato secondo le esigenze dei tempi.

49 - § 1. I seminari provinciali vengono eretti col consenso del capitolo provinciale, cui va unito il consenso del Ministro generale col voto deliberativo del suo Definitorio; il seminario interprovinciale, tenuto presenti le debite norme, sia opportunamente curato dalla Conferenza dei Ministri provinciali.

§ 2. Il Seminario Seraphicum di Roma, posto sotto l'immediata giurisdizione del Ministro generale, sia considerato comune per tutte le province dell'Ordine.

50 - § 1. I Superiori e gli altri frati considerino i seminari come il cuore dell'Ordine e della provincia, e diano ad essi volentieri la loro collaborazione.

§ 2. Poiché la riuscita degli alunni dipende moltissimo dagli educatori, questi siano scelti tra i migliori frati, eminenti per spirito di orazione, per carità e prudenza ed esperti nella scienza pedagogica e didattica.

51- § 1. Tra Superiori, maestri, educatori ed alunni vi sia comprensione e collaborazione, indispensabili alla formazione dei frati.

§ 2. I risultati dell'attività educativa dipendono molto dalla fermezza e dalla prudenza usate dai maestri e dagli altri educatori a ciò preposti.

§ 3. I giovani religiosi devono trovare in seno alla comunità lo spirito di generosità, di entusiasmo e di concordia, per comprendere l'importanza dell'aiuto vicendevole in forza del quale possano crescere più facilmente nella vita spirituale e rinsaldare sempre più la propria vocazione.

52 - § 1. L'ufficio dei singoli educatori, le loro competenze e mutue relazioni siano determinate nel regolamento di formazione. E tutti si comportino in modo da conseguire sempre il maggior bene degli alunni.

§ 2. Il regolamento di formazione determini pure la forma di partecipazione degli alunni alla vita del seminario in quelle cose nelle quali essi stessi possono contribuire al bene comune di una formazione completa.

53 - § 1. Tra gli educatori delle singole province dell'Ordine si crei una fraterna collaborazione, e si promuovano iniziative atte a perfezionare la cultura di ciascuno e a favorire la formazione dei giovani.

§ 2. Si costituiscano commissioni di formazione per tutto l'Ordine, per le province e per le singole sedi di studio, dirette ciascuna da un prefetto. I membri e la competenza delle commissioni siano determinati nel regolamento per la formazione.

TITOLO V

LA FORMAZIONE SPIRITUALE

54 - § 1. Gli alunni, fin dal loro ingresso nell'Ordine, siano formati gradualmente e costantemente ai principi spirituali della vita francescana, in profonda comunione con la Chiesa.

§ 2. Imparino a conoscere la natura, lo spirito dell'Ordine e la sua storia, la Regola e le Costituzioni, in modo da diventare sempre più fedeli seguaci del Serafico Padre.

§ 3. Si spieghino loro con cura gli obblighi della professione religiosa, ed in particolare l'aspetto teologico, ecclesiale e giuridico dei consigli evangelici.

§ 4. Inoltre, convivendo e collaborando con gli altri frati, imparino ad apprezzare la fraternità francescana e ne diano sempre testimonianza.

55 - § 1. Primo e particolare dovere degli alunni deve essere la contemplazione delle verità divine e la costante unione con Dio nell'orazione (can. 663, § 1).

§ 2. La celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita del seminario, in modo che ogni giorno gli alunni partecipino al Sacrificio eucaristico, ricevano il Santissimo Corpo di Cristo, adorino lo stesso Signore presente nel Sacramento, e attingano a questa fonte ricchissima la forza d'animo per il lavoro apostolico e per la propria vita spirituale (cann. 246, § 1; 663, § 2).

§ 3. Siano formati alla celebrazione della liturgia delle ore, mediante la quale i ministri di Dio lo in-

vocano a nome della Chiesa per tutto il popolo loro affidato (can. 246, § 2).

§ 4. Tutti i candidati si conformino alla vita di Cristo mediante la lettura e la meditazione della Sacra Scrittura e specialmente del Vangelo; e si abituino a vivere nello spirito di orazione e nello stato di permanente offerta al Padre.

§ 5. I candidati si abituino ad accostarsi con frequenza al sacramento della Penitenza; inoltre si raccomanda che ognuno abbia il proprio direttore spirituale, scelto liberamente, a cui possa aprire con fiducia la propria coscienza (can. 246, § 4).

§ 6. I frati che aspirano ai sacri ordini uniscano di continuo e intimamente la professione della vita religiosa con quella clericale; e imparino a rafforzare la vita spirituale con l'esercizio dell'ordine sacro e l'attività pastorale.

56 - Tutti gli alunni venerino sempre con filiale devozione la Beatissima Vergine Immacolata, esempio di perfetta carità e Madre della Chiesa. Inoltre ricordino che è utilissimo, per il rafforzamento della vocazione religiosa, coltivare un'intima unione di vita con lei, ispirandosi anche alla perfetta consacrazione di se stessi secondo lo spirito della Milizia di Maria Immacolata.

TITOLO VI

LA FORMAZIONE DOTTRINALE TECNICA E PASTORALE

57 - § 1. Venga impartita ai frati una formazione dottrinale, tecnica e pastorale conveniente sia alla personale maturità spirituale della vocazione, sia alle

esigenze particolari della grazia del lavoro o all'esercizio dell'apostolato.

§ 2. Fin dal primo anno di formazione gli alunni, sull'esempio del Signore Gesù Cristo e secondo il monito del Serafico Padre, si abituino al lavoro manuale.

58 - § 1. I frati, che non sono avviati ai sacri ordini, ricevano una adeguata istruzione teologica mediante un insegnamento idoneo per tutto il tempo della formazione, in conventi a ciò destinati.

§ 2. Imparino anche altre scienze ed arti, secondo le esigenze della loro formazione religiosa e apostolica e le necessità della fraternità.

59 - § 1. Coloro che intendono ricevere i sacri ordini, prima di iniziare gli studi teologici, siano in possesso del titolo di studi umanistici e scientifici richiesto nelle rispettive nazioni per accedere agli studi superiori.

§ 2. Le discipline della filosofia e della teologia siano strutturate in modo tale che concorrano ad aprire sempre più la mente degli alunni sia ai tesori della sapienza umana, sia al mistero di Cristo; cosicché gli alunni stessi possano fondare la propria vita sulla fede, e corrispondere alla vocazione con personale e gioiosa dedizione.

60 - I maestri e gli educatori facciano in modo che gli alunni siano attratti all'apostolato e gradualmente si esercitino nei vari ministeri anche fuori del seminario, a norma del regolamento per la formazione.

61 - § 1. Tenuto conto delle esigenze di apostolato e delle necessità delle province e dell'Ordine, nel rispetto delle particolari inclinazioni e doti di ciascuno e per l'opportunità di perfezionare le proprie esperienze culturali presso altre nazioni, i Superiori facciano in modo che i frati possano raggiungere le diverse specializzazioni, conseguendo i titoli di studio corrispondenti. Si promuova con impegno lo studio della sacra teologia ed altre importanti ricerche tra cui particolarmente quelle riguardanti le tradizioni dottrinali della scuola francescana.

§ 2. Gli studi superiori di scienze sacre siano promossi soprattutto nella Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura presso il Seraphicum di Roma, la quale, sorta con la cooperazione di tutte le Province, è retta da propri Statuti.

62 - § 1. Terminato il periodo degli studi, la formazione culturale deve essere sempre proseguita, aggiornandola alle esigenze dei tempi. Perciò i capitoli e i Superiori curino che a tal fine vengano provveduti periodici, libri ed altri utili sussidi.

§ 2. I Superiori facilitino ai frati la partecipazione a quelle iniziative che contribuiscono alla loro formazione.

§ 3. Inoltre i Superiori, salve sempre le esigenze della comunità, consentano ai frati, che ragionevolmente lo richiedono, di interrompere il loro impegno ordinario, affinché nella meditazione e nella preghiera possano rinnovarsi interiormente e prepararsi per un più efficace apostolato attraverso particolari studi di aggiornamento.

TITOLO VII

LA PROMOZIONE AGLI ORDINI SACRI

63 - Il candidato ai ministeri sacri, dopo una conveniente preparazione, faccia una richiesta scritta al Superiore maggiore cui a norma del diritto compete l'ammissione agli stessi ministeri.

64 - § 1. Il candidato agli ordini sacri sia professore solenne, e faccia richiesta scritta al Superiore maggiore. Compiuto il curriculum degli studi, il diacono, per un tempo conveniente da definirsi dal suo Superiore maggiore, partecipi alla cura pastorale, esercitando l'ordine diaconale prima di essere promosso al presbiterato (cf. can. 1032, § 2).

§ 2. L'ammissione agli ordini sacri spetta, con il consenso del suo Definitorio, al Superiore maggiore; egli richieda prima il parere di idoneità al maestro ed ai suoi collaboratori ed almeno prima del diaconato compia l'ascolto dei singoli frati della comunità.

§ 3. Qualora il candidato appartenga ad un'altra provincia, il Superiore maggiore del luogo richieda il parere di idoneità al maestro ed ai suoi collaboratori e proceda all'ascolto dei singoli frati della comunità (cfr. §2); quindi trasmetta i documenti, unitamente al proprio parere, al Superiore maggiore della provincia nativa, al quale, con il consenso del suo Definitorio, è riservata l'ammissione agli ordini sacri.

§ 4. Prima di concedere le lettere dimissorie il Ministro renda note al suo Definitorio tutte le informazioni e ne ottenga il consenso.

65 - L'attestato della ricevuta ordinazione sia inviato quanto prima al Superiore della nativa provincia, sia registrato nel Libro delle Ordinazioni e si conservi in archivio con gli altri documenti del frate. L'attestato del diaconato sia trasmesso anche al parroco di battesimo dell'ordinato.

66 - § 1. In quelle regioni nelle quali, tenuto conto delle particolari necessità e delle leggi ecclesiastiche, l'introduzione del diaconato permanente è considerata opportuna, si lasci agli Statuti provinciali determinare le norme per l'ammissione al medesimo ordine, previo il benestare del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, a norma del diritto comune (cann. 236; 1031, §§ 2-3; 1032, § 3).

§ 2. Per l'ammissione di un diacono permanente al sacro ordine del presbiterato, si proceda a norma degli Statuti generali, osservando quanto stabilito dal diritto.

CAPITOLO III

LA VITA DI UNIONE CON DIO

Introduzione spirituale

a) Amando Dio sommo bene, noi frati, sull'esempio e le parole del Serafico Padre, siamo sollecitamente indotti a dirigere il nostro cuore al Padre «che ci creò e ci fece a immagine del suo diletto Figlio secondo il corpo, e a sua similitudine secondo lo spirito» (cf. Amm. V; FF 153), e a pregare lo stesso Padre: «ti rendiamo grazie, poiché per la tua santa volontà e per l'unico tuo Figlio nello Spirito Santo hai creato tutte le cose..., e noi hai posto in paradiso... E ti rendiamo grazie, perché come tu ci hai creato per mezzo del tuo Figlio, così per il vero e santo tuo amore, col quale ci hai amato, hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo dalla gloriosa sempre Vergine beatissima santa Maria, e per la croce, il sangue e la morte di Lui ci hai voluti liberare e redimere» (Rnb 23; FF 63-64).

«E sempre costruiamo in noi una casa, una dimora permanente a Lui, che è Signore Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo» (Rnb 22; FF 61).

b) Ricorriamo al Signore nostro Gesù Cristo «come al pastore e al vescovo delle anime nostre, il quale dice: Ecco io sono con voi... Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Io sono la via, la verità e la vita» (Rnb 22; FF 61).

S. Francesco «portava e conservava sempre nel cuore con mirabile amore Gesù Cristo, e questo cro-

cifisso» (I Cel. 115; FF 522), e «offriva il sacrificio di tutte le sue membra, e, quando riceveva l'agnello immolato, immolava lo spirito in quel fuoco, che ardeva sempre sull'altare del suo cuore» (2 Cel. 201; FF 789).

Perciò dice ai suoi frati: «vi scongiuro tutti, o fratelli..., che prestate, per quanto potrete, tutto il rispetto e tutta l'adorazione al santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nel quale tutte le cose che sono in cielo e in terra sono state pacificate e riconciliate a Dio onnipotente» (Lett. Ord.; FF 217).

c) «E poiché tutti noi miseri e peccatori non siamo degni di nominarti [Dio Padre], supplichi preghiamo che il Signore nostro Gesù Cristo..., insieme con lo Spirito Santo Paraclito ti renda grazie... per ogni cosa» (Rnb 23; FF 66). Nello stesso Gesù Cristo celebriamo le divine lodi con l'ardore di animo con cui il beato Francesco «diceva i salmi con tanta attenzione di mente e di spirito, come se avesse Dio presente» (LM X, 6; FF 1185).

d) Il beato Francesco contemplava sempre ed onorava la madre di Dio Maria, che il Padre celeste consacrò col santissimo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito, e in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene (cf. Sal. B.V.; FF 259).

In comunione pertanto coll'Immacolata Madre di Dio, Madre della Chiesa, Regina del mondo, Mediatrice di tutte le grazie, e venerando la memoria dei Santi, «speriamo di ottenere un qualche posto con essi, e aspettiamo quale Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando Egli apparirà, nostra vita, e noi appariremo con Lui nella gloria» (SC 8).

e) Illuminato da nuova luce il beato Francesco con grande gioia iniziò la conversione del cuore a Dio onnipotente e propose «di cominciare... a far penitenza» (Test.; FF 110), e quindi a tendere sempre più fedelmente «al buon Pastore che per salvare le sue pecore sostenne la passione della Croce» (cf. Amm. VI; FF 155).

Perciò «dobbiamo avere in odio il nostro corpo con i suoi vizi e peccati, poiché vivendo secondo la carne, il diavolo vuole toglierci l'amore del Signore nostro Gesù Cristo e la vita eterna» (Rnb 22; FF 57); ed abbiamo sempre cura in tutti i peccati di non tardare a pentirci interiormente con la contrizione e esteriormente con la confessione e la penitenza (Amm. 24; FF 173), ricordando che «le pecore del Signore lo seguirono nella tribolazione e nella persecuzione e nella ignominia, nella fame e nella sete, nell'infermità e nella tentazione e in altre simili cose e ne ricevettero dal Signore la vita eterna» (Amm. VI; FF 155).

f) Vivendo in tal maniera, i frati, con le loro opere, realizzano quanto dice l'Apostolo: «Qualunque cosa facciate, o con parole o con opere, tutto fate nel nome del Signore Gesù Cristo, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui» (Col. 3, 17); e nello stesso tempo imitano lo spirito e le opere di fede, di speranza e di carità del beato Francesco, il quale, mettendo in pratica il suo stesso motto: Dio mio e mio tutto, viveva in Gesù Cristo la piena comunione con Dio uno e trino.

TITOLO I

LA VITA E LO SPIRITO DI PREGHIERA

67 - § 1. Con la professione religiosa i frati si uniscono in modo totale a Dio sommamente amato così da essere con nuovo e speciale titolo destinati a servirlo ed onorarlo; perciò considerino primo e particolare dovere la contemplazione delle verità divine e la costante unione a Dio nell'orazione (can. 663, § 1).

§ 2. Con animo grato mettano in pratica il comandamento che il Signore diede ai suoi discepoli, con la parola e l'esempio, di pregare sempre, e seguano le parole di S. Francesco che raccomanda di desiderare sopra ogni cosa la perseveranza nella preghiera.

§ 3. In tale continuo spirito di preghiera e di devozione perseverino in tutta la loro vita e attività, sull'esempio del Serafico Padre che sembrava piuttosto la preghiera stessa anziché un uomo in preghiera.

68 - § 1. I frati procurino di avere sempre lo spirito del Signore e di ricercare la sua santa volontà e, unendo intimamente preghiera ed azione, pratichino una perfetta vita di unione con il Padre celeste partecipando ai misteri di Cristo.

§ 2. Dovendo i frati realizzare nella vita e nei costumi quanto appresero nello Spirito con la partecipazione ai misteri di Cristo, ciascuno, dopo essere stato in contatto più intenso con Dio attraverso la preghiera, sia sollecito nel conservare nella sua vita quotidiana l'unione con lo stesso Dio Padre ed accrescerla con opere di virtù.

§ 3. I frati imparino a considerare tutte le cose alla luce della fede, a vincere le difficoltà con la forza della speranza in attesa della gloria futura, e ad unirsi sempre più a Dio nella carità di Cristo, affinché in tutte le azioni della propria vita glorifichino il Padre.

TITOLO II

LA PREGHIERA LITURGICA

69 - Il mistero eucaristico è vertice e fonte di tutta la liturgia e la vita della Chiesa; la sua celebrazione sia pertanto il centro di tutta la vita spirituale ed apostolica dei singoli frati e della comunità.

70 - § 1. Tutti i frati, secondo l'esempio del Serafico Padre, hanno scelto di vivere in maniera particolare con Cristo crocifisso; perciò partecipino ogni giorno al Sacrificio eucaristico, imparino ad offrire se stessi con la Vittima divina, si nutrano alla mensa del Corpo del Signore, e di giorno in giorno si perfezionino, con la mediazione di Cristo, nell'unione con Dio e fra di loro, affinché Dio sia tutto in tutti.

§ 2. Perché più chiaramente sia manifesta la partecipazione della fraternità nell'unità del medesimo sacrificio, i frati cerchino di assistere insieme tutti i giorni alla liturgia eucaristica; inoltre sia incoraggiata, secondo l'opportunità, la concelebrazione dei sacerdoti.

71 - § 1. I frati tengano in grande considerazione la liturgia delle ore, dal momento che in essa viene con-

tinuata dalla Chiesa intera, raccolta e presente nei ministri a ciò deputati e in tutti i suoi membri uniti a loro nella preghiera, quella lode che Cristo sommo sacerdote iniziò nel mondo ed elevò al Padre unita con il sacrificio della vita.

§ 2. In ogni convento tutti i frati, legittimamente non impediti, celebrino in comune ogni giorno integralmente la liturgia delle ore.

§ 3. I frati celebrino la liturgia delle ore come previsto in *Principi e Norme*. Perciò procurino di celebrare in maniera più solenne, e lodevolmente con il canto, le Lodi e i Vespri, promovendo opportunamente la partecipazione dei fedeli a questi momenti di preghiera.

§ 4. Spetta al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, su proposta del capitolo conventuale, determinare quali ore canoniche dovranno essere recitate in comune in quelle comunità ove, per gravi ragioni, non sia possibile recitare la liturgia delle ore per intero.

72 - § 1. I chierici professi solenni devono recitare in privato le ore canoniche che non recitano in comune.

§ 2. I frati non chierici professi solenni, che non recitano in comune l'ufficio divino, sono tenuti a recitare in privato le ore canoniche o i *Padre nostro* secondo la Regola.

§ 3. Si esortano tutti i frati professi temporanei a recitare in privato, qualora non possano farlo in comune, le Lodi e i Vespri della liturgia delle ore o i *Padre nostro*.

73 - § 1. Poiché l'unione di vita con Dio si fonda e si accresce soprattutto mediante le azioni liturgiche, i frati vi si dispongano con un frequente studio dei testi liturgici, e vi partecipino come lo esige il proprio stato e la stessa natura della liturgia.

§ 2. Nelle sacre azioni liturgiche si segua fedelmente il rito della Chiesa e si osservi il calendario e il rituale dell'Ordine. Per motivi pastorali possono essere usati il messale, il rituale e il calendario della diocesi.

§ 3. Spetta al capitolo conventuale, con il consenso del Ministro provinciale, disporre le circostanze e l'ordine delle celebrazioni liturgiche e dei pii esercizi.

§ 4. Si abbia grande cura della chiesa, delle reliquie dei Santi, della suppellettile e delle altre cose destinate al culto liturgico.

TITOLO III

LE ALTRE AZIONI SACRE

74 - § 1. I frati, in conformità con la propria vocazione e secondo l'esempio di S. Francesco, onorino Cristo Signore presente nella Santissima Eucaristia con sacre azioni sia private che pubbliche, approvate dalla legittima autorità.

§ 2. Inoltre tutti i frati amino intrattenersi in intimo colloquio con Cristo Signore, nella adorazione personale e nella quotidiana visita comune alla Santissima Eucaristia.

75 - § 1. I frati abbiano sempre amore e venerazione, come se fosse lo stesso Corpo del Signore, anche

verso le divine Scritture, con le quali il Padre celeste viene amorevolmente incontro ai suoi figli e parla con essi per rafforzare la loro fede e la loro vita spirituale.

§ 2. I frati meditino continuamente in particolare modo il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, fonte di tutta la perfezione cristiana e fondamento della Regola del Serafico Padre Francesco.

§ 3. Pertanto, si accostino volentieri al sacro testo sia mediante la liturgia e le altre celebrazioni della parola di Dio, sia con una pia lettura o studio o in altra maniera.

76 - I frati si dedichino quotidianamente all'orazione mentale, dando ad essa uno spazio più ampio delle altre preghiere. Gli Statuti provinciali provvedano a determinare le modalità per l'esercizio di questa salutare pratica che dovrà occupare almeno mezz'ora al giorno.

77 - § 1. Ogni anno si tengano gli esercizi spirituali in comune per la durata di cinque giorni. I frati che non compiono gli esercizi in comune li facciano privatamente.

§ 2. Vi siano parimenti giorni di ritiro, durante i quali i frati si esercitino, con opportune meditazioni e istruzioni, nello studio della Regola e delle Costituzioni, e in pratiche di rinnovamento della vita, secondo i modi fissati negli Statuti provinciali.

§ 3. In ogni provincia, o in collaborazione tra diverse province, è opportuno che vi sia una casa di ritiro o eremo in cui i frati, che lo richiedono per ragionevoli motivi, possano dedicarsi più intensamente alla preghiera per un determinato periodo di tempo.

§ 4. È compito del Guardiano concedere la licenza di predicare nelle nostre chiese o oratori a coloro che egli sa essere riconosciuti idonei dal proprio Ordinario (cf. can. 765).

78 - § 1. I frati esprimano il loro amore filiale e lo spirito di consacrazione alla B. V. Maria con celebrazioni liturgiche, con pii esercizi e con la preghiera personale, sull'esempio e l'esortazione del Serafico Padre e, secondo le tradizioni dell'Ordine, non trascurino di recitare il rosario o la corona francescana.

§ 2. Tutti i frati venerino con fervorosa pietà la B. V. Maria nel mistero della Immacolata Concezione, come Patrona speciale dell'Ordine e nostra Regina; ne celebrino ovunque la festa con la massima solennità, rinnovando a Lei anche la consacrazione dell'Ordine, e con grande zelo propaghino il culto di questo mistero.

§ 3. Venerino ed imitino S. Giuseppe, Patrono dell'Ordine, mirabile esempio di vita religiosa.

79 - § 1. Si celebri pure con solennità la festa del Padre S. Francesco. I frati ne meditino costantemente la vita e le opere affinché il suo spirito serafico sia sempre presente nei suoi figli in tutta purezza.

§ 2. Con particolare devozione i frati cerchino di venerare e di imitare gli altri Santi del nostro Ordine, specialmente S. Antonio, dottore evangelico, e S. Bonaventura, dottore serafico.

80 - § 1. I frati si studino di alimentare la loro vita di unione con Dio anche con la pratica di altri pii eser-

cizi, per mezzo dei quali il Serafico Padre e gli antichi nostri confratelli erano soliti venerare e celebrare i misteri della vita di Cristo e della nostra salvezza.

§ 2. Per quanto riguarda le azioni liturgiche e le pie pratiche, si osservino sempre le norme della Chiesa; anche le devozioni e le orazioni private si ispirino al senso della liturgia.

TITOLO IV

LA PENITENZA

81 - I frati alimentino lo spirito del Signore e la docilità alla divina ispirazione anche con la penitenza evangelica e francescana, mediante la quale si uniscono alla passione di Cristo, si conformano sempre di più al mistero della Croce e si riempiono intensamente dell'amore di lui verso il Padre e verso gli uomini, conseguendo così un più sicuro dominio di sé ed una maggiore purezza interiore.

82 - I frati si accostino frequentemente al sacramento della Penitenza, per crescere nella purità di cuore e nella conversione al Padre.

83 - § 1. I frati si adoperino ad unire l'intima conversione dell'anima a Dio e la penitenza interiore con varie opere di mortificazione.

§ 2. Perciò offrano continuamente a Dio le tribolazioni, le infermità, le persecuzioni e i sacrifici di questa vita, che sono inerenti alla professione dei voti e alla vita comune, ed offrano infine in punto di

morte la vita stessa, come ultimo sacrificio nelle mani del Signore, sull'esempio di S. Francesco.

84 - I frati osservino fedelmente i tempi e i giorni di penitenza prescritti per tutta la Chiesa, secondo le disposizioni delle chiese locali.

85 - I tempi di penitenza propri dell'Ordine da osservarsi sono i seguenti:

- a) per comando della Regola: dalla festa di tutti i Santi fino alla Natività del Signore, e ogni venerdì dell'anno.

In questi tempi penitenziali i frati devono osservare il digiuno oppure altre forme di penitenza che il Ministro provinciale con il suo Definitorio avrà stabilito, secondo i tempi e i luoghi;

- b) in forza delle presenti Costituzioni: la vigilia dell'Immacolata Vergine Maria e del Serafico Padre S. Francesco.

In queste due vigilie si osservino le norme penitenziali degli Statuti provinciali.

CAPITOLO IV

LA COMUNITÀ FAMILIARE DEI FRATI

Introduzione Spirituale

a) «Il nostro Ordine è quasi un sinodo generale che si raccoglie da ogni parte del mondo sotto una sola norma di vita» (2 Cel. 192; FF 778). Con queste parole il beato Francesco descrive la sua serafica religione, che egli più propriamente chiama fraternità e i cui membri egli afferma chiaramente sono uniti appunto tra di loro da vincoli e relazioni fraterne. E benché egli desse ai suoi seguaci diversi uffici e mansioni, tuttavia li considerava «tutti fratelli sia i ministri che gli altri» (Rnb 22) «e tutti i frati, predicatori, oranti, lavoratori, sia chierici che laici» (Rnb 17; FF 47)

Perciò «fu suo desiderio costante e vigile premura mantenere tra i figli il vincolo dell'unità, in modo che vivessero concordi nel grembo di una sola madre quelli che erano stati attratti dallo stesso spirito e generati dallo stesso padre» (2 Cel. 191; FF 777). Da ciò «risalta la bellezza di questa beata famiglia, che per le sue molteplici qualità forma la gioia del padre di famiglia» (2 Cel. 192; FF 778).

b) Il Serafico Padre percepiva chiaramente la sua istituzione come fraternità e di continuo voleva che si formasse ad immagine sia della comunità degli Apostoli che il Signore chiamò «e ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare» (Mc. 3, 14), sia anche di tutta la Chiesa nella

quale i fedeli sono resi membra di Cristo nella comunione della fede e della carità, come nella Chiesa primitiva nella quale la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola.

Perciò prega tutti i suoi frati sia i ministri che gli altri, ossia tutta la comunità: « Vigilate e pregate in ogni tempo, affinché possiate stare sicuri davanti al Figlio dell'uomo... E a lui ricorriamo come al pastore e vescovo delle anime nostre, il quale dice: Io sono il buon Pastore... Voi siete tutti fratelli... poiché uno solo è il vostro Padre, quello che è nei cieli... Dove sono due o tre riuniti in mio nome, ci sono io in mezzo a loro... Custodiamo dunque le parole, la vita e la dottrina e il santo Vangelo di colui che si è degnato pregare per noi... «Padre santo custodisci nel nome tuo coloro che mi hai dato, affinché siano una cosa sola come noi» (Rnb 22; FF 61-62).

c) San Francesco, fin dalla dichiarazione iniziale della sua Regola, espone l'intima connessione e lo scambievole influsso tra la vita evangelica caratterizzata dai voti e dall'apostolato, e la vita comunitaria, quando prescrive che l'una e l'altra in modo unitario costituiscano la vita integrale dei frati minori. E questa i frati sono tenuti a professare «vivendo in obbedienza, senza proprio e in castità» perseverando in comunione fraterna e obbediente con S. Francesco e i suoi successori.

Perciò il beato Francesco esorta gli stessi frati: «Perseverate nella disciplina e nella santa obbedienza e adempite con proposito buono e fermo quelle cose che avete promesso. Il Signore Dio si offre per voi come per dei figli» (Lett. Ord.; FF 216), come premio cioè della professione dei voti e della disciplina comune.

d) Il Serafico Padre era solito convocare presso di sé i suoi frati per parlare con loro del regno di Dio; e anche i frati desideravano vivamente ritrovarsi insieme con il beato Francesco per manifestarsi vicendevolmente i sentimenti dell'animo e per incoraggiarsi alla conversione della vita (cf. I Cel. 30; FF 368). «Avendo disprezzato tutte le cose terrene ed essendo immuni da qualsiasi amore egoistico, dal momento che riversavano tutto l'affetto del cuore in seno alla comunità, cercavano con tutto l'impegno di donare perfino se stessi per venire incontro alle necessità dei fratelli. Erano felici quando potevano riunirsi, più felici quando stavano insieme; ma era per tutti pesante il vivere separati, amaro il distacco, doloroso il momento dell'addio» (I Cel. 39; FF 387).

Questi modi di stare insieme mostrano i frati radunati in ogni genere di capitoli. Spesso infatti il beato Francesco prescrive ai frati e ai ministri di radunarsi insieme al Ministro generale nei capitoli nei quali egli dà il suo saluto agli «amatissimi frati... in Colui che ci ha redenti e ci ha lavati nel suo prezioso sangue» (Lett. Ord.; FF 215), e ad essi rivolge salutari esortazioni.

Ed esorta pure i Ministri provinciali affinché ciascuno si impegni molto spesso a «riunirsi con i suoi frati... per trattare delle cose che riguardano Dio» (Rnb 18; FF 50). E nel capitolo conventuale e «ovunque si troveranno i frati, si mostrino familiari tra loro» (Rb 6; FF 90).

e) «Illuminato con una risposta dal cielo [S. Francesco] comprese che egli era stato mandato dal Signore a questo scopo: guadagnare a Cristo le anime... l'uomo di Dio», perciò, insieme con gli altri compa-

gni, andò ad abitare in un tugurio abbandonato», e in seguito... divenuto «araldo del Vangelo, incominciò a percorrere città e villaggi e ad annunciarvi il regno di Dio» (LM IV, 2, 3, 5; FF 1066, 1067, 1072).

Questa comune attività di apostolato di tutto l'Ordine è bene incoraggiata ed espressa da questa esortazione apostolica di S. Francesco ai suoi frati: «tutti gli uomini della terra, che sono e saranno, noi tutti frati minori, servi inutili, umilmente preghiamo e supplichiamo di perseverare nella vera fede e nella penitenza, poiché diversamente nessuno può essere salvo» (Rnb 23; FF 68).

f) E dopo che dal beato Francesco fu istituita la Fraternità dei frati Minori, «moltissimi, infiammati dalla sua predicazione, si vincolavano alle nuove leggi della penitenza, secondo la forma indicata dall'uomo di Dio. Il servo di Cristo stabilì che la loro forma di vita si denominasse Ordine dei fratelli della penitenza.

C'erano anche delle Vergini, che si consacravano a perpetua castità; tra esse, Chiara, vergine carissima a Dio, che fu la prima pianticella... che fu, in Cristo, la figlia del padre San Francesco, poverello, e la madre delle Povere Dame» (LM IV, 6; FF 1073).

In seguito lo stesso primo Ordine, come fertile albero, produsse diverse famiglie di Frati Minori. Perciò è sommamente conveniente che tutti coloro che hanno come unico padre S. Francesco, coltivino costantemente la comunione fraterna, affinché sempre e dovunque fiorisca la pienezza del carisma francescano.

TITOLO I

LA VITA FRATERNA FRANCESCANA

86 - § 1. Per meglio promuovere ed esprimere la comune professione dei voti, i frati praticano una forma comune di vita e si raccolgono in una vera comunità, radicata e fondata nella carità, legata dagli stessi vincoli spirituali e giuridici, e strutturata sul modello della comunità ecclesiale.

§ 2. Poiché i frati devono ogni giorno costruire la loro comunione di vita, ognuno utilizzi il dono ricevuto per il bene del fratello, e tutti insieme per il bene comune; perciò si sforzino di realizzare e di essere fedeli ad una forma di vita che accresca e renda manifesta nei singoli conventi, nelle province e in tutto l'Ordine la vera fraternità, ossia la famiglia dei frati.

87 - § 1. Nell'ambito dell'Ordine, della provincia e del convento si favoriscano opportune e vicendevoli relazioni tra i frati al fine di promuovere l'unità di vita, di governo, di formazione e apostolato.

§ 2. Per suscitare e conservare il senso di collaborazione e responsabilità tra i singoli frati, si favorisca in tempo e modo opportuno un dialogo di informazione e consultazione tra i frati, sia nei capitoli e Definitorii che nei colloqui familiari e personali.

§ 3. È dovere di tutti i frati cooperare per conoscere meglio la volontà di Dio; essi poi sempre e volentieri mettano in pratica le decisioni dei Superiori, ai quali spetta guidare la comunità secondo la Regola e le Costituzioni.

88 - § 1. La comunione della carità fraterna sia promossa in modo speciale mediante i capitoli generali e provinciali, nei quali rispettivamente la fraternità di tutto l'Ordine e di tutta la provincia, riunita nel nome del Signore, si deve manifestare, confermare e perfezionare.

§ 2. È soprattutto nel capitolo conventuale che si deve promuovere la carità fraterna. In esso, infatti, i frati hanno tutta la possibilità di trattare, nel nome del Signore, le cose che riguardano la vita spirituale, familiare e apostolica, o nella forma di un fraterno consenso, o come consiglio del Guardiano a norma delle Costituzioni, o come autorità collegiale.

§ 3. Tutti i frati che ne hanno il diritto, secondo il n. 202 delle Costituzioni, devono partecipare con vivo senso di responsabilità al capitolo conventuale manifestando umilmente e liberamente il proprio parere, offrendo la collaborazione della personale esperienza per la soluzione dei problemi e per le iniziative comuni da programmare e realizzare.

89 - § 1. L'osservanza della vita comune non impedisca né limiti le legittime iniziative dei singoli frati, le quali anzi devono essere stimolate, considerate e ordinate secondo i bisogni e il vantaggio della comunità e degli stessi frati.

§ 2. I frati tuttavia non cerchino solo quello che è a proprio vantaggio né esercitino le proprie attività quasi avulsi dalla comunità, né pospongano il bene della fraternità all'interesse personale.

90 - § 1. I Superiori esercitino l'autorità verso i frati in modo da far loro comprendere l'amore con cui Dio

li ama; li guidino all'unità della carità, e abbiano molto a cuore il bene spirituale e temporale della comunità e dei singoli frati.

§ 2. I frati amino i propri Superiori e obbediscano loro con lieto animo, prendano parte con la preghiera e con l'opera alle loro sollecitudini, in modo che essi possano adempiere più fruttuosamente il loro ufficio.

91 - § 1. I frati dimostrino sempre il loro vicendevole amore con gesti di squisita umanità; si aiutino scambievolmente in ogni genere di servizi spirituali e materiali, favorendo la maturazione e l'operosità di ciascuno.

§ 2. I frati evitino giudizi, parole ed azioni che in qualsiasi modo possano impedire o turbare la pace, la carità e i doveri dell'amore fraterno; vigilino attentamente che nella comunità non sorgano divisioni o preferenze personali a motivo della differenza di condizione o di età; differenza che anzi deve offrire nuovi motivi di carità e di unità. Perdonino poi prontamente ogni eventuale offesa ricevuta.

92 - § 1. I Superiori e gli altri frati esercitino una continua e premurosa carità a favore dei frati più anziani o malati; e si provveda ad aiutarli spiritualmente, soprattutto per mezzo dei sacramenti.

§ 2. I frati infermi manifestino senza timore il proprio stato, perché si possa provvedere ad essi ciò che è necessario per recuperare la salute o almeno alleviare le pene e gli incomodi della malattia; e sappiano che, offrendo a Dio la loro infermità, contribuiscono in

massimo grado alla propria santificazione, alle opere di apostolato e alla vita della comunità.

TITOLO II

LE PRATICHE DELLA VITA COMUNE

93 - § 1. La natura stessa e la disciplina della fraternità esigono che i frati compiano alcune azioni in comune e convergano in alcune forme esterne di vita quali mezzi adatti per rinsaldare ed esprimere l'unità di una vita comune.

§ 2. Le attività che sono svolte in maniera personale, secondo le esigenze della vita spirituale o dell'apostolato del singolo frate, siano coordinate con le finalità della comunità.

94 - Nel capitolo conventuale si stabilisca un opportuno orario per gli atti della comunità, lo si armonizzi con le necessità della vita spirituale e apostolica dei singoli frati, e sia confermato dal Superiore maggiore.

95 - § 1. I frati siano fedeli nella partecipazione comunitaria alle celebrazioni liturgiche e alle altre sacre azioni; e così diffondano la ricchezza interiore, alimentata dalla comunione liturgica, sia nell'apostolato comunitario sia in tutta la vita familiare.

§ 2. I frati, che costituiscono una medesima famiglia, partecipino pure alla stessa mensa comune, esprimendo così il mutuo amore e la somiglianza con il convito eucaristico. Alla mensa si faccia precedere una breve lettura spirituale.

§ 3. Cerchino di prendere parte attivamente e lietamente anche alla ricreazione comune e alla conversazione fraterna.

§ 4. I frati adempiano con gioia ai doveri della famiglia e alla cura della casa; e, trovandosi fuori, amino rimanere uniti con il pensiero alla propria comunità.

96 - § 1. Per meglio custodire l'intimità e la libertà della vita comune, non sia permesso agli estranei, se non per giusto motivo, l'accesso alle parti interne del convento.

§ 2. È competenza dei Superiori maggiori definire o mutare i limiti della clausura; il Guardiano invece, per una causa ragionevole, può solo sospenderla per singoli casi.

§ 3. Si favorisca il silenzio, utile al lavoro, allo studio e allo spirito di preghiera. Nel fare uso degli strumenti di comunicazione si osservi la necessaria discrezione e si eviti tutto quanto può nuocere alla propria vocazione e mettere in pericolo la castità di una persona consacrata (can. 666).

§ 4. I frati del nostro Ordine e delle altre famiglie francescane, come pure gli ospiti che giungono ai nostri conventi, siano accolti con religiosa carità e ospitalità.

97 - § 1. L'abito religioso dei frati, che è segno della nostra consacrazione e fraternità e testimonianza di povertà, sia semplice e modesto, povero e decente, costituito dalla tonaca con cappuccio di colore nero e dal cingolo bianco. L'abito di color cenerino si può

usare in alcuni luoghi per una causa ragionevole, che dovrà essere comprovata dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

§ 2. È cosa lodevole portare appesa al cingolo, secondo l'usanza, la corona francescana della Beata Vergine Maria.

§ 3. I frati portino l'abito dell'Ordine. Il Ministro generale tuttavia può concedere l'uso di un abito diverso, per cause particolari e per tutta la loro durata.

98 - § 1. È conveniente che i frati in viaggio, sostando in città o paesi dove ci sono conventi dell'Ordine, si rechino in essi per quanto è possibile.

§ 2. Le vacanze siano concesse secondo gli Statuti provinciali e secondo le diversità dei tempi e delle necessità, però in quella forma che si addice a religiosi.

99 - § 1. Verso i genitori, parenti e benefattori, per i quali si prega in privato e in comune, i frati adempiano all'obbligo della gratitudine a loro edificazione e profitto spirituale.

§ 2. I frati, che hanno scelto di servire unicamente Dio, non si immischino inopportuno negli affari dei parenti; ma, se questi si trovano in necessità, i Superiori, con prudente giudizio e carità, procurino di aiutarli.

§ 3. I benefattori insigni dell'Ordine o della provincia potranno essere annoverati tra i figli ed amici spirituali dell'Ordine o della provincia dai rispettivi Ministri, ad essi sia comunicata, con apposito documento, la partecipazione a tutte le grazie spirituali del nostro Ordine.

100 - Tutti quelli che lavorano presso di noi siano trattati con giustizia e carità, siano aiutati nella loro vita cristiana, e siano equamente retribuiti secondo il contratto di lavoro a norma delle leggi civili vigenti,

101 - I frati godano di essere stimati minori e si mostrino familiari fra di loro. Quando è richiesto l'ordine di precedenza, si osservino gli Statuti generali.

TITOLO III

IL DOVERE DELLA CARITÀ VERSO I DEFUNTI

102 - § 1. Poiché è cosa buona e salutare pregare per i defunti affinché siano assolti dai loro peccati, i frati abbiano massima cura e sollecita carità verso tutti i nostri frati, parenti, amici e benefattori che hanno lasciato questo mondo. Le anime dei frati e di tutti i fedeli defunti, per i quali i frati secondo il mandato della Regola sono tenuti a pregare, siano aiutate con pii suffragi.

§ 2. Per i frati, i parenti, gli amici e i benefattori defunti, in ogni convento si celebri mensilmente una Messa a cui i frati parteciperanno; se impediti, assistano ad un'altra Messa o recitino i Vespri.

§ 3. Il giorno dopo la commemorazione dei defunti, si compiano i suffragi come indicato nel paragrafo precedente; e tutti i sacerdoti celebrino il sacrificio della Messa per gli stessi defunti.

§ 4. Gli Statuti generali e provinciali fissino con molta accuratezza gli altri suffragi.

TITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE COMUNE DEI BENI

103 - § 1. Per l'amministrazione dei beni della fraternità, la responsabilità principale risiede e si esercita nei capitoli conventuali, provinciali e generali. Il capitolo generale e provinciale, con le debite cautele, possono demandare espressamente al rispettivo Ministro con il suo Definitorio la facoltà di trattare questioni straordinarie.

§ 2. L'amministrazione ordinaria e giornaliera è di competenza degli ufficiali, eletti per ballottazione nei rispettivi capitoli, e sotto la dipendenza dei Superiori, cui spetta vigilare che i beni siano saggiamente amministrati.

§ 3. Alla validità della alienazione, permuta o locazione, occorre il permesso scritto del rispettivo Superiore e del suo consiglio, a norma degli Statuti. Quando poi si tratta di un affare la cui cifra superi quella stabilita dalla Santa Sede, o di oggetti donati alla chiesa come «ex voto», o cose di particolare valore storico o artistico oltre il permesso scritto del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, si richiede anche la licenza della Santa Sede.

104 - Il convento, la provincia, l'Ordine stesso e le altre persone giuridiche dell'Ordine previste dagli Statuti provinciali abbiano anche un riconoscimento civile; siano quindi nominati i rispettivi rappresentanti legali i quali, per sé o per mezzo di delegati, sotto la dipendenza dei Superiori, siano capaci di atti amministrativi giuridicamente validi secondo la legge ci-

vile. Se tutto questo non fosse possibile, si provveda in altro modo opportuno.

105 - § 1. Unica sia l'amministrazione del convento, della provincia e dell'Ordine; ad essa devono confluire le sotto-amministrazioni dei vari uffici, istituzioni, lasciti e simili.

§ 2. L'intera amministrazione del convento, della provincia e dell'Ordine sia affidata all'esattore e all'economista dal rispettivo capitolo. L'esattore abbia cura di raccogliere tutti gli introiti, di aiutare l'economista e con lui vigilare sui libri di amministrazione. L'economista poi faccia le spese entro i limiti della sua competenza e procuri le cose necessarie per il sostentamento materiale della comunità. Gli incarichi di esattore ed economista possono essere cumulati con l'approvazione degli Statuti.

106 - § 1. L'ufficio di Superiore maggiore è incompatibile con l'incarico di esattore o di economista.

§ 2. Il Guardiano non può esercitare l'incarico di esattore o di economista del convento, salvo in caso di necessità, che deve essere comprovata dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio; questa facoltà deve essere data per iscritto e se ne deve registrare l'attestato nel libro di amministrazione.

107 - § 1. Il capitolo conventuale determini gli affari di amministrazione che possono abitualmente essere compiuti di ufficio dal Guardiano e dagli altri ufficiali.

§ 2. Il capitolo provinciale dichiari quali sono i beni e le amministrazioni proprie della provincia; sta-

bilisca sia la competenza personale del Ministro provinciale, sia quella che esige il consenso del suo Definitorio, sia quella del capitolo conventuale, sia le modalità secondo le quali i conventi devono versare i loro contributi alla provincia.

§ 3. Il capitolo generale dichiara quali sono i beni e le amministrazioni dell'Ordine; determini sia la competenza personale del Ministro generale, sia quella che esige il consenso del suo Definitorio, e con votazione deliberativa stabilisca i contributi da parte delle province e delle custodie generali per le necessità dell'Ordine e per le province più bisognose.

108 - § 1. Si guardino i frati, specialmente gli amministratori, non solo da ogni atto illegittimo e da illeciti traffici, ma anche da ogni parvenza di accumulazione e di commercio.

§ 2. Siano rispettati i contratti regolarmente stipulati dagli ufficiali, e si paghi con esattezza e premura il prezzo degli acquisti.

§ 3. Non si contraggano debiti se non c'è la certezza che con le entrate ordinarie, o in altro modo preciso, si possa soddisfare agli interessi e rimborsare l'intero capitale senza eccessivo ritardo.

109 - § 1. Se un ufficiale avrà effettuato un atto a nome e per incarico del capitolo o del Superiore maggiore con il consenso del suo Definitorio, ne risponda la rispettiva persona giuridica, non la persona giuridica superiore.

§ 2. Nessun frate può in alcun modo partecipare all'amministrazione di beni di una persona fi-

sica o giuridica estranea all'Ordine, se non in caso straordinario e con il permesso scritto dato dal Superiore maggiore.

§ 3. Se un frate viola una legge o cagiona un danno per colpa o dolo personale, è tenuto a risponderne lui solo.

110 - Spetta ai capitoli stabilire libri uniformi per l'amministrazione e le norme per l'assicurazione sia dei frati sia dei beni, come pure circa una sicura collocazione di denaro o titoli; gli Statuti fissino con accuratezza queste ed altre cose del genere.

111 - § 1. Gli ufficiali, sotto la vigilanza dei Superiori, registrino esattamente e fedelmente tutti i redditi, le spese, tutti gli affari e i mutamenti economici nei libri di amministrazione, dai quali devono risultare chiaramente e distintamente lo stato e i resoconti di tutta l'amministrazione e delle singole sottoamministrazioni.

§ 2. Prima che i resoconti vengano resi pubblici, i libri di amministrazione siano firmati dai Superiori e dagli ufficiali, siano posti in visione ai frati nel tempo e nel modo più conveniente, e si sottopongano anche all'esame del Visitatore.

112 - § 1. Poiché è la comunità stessa ad essere responsabile di tutto, nel capitolo conventuale si facciano i resoconti degli introiti e delle spese di qualsiasi amministrazione e si sottopongano al giudizio dei capitolari. Annualmente poi si mandi al Ministro provinciale la relazione amministrativa del convento, a meno che gli Statuti provinciali non stabiliscano diversamente.

§ 2. Nei conventi dove i frati di famiglia sono meno di tre, il Guardiano stesso, a norma degli Statuti, mandi al Ministro provinciale una relazione scritta di tutta l'amministrazione, firmata dall'altro frate; negli affari per i quali si richiederebbe il consenso del Capitolo conventuale, deve ottenere il consenso scritto del Ministro, dopo aver interpellato l'altro frate.

113 - Si tratti dell'amministrazione economica dell'Ordine e delle province sia nel Definitorio generale e provinciale, sia nei rispettivi capitoli, secondo i propri Statuti.

TITOLO V

LE RELAZIONI CON LE ALTRE FAMIGLIE FRANCESCANE

114 - § 1. Siano coltivate relazioni di fraterna comunione e cooperazione con i frati delle altre famiglie del Serafico Padre S. Francesco; perciò i nostri frati promuovano opportune iniziative e collaborino alle iniziative delle altre famiglie, al fine di consolidare la vita e l'apostolato dell'Ordine Serafico.

§ 2. Si promuova, inoltre, l'unità dello spirito francescano nel primo e nel secondo Ordine, nelle Congregazioni e Istituti francescani e nell'Ordine Francescano Secolare, affinché si manifesti in pieno il carisma serafico.

115 - § 1. I Superiori maggiori esercitino la loro autorità e curino l'assistenza spirituale nelle case delle

religiose affiliate o aggregate al nostro Ordine, come stabilito nelle loro rispettive costituzioni, e vi effettuino le visite canoniche, a norma del diritto.

§ 2. I Superiori provvedano loro con premura confessori capaci, predicatori, assistenti spirituali e cappellani; tutti costoro promuovano efficacemente la vita contemplativa delle monache, la quale deve avere sempre un posto privilegiato nella Chiesa, e la vita spirituale e apostolica delle altre religiose.

116 - § 1. I frati, e specialmente gli assistenti spirituali espressamente nominati, aiutino l'Ordine Francescano Secolare nella vita di perfezione e nella collaborazione alle opere di apostolato, in modo che i suoi membri possano efficacemente adempiere nella Chiesa e nella società la loro missione.

§ 2. Il Ministro generale ovunque, il Ministro provinciale nella propria provincia, hanno la facoltà, a norma del diritto e delle rispettive costituzioni, di disporre tutto quanto riguarda l'erezione e l'assistenza delle fraternità dell'Ordine Francescano Secolare.

§ 3. Affinché ogni attività sia convenientemente animata e coordinata, il superiore competente scelga con molta cura l'assistente per l'Ordine Francescano Secolare, secondo la Regola e le Costituzioni generali dell'Ordine Francescano Secolare.

TITOLO VI

LA TUTELA DELLA VITA FRATERNA

117 - § 1. Se qualche frate si trova in difficoltà, sia aiutato tempestivamente dagli altri frati e in modo particolare dai Superiori. Se la situazione o la carità lo suggerisce, sia ammonito con discrezione e fraternamente corretto.

§ 2. Quelli poi che hanno lasciato l'Ordine, siano seguiti da tutti con fraterna carità; si preghi istantemente il Signore per essi e ci si mostri verso di loro sempre veri fratelli.

118 - § 1. Sono privi di voce attiva e passiva:

- a) l'esclaustrato per qualunque motivo, nei primi sei mesi dopo il suo rientro;
- b) chi ha chiesto al Ministro generale e provinciale la riduzione allo stato laicale o l'indulto di secolarizzazione, finché è in corso la domanda presso i Superiori ecclesiastici;
- c) chi, dopo aver illegittimamente abbandonato l'Ordine, vi è stato riammesso, per il periodo di tre anni dalla sua riammissione.

§ 2. Per comminare altre pene si osservino le norme del diritto comune.

119 - § 1. La dimissione di un novizio compete al proprio Superiore maggiore; in caso di urgente necessità, il novizio può essere dimesso dal Superiore locale con il consenso del suo capitolo.

§ 2. Per quanto riguarda l'assenza dalla casa religiosa, l'esclaustrazione, l'indulto di uscire dall'Or-

dine e la dimissione dei frati, sia di voti temporanei che solenni, si osservi il diritto comune (cann. 665, § 1; 686, §§ 1-3; 688, § 2; 691; 695-702).

§ 3. In qualsiasi caso di dimissione, si notifichi al frate il motivo di questa decisione e gli si conceda piena facoltà di esporre le proprie ragioni; tuttavia prima di procedere al decreto di dimissione, gli sia data la possibilità, a norma del diritto, di uscire spontaneamente dall'Ordine.

CAPITOLO V

LA VITA APOSTOLICA DEI FRATI

Introduzione Spirituale

a) Il Serafico Padre S. Francesco, che considerava come vocazione la capacità di lavorare e la chiamò grazia, confessa: «e io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare, e tutti gli altri frati voglio che lavorino di lavoro quale si conviene all'onestà» (Test.; FF 119).

«E i frati che sanno lavorare lavorino ed esercitino quel mestiere che già conoscono, se non sarà contrario alla salute della loro anima e che onestamente potranno fare» (Rnb 7; FF 24).

«Coloro che non sanno, imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tenere lontano l'ozio» (Test.; FF 119).
«Tutti i frati cerchino di darsi alle opere buone... perciò i servi di Dio devono sapere sempre dedicarsi alla preghiera e a qualche opera buona» (Rnb 7; FF 25).

b) Indicò pure il modo e le disposizioni dei frati nel lavoro: «lavorino con fedeltà e con devozione, così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione al quale devono servire tutte le altre cose temporali» (Rb 5; FF 88).

«Tutti i frati, in qualunque luogo si trovino per servire presso altri o per lavorare... né presiedano... né accettino alcun ufficio che generi scandalo o che porti danno alla loro anima; ma siano minori e sottomessi a tutti» (Rnb 7; FF 24).

c) Il santo Padre Francesco, chiamato da Cristo Signore al ministero apostolico con le parole: «... va', ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina... subito si dispone ad obbedire e si concentra tutto su questo invito» (2 Cel. 10; FF 593). Avendo ascoltato le parole del Vangelo sulla missione degli Apostoli, «subito, esultante di Spirito Santo, esclamò: Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore!» (1 Cel. 22; FF 356). Francesco infatti, uomo cattolico ed apostolico, «non si riteneva amico di Cristo, se non amava le anime che Egli ha amato» (2 Cel. 172; FF 758).

d) Araldo del gran re, il Serafico Padre per molte regioni «con le opere ha additato la via e la vera dottrina del Figlio di Dio» (1 Cel. 89; FF 475) e ha comandato ai suoi frati: «Andate, carissimi, a due a due per le varie parti del mondo e annunciate agli uomini la pace e la penitenza in remissione dei peccati; e siate pazienti nelle persecuzioni... » (1 Cel. 29; FF 366) e li incita all'operosità: «poiché vi mandò per il mondo intero affinché testimoniate la sua voce con la parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno onnipotente eccetto Lui» (Lett. Ord.; FF 216).

e) Lo stesso Francesco, servo del Dio altissimo, lasciati i Saraceni, «si mise a percorrere la terra, e solcandola col vomere della parola di Dio, vi seminava il seme di vita, che produce frutti benedetti» (1 Cel. 56; FF 419).

Mandò i suoi frati come missionari alle genti e scrisse: «Quei frati che per divina ispirazione vorranno andare fra i Saraceni e altri infedeli, vadano con il permesso del loro ministro e servo.

Il ministro poi dia loro il permesso e non li ostacoli se vedrà che essi sono idonei ad essere mandati; infatti dovrà rendere ragione al Signore, se in queste come in altre cose avrà proceduto senza discrezione. I frati poi che vanno fra gli infedeli, possono ordinare i rapporti spirituali in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani.

L'altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di Dio perché credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo... e siano battezzati, e si facciano cristiani...» (Rnb 16; FF 42-43). Infatti «la più perfetta di tutte, in cui non ha nessuna parte la carne e il sangue, riteneva fosse l'ubbidienza per cui si va "per divina ispirazione tra gli infedeli" sia per la salvezza del prossimo, sia per il desiderio del martirio. Chiedere questa, la giudicava cosa molto gradita a Dio» (2 Cel. 152; FF 736).

Tutti i frati tengano dunque sempre presenti queste parole di ammonizione del Serafico Padre: «È grande vergogna per noi servi del Signore il fatto che i santi operano con i fatti e noi raccontando e predicando le cose che essi fecero ne vogliamo ricevere onore e gloria» (Amm. VI; FF 155).

TITOLO I

IL FONDAMENTO DELL'ATTIVITÀ FRANCESCA

120 - § 1. Il ministero della Chiesa è stato divinamente istituito perché, diffondendo per tutta la terra il regno di Cristo a gloria di Dio Padre, partecipi la salvezza

della redenzione a tutti gli uomini e per mezzo loro il mondo intero sia ordinato a Cristo. I frati, partecipando in vari e specifici modi a questo ministero, si sforzino di perseguire una vita apostolica orientata allo stesso fine con tutta la loro dedizione.

§ 2. L'Ordine partecipa a questa missione e la esercita mediante tutti i suoi membri: sia per mezzo dei sacerdoti cui è affidato il ministero dell'ordine sacro, sia per mezzo degli altri frati che, partecipando allo stesso ministero con la loro vocazione cristiana e religiosa, hanno un loro posto nella missione della Chiesa.

§ 3. Poiché il Serafico Padre ha proposto a sé e al suo Ordine di partecipare anche con l'attività apostolica alla missione della Chiesa, i frati si impegnino anche nelle opere esterne di apostolato; pertanto tutta la loro vita religiosa sia permeata di spirito apostolico e tutta la loro attività apostolica sia informata da spirito religioso.

121 - § 1. I frati, con la professione dei consigli evangelici, consacrano in modo particolare tutte le loro energie a manifestare al mondo, con le parole e con le opere, il messaggio di Cristo e a comunicarne la grazia, così che possano permeare dello spirito del Vangelo le varie collettività e i vari ambienti, testimoniando l'avvento del Regno di Cristo.

§ 2. Il primo apostolato dei frati è quello di vivere fra gli uomini una vita evangelica in carità, povertà, semplicità e umiltà.

122 - § 1. Il lavoro dei frati, di qualunque genere sia, mostri sempre la genuina caratteristica di fraternità e di minorità.

§ 2. Da veri frati minori, si mostrino a tutti sempre disponibili per il servizio alla Chiesa e l'aiuto alle persone. Compiano con animo lieto gli uffici più umili, anche senza attendersi ricompense e, tra i vari mezzi idonei, preferiscano i più poveri e adottino la maniera più semplice.

§ 3. Il lavoro della fraternità esprima la sua unità interiore, e divenga fermento di un sempre più efficace apostolato.

123 - § 1. I frati lavorino in modo tale da non affievolire lo spirito di orazione e di devozione; anzi alimentino sempre di più la preghiera e così santifichino e rendano fecondo lo stesso lavoro.

§ 2. Fin dall'inizio della formazione, si abbia la massima cura che i frati siano educati alla responsabilità e spontaneità sia nel lavoro che nella preghiera.

124 - § 1. Le varie opere di apostolato vengano assunte in fraterna concordia, e i Superiori le assegnino ai singoli frati tenendo conto delle loro inclinazioni e capacità.

§ 2. Tutti i frati, specialmente quelli esperti in speciali lavori o uffici, prestino volentieri una fraterna collaborazione alle altre comunità.

§ 3. Nella progettazione e realizzazione di iniziative, i frati cerchino di operare, in quanto possibile, comunitariamente.

§ 4. I frati siano ben attenti ad evitare di portare fratture all'unità o alla testimonianza di fraternità con impegni assunti in modo personale.

TITOLO II

GLI SPAZI E LE FORME DELL'ATTIVITÀ DEI FRATI

125 - § 1. I frati realizzino l'apostolato nelle sue varie forme, sia con l'attività pastorale, intellettuale e manuale, sia con la loro testimonianza di presenza francescana.

§ 2. I frati, sensibili alle urgenti necessità del nostro tempo, con audace fiducia spirituale, secondo le direttive della Chiesa, sperimentino nuove vie sia nella scelta che nell'esercizio dell'apostolato.

§ 3. Quantunque nessuna forma di apostolato sia estranea all'Ordine, si scelgano tuttavia quelle attività che, per l'utilità della Chiesa e le necessità di tempo, di luogo e di persone, urgono maggiormente, lasciando quelle che al momento presente vengono riconosciute meno efficaci o meno opportune.

§ 4. I frati imparino a conoscere la società degli uomini fra cui vivono, ad essere in comunione con loro e ad offrire ad essi il proprio servizio pastorale.

126 - § 1. L'attività pastorale dei frati abbia come fine che i fedeli, resi consapevoli della volontà del Padre celeste attraverso la predicazione del Vangelo, incorporati al mistico corpo di Cristo per mezzo dei sacramenti e con la partecipazione all'Eucaristia, uniscano la propria vita e la propria morte al sacrificio di Cristo-capo nel mistero pasquale.

§ 2. Il ministero della predicazione e dei sacramenti, mediante il quale la Chiesa rende presente Cristo autore della salvezza, è affidato in modo speciale

ai frati insigniti dell'ordine sacro; ma in esso anche gli altri frati hanno importanti compiti da svolgere.

§ 3. Per mezzo della predicazione, la fede viene suscitata nel cuore dei non fedeli e alimentata nel cuore dei fedeli; per mezzo dei sacramenti si realizza e si accresce l'unione con Cristo, annunziato nella predicazione.

127 - I frati si adoperino alacramente perché le chiese principali o di singolare importanza siano centri di irradiazione di vita cristiana, di culto liturgico e di accurata attività pastorale.

128 - § 1. I frati esercitino il ministero della parola secondo i propri carismi e a vantaggio ed edificazione dei fedeli, applicando alle reali situazioni della vita la perenne verità del Vangelo, con brevità di parola e adoperando anche i più efficaci mezzi di comunicazione sociale.

§ 2. Poiché la predicazione deve attingersi soprattutto alle fonti della Sacra Scrittura e della liturgia, come annunzio delle meraviglie di Dio nella storia della salvezza o mistero di Cristo, i frati leggano e ascoltino quotidianamente la parola di Dio per poter più adeguatamente comunicare agli altri le verità meditate.

§ 3. I frati annunzino il mistero di Cristo e il suo Vangelo di pace, di carità, di penitenza o conversione, ed esortino gli uomini all'onestà della vita secondo le leggi del Vangelo.

§ 4. Affinché la predicazione sia efficace, i frati si preparino diligentemente e, con il continuo eserci-

zio, raggiungano una speciale competenza nella predicazione pastorale.

129 - § 1. I frati ritengano il ministero della grazia come lo scopo principale della Chiesa, e in questo considerino la celebrazione del sacrificio eucaristico come il culmine della santificazione.

Per i frati sacerdoti la celebrazione eucaristica deve costituire l'azione apostolica più importante del loro sacerdozio ministeriale, per il quale si rende continuamente attuale il sacrificio della croce, che diventa pure il sacrificio del popolo di Dio.

Per tutti gli altri frati la partecipazione al sacrificio eucaristico costituisca l'azione principale del loro sacerdozio comune.

§ 2. Gli altri sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato che sono unite e ordinate all'Eucaristia, siano amministrati dai frati con grande zelo secondo la propria condizione, allo scopo di promuovere tra i fedeli la vita sacramentale e la vita di preghiera, specialmente liturgica.

§ 3. Con particolare zelo i frati sacerdoti attendano ad amministrare il sacramento della Penitenza o Riconciliazione; e tengano conto sia della umana condizione, bisognosa continuamente del rinnovamento e incremento della grazia di Dio, sia della bontà del Redentore che non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva.

130 - § 1. I frati cerchino di ricondurre all'unione vitale con Cristo coloro che sono lontani dalla pratica della vita cristiana.

§ 2. I frati si dedichino con particolare cura agli infermi, li visitino di frequente, diano loro comodità di ricevere i sacramenti e, se in pericolo di morte, li preparino con sollecitudine al transito per la vita eterna.

131 - I frati sacerdoti, che vengono consacrati per l'ufficio del presbiterato, ricordino di essere provvidi cooperatori dell'ordine episcopale per le necessità sempre crescenti delle anime. I fratelli religiosi, che appartengono essi pure alla famiglia diocesana per un particolare titolo, siano di grande aiuto alla sacra gerarchia.

132 - § 1. Considerate le necessità delle anime, i frati possono assumere, anche temporaneamente, la cura di parrocchie; ma in modo tale da poter offrire al popolo di Dio un'efficace testimonianza di minorità e di fraternità nella vita e nel lavoro.

§ 2. Si provveda soprattutto che nelle parrocchie la vita apostolica sia bene armonizzata con la vita conventuale; perciò, per quanto è possibile, non si devono accettare parrocchie dove non si può formare una comunità.

133 - § 1. I frati, memori della vocazione di tutti i laici all'apostolato, collaborino fraternamente con essi nella Chiesa e per la Chiesa, e li assistano nelle loro attività apostoliche. Non assumano incarichi che per propria natura meglio si addicono ai laici.

§ 2. A norma delle Cost. n. 116, si promuova ovunque l'Ordine Franciscano Secolare. Inoltre si diffonda tra i sacerdoti diocesani la conoscenza dello

spirito francescano perché anch'essi divengano membri dell'OFS e, favorendone l'attività tra i gruppi delle loro parrocchie, ne ricevano un valido aiuto.

§ 3. Ugualmente i frati, con fervido ed assiduo interesse, coltivino e diffondano nel clero e nel popolo la Milizia di Maria Immacolata che pienamente esprime lo spirito mariano dell'Ordine serafico, e che giustamente è considerata una forma eminente di apostolato evangelico.

134 - Mossi dallo spirito pacificatore del Padre San Francesco, i frati partecipino alle attività ecumeniche. Quelli poi, che sono particolarmente versati nei problemi dell'ecumenismo, lavorino con prudenza e pazienza, con personali contatti e convegni di lavoro, secondo le indicazioni della Chiesa, a raggiungere quella pienezza mediante la quale il Signore vuole la crescita del suo Corpo Mistico.

135 - Nell'ambito delle relazioni con i non cristiani i frati, con sollecitudine apostolica, possono opportunamente collaborare in quelle cose che riguardano la promozione dei valori umani, attenendosi alle prescrizioni della competente autorità ecclesiastica.

136 - § 1. Allo scopo di aiutare efficacemente gli uomini, i frati qualificati, approfondendo la conoscenza dei problemi sociali ed economici alla luce della fede, prendano parte nel modo più conveniente alla loro vita e alle loro necessità e tribolazioni.

§ 2. Con tutti gli uomini di buona volontà i frati cooperino, per quanto possono, alle iniziative di carità, di assistenza sociale e di solidarietà internazio-

nale, affinché gli uomini passino dall'indigenza e dall'ignoranza a condizioni di vita veramente umane, e fra tutti si promuova la giustizia e la pace.

137 - § 1. Siano promosse le attività e gli studi scientifici, particolarmente quelli attinenti alla vita e alla dottrina francescana; e siano divulgati, anche con i mezzi di comunicazione sociale, i risultati ottenuti e le esperienze realizzate. Per la pubblicazione di scritti che trattano questioni di religione o di costumi è richiesta, oltre alla licenza dell'Ordinario del luogo, anche quella del Superiore maggiore (cf. can. 832).

§ 2. I frati che frequentano istituti superiori, sia come insegnanti sia come alunni, diano testimonianza di vita francescana, unendo l'amore della verità con la sapienza e l'osservanza del Vangelo.

138 - § 1. I frati che ne sono idonei possono partecipare all'apostolato dell'educazione o dell'istruzione superiore in istituti di qualunque genere, anche non cattolici.

§ 2. Le attività educative, attraverso l'insegnamento delle scienze umane e mediante le opere assistenziali, appartengono anch'esse alle forme di apostolato aperte alla missione dell'Ordine.

§ 3. Negli istituti e nei centri di informazione, i frati siano di aiuto a tutti gli uomini infondendo nella loro vita lo spirito di Cristo; essi stessi poi curino il bene della società e orientino la cultura umana al messaggio cristiano della salvezza.

§ 4. Siano promosse le associazioni di ex-alunni, informate da vero spirito ecclesiale, affinché

l'opera educativa verso i giovani, per quanto è possibile, non sia interrotta.

139 - § 1. Tutti i frati lavorino fedelmente e devotamente e, se lavorano alle dipendenze di altri, adempiano agli impegni assunti con rispetto e diligenza.

§ 2. Chi è dotato di un carisma particolare, lo ponga a servizio dell'edificazione del regno di Dio, sotto la guida della competente autorità e con l'aiuto degli altri frati.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI FRATI

140 - È compito del capitolo provinciale esaminare se le attività della provincia rispondano alle esigenze del tempo e della missione francescana, per quanto riguarda la scelta, le forme concrete di azione e il valore della testimonianza. Lo stesso capitolo studi pure se la provincia possa estendere la propria attività nell'espansione del regno di Dio fra le genti, ed intraprendere un lavoro in terra di missione.

141 - § 1. È compito del capitolo provinciale studiare e decidere circa l'impostazione generale da dare al lavoro apostolico, ed elaborare appositi Statuti per quelle attività che richiedessero precise direttive, nel rispetto delle disposizioni diocesane o regionali.

§ 2. Il Ministro provinciale, con l'aiuto, secondo i casi, del Definitorio, in collaborazione con i Guardiani e con l'opportuna consulenza della competente

commissione, guidi le attività della provincia secondo i piani del capitolo provinciale.

142 - § 1. È compito della Conferenza dei Ministri provinciali coordinare i lavori che le province s'impegnano a svolgere in fraterna collaborazione, e trovare le forme opportune che favoriscano tale collaborazione.

§ 2. Si tenga conto di quello che la provincia può meglio realizzare in collaborazione con le altre province, e che può riuscire a vantaggio di tutto l'Ordine.

143 - § 1. Il Guardiano ricordi che è suo dovere ordinare il lavoro della comunità e conservare uniti nella fraternità i frati impegnati nelle diverse opere.

§ 2. È compito del capitolo conventuale, salvo il diritto dei Superiori, stabilire quali impegni assumere per un tempo determinato e quali lasciare; inoltre ricevere le relazioni sull'apostolato di ognuno e discutere sulle singole attività per favorire lo spirito di unione dei frati.

§ 3. Nell'accettare attività apostoliche per le quali si richiede o si crede opportuna una convenzione scritta, il Ministro provinciale, interpellato il capitolo conventuale e con il consenso del suo Definitorio, stipuli l'atto richiesto nel quale sia chiaramente indicato tutto ciò che concerne il lavoro da compiere, i frati da impegnare e il rapporto economico.

144 - § 1. I Superiori assegnino ai frati solo quegli incarichi che consentono di vivere secondo la Regola; le attività si devono armonizzare con gli impegni della vita comune.

§ 2. Nell'affidare impegni apostolici ai frati si tenga conto della loro competenza religiosa e pastorale, dottrinale e tecnica, come pure di una conveniente conoscenza dell'odierna vita sociale e del modo di sentire e di pensare oggi.

§ 3. I Superiori, e in particolare il Ministro provinciale, provvedano che si possa disporre di un sufficiente numero di frati qualificati ed esperti. Coloro che sono competenti in un'arte o in una disciplina la esercitino, con il consenso del Superiore, per il bene della Chiesa.

145 - § 1. I frati, nell'esercizio di qualsiasi compito o lavoro ad essi affidato, si mantengano fedeli all'osservanza della Regola e in obbedienza ai Superiori.

§ 2. I frati, che in forza di una convenzione fossero tenuti a compiere determinate opere, in quanto religiosi sono soggetti alla visita e alla correzione del Ministro provinciale e alla vigilanza del Guardiano; per quanto poi si riferisce all'apostolato svolto, sono soggetti anche all'autorità della controparte.

146 - § 1. I frati addetti alla cura delle anime si conformino alle disposizioni diocesane e regionali per quanto riguarda i criteri di aggiornamento e il metodo di apostolato, seguendo le indicazioni delle Conferenze episcopali.

§ 2. Si favorisca la cooperazione tra le province e gli altri Istituti della stessa regione. Tale cooperazione sia attuata specialmente nei territori di missione.

147 - § 1. L'accettazione delle parrocchie compete al Ministro provinciale con il consenso del suo Defini-

torio, consultato il Ministro generale al quale si deve trasmettere copia della relativa convenzione, e nel rispetto delle norme del diritto.

§ 2. Nell'accettazione di una parrocchia sia stipulata tra il Ministro provinciale e l'Ordinario del luogo una convenzione, nella quale si definiscano con chiarezza tutte le condizioni.

§ 3. I frati che esercitano il ministero parrocchiale sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, a norma del diritto, in tutte quelle cose che si riferiscono all'ufficio pastorale e alla cura delle anime. I libri parrocchiali, soggetti alla revisione dell'Ordinario del luogo, sono sottoposti anche alla vigilanza dei Superiori dell'Ordine.

§ 4. La parrocchia viene affidata alla provincia, e pertanto spetta al Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, presentare all'Ordinario del luogo un frate o, se la cura pastorale viene affidata a più persone insieme, il frate responsabile, secondo il can. 517, § 1, per la nomina a parroco (cann. 520, §1; 682, § 2). Tutto ciò vale anche nel caso della presentazione di un frate a rettore di una chiesa, secondo il can. 556 (can. 557, § 2). Allo stesso Ministro provinciale compete presentare i vicari parrocchiali, sentito il parroco.

§ 5. Benché la parrocchia sia affidata alla provincia mediante convenzione scritta, tuttavia la responsabilità diretta appartiene al parroco (can. 520, § 1). Egli deve associarsi i vicari operatori e servirsi della collaborazione degli altri frati della comunità; questi prestino volentieri la loro opera con il pieno consenso e la decisione del Guardiano.

§ 6. Gli Statuti provinciali determinino espressamente le competenze del Guardiano e del parroco e ciò che riguarda l'amministrazione dei beni della parrocchia, a norma del diritto comune. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, è bene che il parroco goda di una certa stabilità, benché sia amovibile a norma del can. 682, § 2. Perciò si osservi quanto venga disposto in proposito dalle Conferenze episcopali (can. 522).

TITOLO IV

L'ATTIVITÀ MISSIONARIA DELL'ORDINE

148 - § 1. Cristo Signore, inviato dal Padre che vuole la salvezza di tutti gli uomini e che giungano alla conoscenza della verità, evangelizzò i poveri per fare gli uomini partecipi della divina natura, e alla Chiesa affidò il compito di continuare la medesima missione; a questa l'Ordine serafico partecipi con impegno anche mediante l'attività apostolica missionaria.

§ 2. L'Ordine s'impegni a coltivare ed ampliare questo apostolato missionario, che il Serafico Padre ha ricevuto come mandato dalla Chiesa, sia tra i popoli e le comunità strettamente missionarie, sia nelle chiese da tanto tempo fondate e che attraversano un periodo di regresso o di debilità e insufficienza.

149 - § 1. Sia favorito e promosso con ogni cura in tutto l'Ordine lo spirito missionario, soprattutto nei seminari; e per le missioni si preghi e si offrano sacrifici.

§ 2. I frati si impegnino anche a suscitare la coscienza missionaria nei laici e a promuovere nei fedeli la responsabilità nei confronti delle missioni.

150 - Chi, per divina ispirazione, volesse andare nelle missioni, ne faccia domanda scritta al proprio Ministro provinciale il quale, accertata sia l'opportunità del caso che la idoneità del richiedente, non neghi il permesso.

151 - § 1. I Ministri procurino che i frati, prima di partire per le missioni, siano preparati con una speciale formazione spirituale, linguistica e missionologica.

§ 2. La formazione sia completata presso istituti in terra di missione, in modo che i missionari possano parlare speditamente e correttamente la lingua del paese e ne conoscano più a fondo le idee religiose, la storia e la cultura.

§ 3. Tale formazione dovrà essere continua, affinché i missionari siano sempre all'altezza dei bisogni e delle esigenze derivanti dall'evoluzione dei tempi.

152 - § 1. Qualsiasi attività missionaria dei frati, specialmente la predicazione del Vangelo con la parola e con l'esempio, tenda a propagare la fede e impiantare la Chiesa.

§ 2. I missionari si inseriscano nella vita del popolo, ne accolgano e coltivino i genuini valori e, nel tempo stesso, siano attenti alla profonda trasformazione che avviene tra i popoli.

§ 3. Affinché la divisione tra i cristiani non ostacoli ad alcuno l'accesso alla fede, i frati cerchino opportunamente i mezzi e le forme di una prudente collaborazione anche con le chiese separate.

153 - § 1. Poiché la vita religiosa fornisce all'attività missionaria aiuti preziosi e addirittura necessari, fin dal periodo della fondazione della chiesa si curi anche una stabile presenza dell'Ordine.

§ 2. Il Superiore della missione faccia in modo che tutti i frati favoriscano le vocazioni indigene e che gli aspiranti ricevano una adeguata formazione. Sia anche sollecito ad affidare gradualmente incarichi di apostolato e di governo ai figli di quelle stesse nazioni.

154 - § 1. È compito della provincia provvedere missionari idonei e in numero sufficiente, come pure congrui aiuti alla missione affidatale.

§ 2. La provincia che non ha una missione propria mandi, secondo le possibilità, missionari e aiuti alle missioni affidate ad altre province o all'Ordine stesso.

§ 3. Il Segretario per le missioni curi e promuova le comunicazioni con i missionari e le attività intese a coltivare lo spirito missionario.

§ 4. Le attività missionarie dell'Ordine siano coordinate e dirette dal Segretario generale per le missioni, secondo lo statuto speciale; al medesimo Segretario i Superiori delle missioni mandino ogni anno una relazione sullo stato spirituale, disciplinare ed economico.

CAPITOLO VI

IL GOVERNO DELL'ORDINE**Introduzione spirituale**

a) Dal momento che la Sede Apostolica è solita «annuire alle pie domande e rispondere con favore benevolo agli onesti desideri dei supplicanti», così il Sommo Pontefice confermò con la sua autorità apostolica la Regola dell'Ordine. La Chiesa quindi, sia stabilendo i fondamenti della potestà dominativa per mezzo della Regola approvata, sia delegando parte della sua suprema giurisdizione alle autorità dell'Ordine, ha assunto i Superiori dello stesso Ordine come soci del suo supremo ufficio nel governo della fraternità.

I frati costituiti in autorità la esercitino nello spirito del Fondatore; «i frati poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. Per cui fermamente ordino loro di obbedire ai ministri in tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola» (Rb 10; FF 101).

b) Come debba essere il Ministro generale di questa famiglia lo precisò lo stesso Padre Serafico rispondendo ad un frate che glielo aveva chiesto: «deve essere un uomo di vita quanto mai austera, di grande discrezione e lodevole fama. Un uomo che non conosca simpatie particolari, perché, mentre predilige una parte, non generi scandalo in tutta la comunità. [Un uomo] che si applichi con zelo alla preghiera. Deve

essere una persona che non presenti alcun angolo oscuro di turpe favoritismo e che abbia per i piccoli ed i semplici la stessa premura che ha per i maggiori e i dotti. Anche ammettendo che emerga per cultura, tuttavia ancor più nella sua condotta sia il ritratto della virtuosa semplicità e coltivi la virtù. Deve avere in orrore il denaro, principale rovina della nostra vita religiosa e della perfezione... Consoli gli afflitti, essendo l'ultimo rifugio per i tribolati, perché non avvenga che, non trovando presso di lui rimedi salutari, gli infermi si sentano sopraffatti dal morbo della disperazione. Umilii se stesso, per piegare i protervi alla mitezza, e lasci cadere parte del suo diritto, per conquistare un'anima a Cristo. Quanto ai disertori dell'Ordine, come a pecorelle smarrite, non chioda loro le viscere della sua misericordia ben sapendo che sono violentissime le tentazioni che possono spingere a tanto.

Vorrei che tutti l'onorassero come rappresentante di Cristo, e si provvedesse a tutte le sue necessità con ogni benevolenza. Da parte sua non dovrebbe lasciarsi sollecitare dagli onori, né provare più gusto dei favori che delle ingiurie... Infine deve essere tale da non macchiare in nessun modo l'aspetto virile della giustizia per la smania di mantenere la carica, e che senta più un peso che un onore sì alto ufficio. Guardi tuttavia che l'eccessiva bontà non generi rilassamento, né la condiscendenza colpevole il dissolvimento della disciplina, in modo da essere amato da tutti, ma anche non meno temuto da quanti operano il male... Ecco... come dovrebbe essere il Ministro generale dell'Ordine» (2 Cel. 185, 186; FF 771, 772).

E ancora continua S. Francesco: « Vorrei anche che avesse come collaboratori persone fornite di one-

stà e che si presentino, come lui, esempio di ogni virtù: rigidi contro le attrattive mondane, forti contro le difficoltà, e tanto convenientemente affabili, da accogliere con santa affabilità quanti ricorrono a loro» (2 Cel. 186; FF 772).

c) «Nel nome del Signore! Tutti i frati, che sono costituiti ministri e servi degli altri frati, distribuiscono nelle Province e nei luoghi in cui saranno i loro frati e spesso li visitino e spiritualmente li esortino e li confortino... E ricordino i ministri e servi che dice il Signore: non sono venuto per essere servito ma per servire, e poiché a loro è stata affidata la cura delle anime dei frati, se qualcuno di essi si perdesse per loro colpa e per il loro cattivo esempio, nel giorno del giudizio dovranno rendere ragione davanti al Signore nostro Gesù Cristo» (Rnb 4; FF 13, 14).

«Quelli che sono costituiti in autorità sopra gli altri, tanto si glorino del loro ufficio prelatizio come se fossero incaricati di lavare i piedi dei fratelli» (Amm. IV; FF 152). «E colui a cui è commessa l'obbedienza... sia il servo degli altri fratelli e usi e abbia nei confronti dei singoli fratelli quella misericordia che egli stesso vorrebbe fosse usata a lui in un caso simile.

E per il peccato commesso dal fratello non si adiri contro di lui, ma con tutta pazienza e umiltà lo ammonisca e lo sostenga» (Lett. fed.; FF 197).

d) Il beato Francesco riteneva che i capitoli dei frati fossero sommamente importanti anche per promuovere il governo dell'Ordine. Infatti diventati ormai i «frati molto numerosi, il premuroso pastore incominciò a radunarli... nel Capitolo generale, in cui poteva assegnare a ciascuno di loro una porzione di

obbedienza» (LM IV, 10; FF 1080); a tutti rivolgeva parole di incoraggiamento che in seguito avrebbe inviato ai futuri capitoli per mezzo di una lettera, così che i frati, dopo averla letta attentamente e con senso di responsabilità, potessero prendere tutte le decisioni necessarie per favorire la regolare osservanza nell'Ordine intero. «Udite figli del Signore e fratelli miei, e prestate gli orecchi alle mie parole. Inclinate l'orecchio del vostro cuore e obbedite alla voce del Figlio di Dio. Custodite nelle profondità di tutto il vostro cuore i suoi precetti e adempite perfettamente i suoi consigli.

Lodatelo poiché è buono, e esaltatelo nelle opere vostre, poiché vi mandò per il mondo intero affinché testimoniate la sua voce con la parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno onnipotente eccetto Lui. Perseverate nella disciplina e nella santa obbedienza e adempite con proposito buono e fermo quelle cose che avete promesso» (Lett. Ord.; FF 216).

«Ai capitoli provinciali... ai quali non poteva essere presente di persona, si preoccupava di rendersi presente con sollecite direttive, con la preghiera insistente e con la sua efficace benedizione» (LM IV 10; FF 1081) in modo che i medesimi capitoli si impegnassero a trattare responsabilmente «delle cose che riguardano Dio».

Già nelle prime e quindi nelle successive Costituzioni dell'Ordine venne attribuito anche ai capitoli conventuali il compito di promuovere il governo di ogni fraternità dell'Ordine e delle province.

TITOLO I

L'AUTORITÀ NELL'ORDINE

155 - Allo scopo di disporre rettamente la vita e le opere di tutta la fraternità, orientandola con opportuni aiuti, ci sono nell'Ordine queste autorità: i capitoli e i Superiori.

156 - § 1. La suprema autorità per tutto l'Ordine risiede e si esercita nel capitolo generale.

§ 2. L'autorità principale per le singole province e per le loro custodie risiede e si esercita nel capitolo provinciale.

§ 3. Nelle custodie generali la principale autorità risiede e si esercita nel proprio capitolo a norma degli Statuti generali.

§ 4. Al capitolo conventuale compete l'autorità a norma delle Costituzioni e degli Statuti generali e provinciali.

157 - § 1. I Superiori dell'Ordine, sia maggiori che locali, esercitano l'autorità a norma del diritto comune e di quello proprio (cann. 596, § 2; 129, § 1). Questi stessi hanno giurisdizione ecclesiastica per il foro sia interno che esterno (can. 274, § 1). Prima di assumere il loro ufficio, sono tenuti ad emettere la professione di fede di fronte al capitolo o, secondo i casi, al Superiore maggiore (can. 833, 8°).

§ 2. I Superiori maggiori, che nelle nostre Costituzioni vengono detti Ordinari, sono: il Ministro generale per tutto l'Ordine, il Ministro provinciale per

la sua provincia, il Custode generale ed il Custode provinciale per la rispettiva custodia, e i Vicari degli stessi nell'esercizio del proprio ufficio a norma delle Cost. n. 167, § 3.

158 - § 1. L'atto posto da un Superiore è invalido quando il Superiore ha bisogno, a norma di diritto, del consenso o del consiglio e questi, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti; oppure quando un atto, per il quale è richiesto il consenso, è posto nonostante il voto contrario.

§ 2. Il consenso e il consiglio devono essere richiesti in comune, a meno che gli Statuti generali non dispongano diversamente quando si tratta di chiedere soltanto il consiglio. Tuttavia dovrà sempre risultare per iscritto che il consiglio o il consenso è stato regolarmente richiesto ed espresso.

159 - § 1. Il capitolo e il Definitorio adempiano fedelmente al loro ufficio e, ciascuno secondo le proprie competenze, siano l'espressione della partecipazione e dell'interesse di tutti i frati al bene dell'intera fraternità.

§ 2. I problemi di competenza del capitolo non possono essere demandati al rispettivo Definitorio, se non per un motivo la cui gravità deve essere approvata da due terzi del capitolo stesso.

§ 3. È lecito invitare al capitolo o al Definitorio esperti anche laici per chiederne il parere.

160 - § 1. Per la validità degli atti capitolari si richiede la presenza di due terzi dei vocali.

§ 2. Anche per i Definitorii si richiede la presenza di due terzi, a meno che non si preveda l'assenza forzata di parecchi vocali per oltre una settimana e si tratti di casi urgenti; in tali circostanze sarà sufficiente la maggioranza assoluta.

§ 3. Per ogni problema si richiede ed è sufficiente il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, a meno che per qualche caso non sia espressamente disposto in altro modo.

TITOLO II

GLI UFFICI

161 - § 1. I frati chiamati ad un ufficio lo accettino umilmente in spirito di servizio, e lo adempiano con fedeltà.

§ 2. I frati professi solenni, che abbiano le qualità richieste dal diritto canonico e dal nostro diritto particolare, sono idonei agli uffici dell'Ordine.

162 - § 1. Gli uffici generali sono: l'ufficio di Ministro, di Vicario, di Procuratore, di Assistente e di Segretario.

§ 2. Gli uffici provinciali sono: l'ufficio di Ministro, di Vicario, di Definitore, di Segretario.

§ 3. Gli uffici quasi-provinciali sono: l'ufficio di Custode generale e provinciale e dei loro Vicari e Definitori.

§ 4. Gli uffici conventuali sono: l'ufficio di Guardiano e di Vicario del convento.

§ 5. Tutti gli altri uffici presi in senso generico sono detti incarichi in queste Costituzioni.

163 - § 1. Tutti gli uffici, generali, provinciali e quasi-provinciali, vengono conferiti nel rispettivo capitolo con elezione per schede, salva diversa disposizione. Verificandosi il caso che fuori del capitolo un ufficio resti vacante, i Vicari subentrano di diritto nell'ufficio stesso fino alla nuova elezione; per gli altri uffici provvede il rispettivo Ministro con il suo Definitorio.

§ 2. I Guardiani vengono eletti dal capitolo provinciale o, per giusta causa, fuori del capitolo, dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, per ballottazione su designazione fatta dallo stesso Ministro provinciale. Il Vicario viene eletto con analoga procedura nel capitolo conventuale. Per poter essere eletti si richiede che i frati siano professi solenni da almeno due anni (cf. can. 623).

§ 3. Il conferimento degli incarichi invece si effettua per ballottazione oppure per nomina, secondo che stabiliscono le Costituzioni o gli Statuti per i singoli casi.

164 - § 1. Nelle elezioni si osservi il diritto comune e il nostro diritto particolare. Tuttavia, salvo quanto prescritto dai seguenti paragrafi 2 e 3, si consideri eletto e come tale venga proclamato dal preside, colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi, tolti quelli nulli, o, dopo due scrutini inefficaci, chi ha ottenuto la maggioranza relativa nel terzo scrutinio. In caso di parità dei suffragi si consideri eletto il più anziano di professione solenne, poi di età.

§ 2. Per la terza ed ultima successiva elezione allo stesso ufficio, si richiede la maggioranza qualificata, cioè due terzi dei suffragi; tale maggioranza deve essere ottenuta nel primo o nel secondo scrutinio. La stessa norma della maggioranza qualificata vale anche per la terza ed ultima successiva nomina di un Guardiano nella stessa casa. Non si permetta tuttavia che i frati restino troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione (can. 624, § 2).

§ 3. Per l'elezione del Ministro generale e provinciale e del Custode generale, sono ammessi cinque scrutini. Dopo il secondo scrutinio senza esito, vengono privati della voce passiva quei candidati per i quali si richiede la maggioranza qualificata. Nel quinto scrutinio hanno voce passiva solamente i due che nel quarto hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso che più di due abbiano ottenuto una identica maggioranza sono anch'essi candidati, tutti costoro comunque nel quinto scrutinio non hanno voce attiva; risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa, e in caso di parità il più anziano di professione solenne, poi di età.

§ 4. Il Ministro generale venga designato con elezione canonica a norma delle Cost. n. 164, § 3. Per gli altri Superiori si proceda ugualmente secondo le Costituzioni però con questa modalità: se sono eletti, devono essere confermati dal Superiore maggiore competente a norma di diritto (can. 179, §§ 1-5), se sono nominati dal Superiore, occorre una precedente opportuna consultazione.

165 - § 1. Gli uffici generali hanno una durata di sei anni; quelli provinciali, quasi-provinciali e conventuali invece hanno una durata di quattro anni.

§ 2. Gli incarichi conferiti dal capitolo durano sei anni, se incarichi generali, quattro anni in tutti gli altri casi. Invece gli incarichi conferiti per nomina possono avere una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma non oltre un quadriennio; sono comunque rinnovabili.

166 - § 1. Al fine di promuovere la carità e la concordia nella fraternità, i Superiori abbiano frequenti contatti con i frati per mezzo di colloqui personali, di lettere e notiziari circa gli atti dei capitoli e dei Definitorii, e su tutto quanto riguarda la vita della fraternità.

§ 2. Almeno una volta durante il suo ufficio, personalmente o per mezzo di un delegato, il Superiore compia la visita canonica e ne legga la relazione nel rispettivo capitolo ordinario.

§ 3. Durante la visita il Ministro tratti con umiltà e carità i confratelli, esamini attentamente secondo il direttorio la vita e le attività della comunità e nel capitolo conventuale le illustri con diligenza e né tratti comunitariamente.

167 - § 1. Al fine di poter essere sempre a disposizione dei frati, i Superiori sono tenuti alla residenza.

§ 2. I Superiori maggiori tengano costantemente informati i loro Vicari circa il governo e l'amministrazione, e si servano volentieri del loro aiuto nel disbrigo degli affari ordinari.

§ 3. Il Superiore, che deve assentarsi o che è impedito, preavverta il suo Vicario il quale tratterà gli affari a norma di diritto e secondo il criterio del Superiore.

168 - § 1. Il frate, che per il bene comune fosse stimato dai Superiori necessario per un altro ufficio, rinunci volentieri a quello che aveva.

§ 2. La rinuncia ad un ufficio e agli incarichi conferiti in capitolo può essere accettata dallo stesso capitolo durante la sua celebrazione; fuori capitolo l'accetta il Ministro con il consenso o con il suo Definitorio, a seconda dei casi. Dagli uffici conferiti in Definitorio la rinuncia può essere accettata dal Ministro col consenso del Definitorio, mentre riguardo agli incarichi per nomina è competente il Superiore che li ha conferiti.

§ 3. Fuori del capitolo, la rinuncia del Ministro generale può essere accettata unicamente dalla Sede Apostolica; la rinuncia del Ministro provinciale e del Custode generale dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

169 - § 1. Nessun ufficio o incarico nell'Ordine è inamovibile. I frati però abbiano quella stabilità che è richiesta dal bene delle anime, dell'Ordine e dei frati stessi.

§ 2. I frati non siano rimossi da uffici conferiti a tempo determinato se non per grave e proporzionata causa legittimamente comprovata dal Ministro con il suo Definitorio, e salva la giustizia e l'equità naturale.

§ 3. La rimozione di un frate dall'ufficio compete alla stessa autorità che, a norma del n. 168 delle Costituzioni, ne può accettare la rinuncia.

170 - Dalla legge dell'incompatibilità degli uffici o dell'invalidità agli stessi, sancita dal nostro diritto particolare, per giusti motivi può dispensare il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

TITOLO III

IL CAPITOLO GENERALE

171 - § 1. Il capitolo generale sia convocato dal Ministro generale e celebrato secondo gli Statuti generali.

§ 2. Il capitolo generale ordinario, per l'elezione del Ministro generale, si celebri nel tempo di Pentecoste, salvo Cost. n. 180.

172 - Il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio o su richiesta della maggior parte dei Ministri provinciali, convochi il capitolo generale straordinario per trattare le questioni più gravi dell'Ordine.

173 - § 1. I capitolari nei singoli atti del capitolo generale ordinario e straordinario sono: il Ministro generale, gli ex-Ministri generali, i Definitori generali, i Ministri provinciali, i Custodi generali e provinciali, i Delegati generali e i delegati delle province, a norma degli Statuti generali.

§ 2. Se il Ministro provinciale o il Custode generale fosse legittimamente impedito, vada al capitolo il rispettivo Vicario; e se anche questi fosse impedito, venga inviato un delegato dal rispettivo Superiore.

174 - Il capitolo generale è presieduto dallo stesso Ministro generale o, in sua assenza, dal Vicario.

TITOLO IV

IL MINISTRO GENERALE E IL SUO DEFINITORIO

175 - § 1. Per essere eletto a Ministro generale un religioso sia professore solenne da almeno dieci anni.

§ 2. Al Ministro generale, come padre di tutta la fraternità, incombe l'obbligo di dirigere ed aver cura dell'Ordine, promuoverne le opere e le iniziative a vantaggio della Chiesa.

176 - Al Ministro generale compete la potestà ordinaria propria in tutto l'Ordine, da esercitare a norma del diritto comune e di quello proprio.

177 - Nel governo dell'Ordine il Ministro generale è coadiuvato dai Definitori generali, che sono gli Assistenti generali; questi sono inabili agli uffici provinciali durante il sessennio.

178 - Il Procuratore, che esercita un ufficio generale, ha il compito di curare, per incarico del Ministro generale o su richiesta di un Ministro provinciale, gli affari dell'Ordine presso la Sede Apostolica, eccettuati quelli riguardanti la Postulazione generale. Egli viene eletto dal Ministro generale col suo Definitorio.

179 - Gli Assistenti generali devono esaminare le pratiche delle province di loro competenza, visitarle con frequenza e riferire il proprio parere su di esse al Ministro generale o in Definitorio, ed avere contatti con i frati della propria regione.

180 - Cessando l'autorità del Ministro generale fuori del capitolo, il Vicario generale assume il governo dell'Ordine e convoca il capitolo generale, da celebrarsi non prima di tre né oltre sei mesi dall'interruzione del generalato.

181 - Ci siano vari uffici e segretariati, a norma degli Statuti generali, per esaminare i vari argomenti riguardanti la vita e le attività di tutto l'Ordine, per l'esecuzione delle decisioni prese dal capitolo o approvate dal Definitorio generale e anche per prestare aiuto alle province.

TITOLO V

IL CAPITOLO PROVINCIALE

182 - § 1. Il capitolo provinciale ordinario sia convocato dal Ministro generale e sia celebrato secondo le norme degli Statuti generali.

§ 2. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, convochi il capitolo straordinario ogni qualvolta lo richiedano problemi di grande importanza, dandone tempestiva comunicazione al Ministro generale.

183 - § 1. Il Preside del capitolo ordinario, nella prima parte del capitolo fino alla quarta sessione (cf. Direttorio per la celebrazione del capitolo provinciale), è il Ministro generale o un suo delegato. Alle altre sessioni del Capitolo ordinario e agli altri capitoli presiede il Ministro provinciale.

§ 2. I vocali del capitolo provinciale ordinario sono: il Ministro generale o il suo delegato, l'ex Ministro generale nella sua provincia nativa, il Ministro provinciale, l'ex-Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio nell'ultimo capitolo ordinario (però non oltre il successivo capitolo ordinario), i Custodi provinciali, i Definitori provinciali, i delegati eletti secondo gli Statuti generali, a meno che il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio non preveda diversamente circa la partecipazione di tutti i frati professi solenni a norma degli Statuti.

§ 3. I vocali del capitolo provinciale straordinario sono tutti i vocali del precedente capitolo provinciale ordinario, a meno che il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio non preveda diversamente circa la partecipazione di tutti i frati professi solenni, a norma degli Statuti.

184 - § 1. Si ammette nell'Ordine il suffragio diretto per l'elezione del Ministro provinciale, secondo gli Statuti generali.

§ 2. L'introduzione di tale sistema in una provincia spetta agli Statuti provinciali.

§ 3. Gli Statuti provinciali stabiliscano il sistema da adottarsi per la elezione, in conformità agli Statuti generali, e il numero dei delegati nella provincia come nella custodia.

185 - Se, per grave causa, fosse impedita la celebrazione del capitolo provinciale ordinario, il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, e consultati possibilmente i frati di quella provincia, nomini il Ministro provinciale e il suo Definitorio.

TITOLO VI

**IL MINISTRO PROVINCIALE
E IL SUO DEFINITORIO**

186 - Può essere eletto Ministro provinciale un frate professore solenne da almeno cinque anni, dotato di maturità, di prudenza, capacità e spirito francescano, come pure delle altre doti richieste dal diritto (cann. 129, § 1; 134, § 1; 274, § 1).

187 - Il Ministro, mostrando verso tutti spirito di carità e di premura, curi diligentemente che i frati conducano una vita conforme alla Regola e alle Costituzioni, progredendo sempre più in santità e nell'edificazione della Chiesa.

188 - § 1. Il Ministro provinciale ha potestà ordinaria propria in tutta la provincia sui singoli conventi e su tutti i singoli frati a norma delle Costituzioni.

§ 2. Al Ministro provinciale sono immediatamente soggetti: i Custodi provinciali e i Guardiani e, nelle cose riguardanti il loro ufficio, i Definitori provinciali, i delegati provinciali, i maestri dei seminari; mediamente tutti gli altri frati della provincia.

§ 3. Al Custode generale e provinciale sono immediatamente soggetti i Guardiani e, in ciò che riguarda il loro ufficio, i Definitori custodiali e i maestri dei seminari; mediamente tutti gli altri frati.

189 - Costituiscono il Definitorio del Ministro provinciale il Vicario e altri tre Assistenti, a meno che gli Statuti provinciali ne richiedano di più.

190 - Il consiglio definitoriale, se è stato istituito dagli Statuti provinciali, sia convocato dal Ministro provinciale per trattare gli affari più importanti della provincia, e abbia le facoltà di consiglio. Il Superiore maggiore chieda a tale organismo o il consiglio o il consenso, secondo quanto prescritto dagli Statuti provinciali.

191 - I vocali del consiglio definitoriale sono: l'ex-Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio nell'ultimo capitolo, i Definitori provinciali e gli altri vocali già eletti per un quadriennio, secondo gli Statuti provinciali.

192 - Il Vicario provinciale tiene il posto e fa le veci del Ministro provinciale se assente o impedito. Quando, fuori del capitolo, viene a cessare l'ufficio del Ministro, subentra il Vicario con questo stesso titolo fino al capitolo ordinario; egli avverta subito il Ministro generale che l'ufficio è rimasto vacante.

193 - Si costituiscano apposite commissioni provinciali per coordinare e promuovere le principali opere della provincia. Il numero delle commissioni, il numero dei loro membri, la competenza e il modo di operare, siano determinati negli Statuti provinciali.

TITOLO VII

**IL CUSTODE GENERALE E PROVINCIALE
E IL LORO DEFINITORIO**

194 - § 1. Quanto è detto sopra nei titoli V e VI circa: la provincia e i suoi ufficiali vale, con la dovuta proporzione di legge, anche per la custodia generale.

§ 2. L'autorità nella custodia generale, essendo vicaria, può essere limitata per giusti motivi dagli Statuti approvati nel capitolo generale.

195 - § 1. La custodia provinciale, a norma degli Statuti provinciali, può avere il proprio capitolo al quale compete l'autorità prevista dagli stessi Statuti.

§ 2. Il Custode provinciale, il suo Vicario e almeno due Definitori siano eletti dal capitolo provinciale o custodiale, a norma degli Statuti provinciali.

196 - § 1. È compito del Custode promuovere la vita religiosa, le attività e le opere dei frati e, secondo le Cost. n. 153, favorire l'incremento dell'Ordine.

§ 2. Il Custode, col consenso del suo Definitorio, può affiliare candidati alla custodia, ammettere alla professione, rilasciare le lettere dimissorie, nominare o sostituire i Guardiani e presentare all'Ordinario del luogo i frati come parroci.

§ 3. Per gli altri affari, specialmente quelli straordinari, l'autorità del Custode, essendo vicaria, può essere limitata dal capitolo provinciale e dagli Statuti provinciali.

TITOLO VIII

LE CONFERENZE

197 - § 1. Nell'ambito delle province e delle custodie, che hanno affinità culturale o di altro genere, si istituiscano apposite Conferenze dei Ministri provinciali, affinché dallo scambio di pareri e consigli dettati dalla prudenza e dalla esperienza nasca una santa collaborazione di forze al bene comune.

§ 2. Le singole Conferenze dovranno redigere un proprio statuto nel quale siano indicati i membri, cioè solo i Ministri e i Custodi di un determinato ambito geografico, la loro competenza e i tempi di convocazione. Lo statuto deve essere approvato dal Ministro generale con il suo Definitorio.

198 - Ogni Conferenza mantenga opportunamente e faciliti, per mezzo del proprio Assistente, uno stretto contatto col Ministro generale e il suo Definitorio e con le altre Conferenze. Il segretariato della Conferenza, poi, comunichi i principali argomenti o questioni presentati alla Conferenza dai Superiori maggiori o da altri frati; rediga gli atti e altri documenti che trasmetterà alle singole province interessate.

199 - I Ministri provinciali collaborino volentieri con le Conferenze dei Superiori maggiori per un migliore coordinamento di opere e di attività, in stretta unione con le Conferenze episcopali.

TITOLO IX

L'AUTORITÀ NEL CONVENTO

200 - La fraternità conventuale è retta dal Guardiano personalmente o con il capitolo conventuale.

201 - § 1. È compito del Guardiano dirigere e coordinare la vita e l'attività dei frati secondo la Regola, le Costituzioni e gli Statuti, e promuovere lo spirito di vera fraternità.

§ 2. Al medesimo compete la potestà ordinaria su tutti i frati di famiglia e gli altri che abitano in convento.

202 - § 1. Tutti i frati professi solenni, se sono almeno tre nel convento ove godono del diritto capitolare a norma delle Cost. n. 205, formano il capitolo conventuale che è presieduto dal Guardiano. Per i seminari maggiori si osservino gli Statuti generali.

§ 2. Ordinariamente il capitolo sia convocato ogni mese ed ogni qualvolta si ritenga necessario dal Guardiano o, in sua assenza, dal Vicario se la cosa non può essere differita.

203 - § 1. Spetta al Capitolo eleggere gli ufficiali del convento e delle case filiali, come pure stabilire norme per i singoli incarichi. Gli altri affari da trattare collegialmente nel capitolo conventuale sono indicati qua e là nelle Costituzioni, specialmente nel capitolo IV.

§ 2. Le cose, per le quali il Guardiano ha bisogno del consenso o del consiglio del capitolo conventuale, sono già indicate nelle Costituzioni, e anche gli

Statuti le possono determinare. In questi casi si applichino anche al capitolo conventuale le modalità fissate dalle Costituzioni e dagli Statuti per i Definitorii.

204 - Il Guardiano di un convento posto sotto l'immediata giurisdizione del Ministro generale viene eletto dallo stesso Ministro con il suo Definitorio gli ufficiali poi vengono eletti dal capitolo dello stesso convento.

205 - § 1. Tutti i frati professi vengono collocati di famiglia nel convento dove risiedono, e qui esercitano diritti e doveri a norma delle Costituzioni.

§ 2. Ciascun frate professo solenne gode di voce attiva e passiva in un solo convento e in una sola provincia, in quella nativa o in altra.

§ 3. I frati professi solenni, collocati in un convento della propria provincia, godono di voce attiva e passiva nello stesso convento e nella stessa provincia, a norma delle Costituzioni.

§ 4. I frati residenti in un convento fuori della loro provincia hanno diritti e doveri secondo gli accordi intercorsi tra i rispettivi Superiori maggiori, sentito il parere del religioso; tali accordi dovranno essere chiaramente definiti nelle lettere obbedienziali, con la indicazione della durata di tempo che il frate trascorrerà fuori provincia.

§ 5. È permessa la transfiliazione di un frate dalla propria ad altra provincia, sia per sempre sia per un tempo abbastanza lungo, con il consenso del religioso e dei Ministri delle due province, previo consenso del rispettivo Definitorio.

§ 6. Il frate, che abbia ottenuto il permesso di andare in una provincia o in una custodia generale missionaria, esercita in essa i suoi diritti durante il periodo di permanenza; tali diritti nel frattempo rimangono sospesi nella sua provincia o custodia. Per quanto riguarda la custodia provinciale provvedano gli Statuti provinciali.

INDICI

Avvertenza

- Il numero romano seguito da una lettera (es.: I-a) si riferisce alle *Introduzioni spirituali* dei sei capitoli.
- I numeri arabi (es.: 17,4) si riferiscono agli *articoli e ai relativi paragrafi*.
- L'asterisco (*) rimanda ad analoghe voci.

INDICE ANALITICO

A

ABILITÀ

- agli uffici 161,2; - dispensa dall'inabilità 170.

ABITO

- l'abito religioso dei frati 97.

ABROGAZIONE

- delle norme delle Costituzioni 21,2.

ACCUMULAZIONE

- si eviti qualunque specie di accumulazione 11,2; 108,1.

ADORAZIONE

- personale e collettiva della SS. Eucarestia 74,2;
- nella vita degli alunni del seminario 55,2.

AFFARI (*Problemi)

- Compito dei Vicari nel trattare gli affari 167,2-3;
- presso la Sede Apostolica 178;
- compiti degli Assistenti generali per gli a. dell'Ordine e delle province 179;
- Segretariati generali per gli a. dell'Ordine 181;
- a. da trattarsi nei vari capitoli o Definitorii o Conferenze, vedi le singole voci.

AFFETTO

- disciplina degli a. per la custodia della castità 19,2.

AFFILIAZIONE

- i frati sono affiliati alle province o alle custodie 27; 34,1; 196,2;
- incorporazione definitiva all'Ordine 3,1; 45,3;
- trasfiliazione ad altra provincia o custodia 205,5.

AFFITTI (*Locazione).

AIUTO-I (*Collaborazione; *Contributi)

- fraterno 51,3; - agli operai che prestano la loro opera presso di noi 100; - ai Vescovi e al clero diocesano 131; - al prossimo 122; - prestato da chi è dotato di particolare carisma 139,2;
- per la specializzazione dei frati 144,3;
- per le missioni 154;
- alle province bisognose 181.

ALIENAZIONE

- di beni immobili o di oggetti preziosi 103,3.

ALUNNI

- il profitto degli alunni dipende in gran parte dagli educatori (*Educatori) 50,2;

- stretta collaborazione tra Superiori, insegnanti, educatori 51,1;
 - fermezza e prudenza degli educatori 51,2;
 - gli alunni trovino nelle fraternità l'esempio di ogni virtù ed operosità 51,3;
 - collaborazione tra le province 53,1;
 - partecipazione degli a. alla vita del seminario per il bene comune 52,2;
 - esercizio graduale e continuo nei principi della vita religiosa francescana 54,1;
 - formazione spirituale e liturgica 54 e ss.;
 - formazione dottrinale, tecnica e pastorale 57 e ss.;
 - si abituino al lavoro manuale 57,2;
 - i frati non chierici ricevano una conveniente istruzione teologica e tecnica 58,1-2;
 - i chierici compiano gli studi umanistici, filosofici e teologici 59;
 - i corsi di specializzazione all'estero 61,1;
 - esperienze di apostolato anche fuori del seminario 60;
 - associazioni di ex-alunni 138,4.
- AMICI SPIRITUALI**
(*Benefattori).
- AMMINISTRAZIONE**
DEI BENI
- rinuncia prima della professione temporanea 10,1;
 - l'Ordine, le province, i conventi possono amministrare beni 15,2;
 - la responsabilità dell'a. risiede e si esercita nei capitoli 103,1; 107,1-3; 110; 112,1;
 - l'a. ordinaria e quotidiana compete agli incaricati (*Ufficiali) sotto la dipendenza dei Superiori 103,2; 111,1;
 - competenza dei Superiori 103,2; 111,1;
 - i conventi, le province, l'Ordine stesso siano civilmente registrati 104; (*Rappresentanti legali);
 - unica sia l'a. del convento, della provincia, dell'Ordine 105,1; - (*Sottoamministrazioni) 105,1; 111,1;
 - nelle parrocchie 147,6;
 - incarico di economo e di esattore 105,2;
 - incompatibilità con l'ufficio di Superiore maggiore 106,1;
 - competenza del Ministro prov. sia personale che con il consenso del suo Definitorio 107,2;
 - competenza del Ministro gen. sia personale che con il consenso del suo Definitorio 107,3;
 - contributi dei conventi alla provincia 107,2;
 - contributi delle province o custodie per le necessità dell'Ordine e delle province bisognose 107,3;
 - di beni di persona estranea all'Ordine 109,2;
 - beneplacito della S. Sede per l'a. di particolari beni e per

- l'accensione di particolari debiti 103,3;
- uniformità dei libri di a. 110;
- principi generali per allestire i libri di a. 111;
- collocazione e assicurazione dei beni 110;
- spese dell'economista e loro annotazione 105,2; 111,1;
- resoconto amministrativo ai capitoli 112; 113;
- contrazione di debiti 103,3; 108,3;
- fedeltà nei contratti stipulati 108,2;
- pagamento tempestivo dei vari acquisti 108,2;
- evitare atti illegittimi, affari illeciti, speculazione o commercio 108,1;
- gli ufficiali operano a nome del capitolo o del Definitorio 109,1;
- responsabilità per danni recati a terzi 109,3;
- resoconto dell'economista al capitolo conv. 112,1;
- resoconto dei conventi al Ministro prov. 112,1;
- resoconto delle piccole comunità 112,2;
- resoconto dell'economista provinciale al Definitorio, ai frati e al capitolo prov. ordinario 113.

AMMISSIONE ALL'ORDINE

- condizioni del diritto comune 32;
- requisiti e documenti del candidato 33,1;
- riammissione 34,2;

- competenza per l'ammissione 34,1;
- prova preliminare 33,2; 34,2;
- si effettua con l'accettazione al noviziato 34,1;
- di un candidato proveniente da altro istituto 46.

AMMISSIONE**AI SACRI ORDINI**

- nn. 63-66.

AMMISSIONE**ALLA PROFESSIONE**

- Superiori cui è riservata 39,1-2; 40,1; 196,2;
- domanda scritta da parte del candidato 39,3;
- esame della volontà del candidato 40,2;
- giudizio sulla idoneità del candidato 40;
- se il candidato risiede fuori provincia 40,3;
- voto deliberativo del Definitorio 40,3;
- accettazione della professione 41,1;
- nel caso della riammissione all'Ordine 34,2;
- di un candidato proveniente da altro istituto 46,3-4.

AMMONIZIONE

(*Correzione).

AMORE (*Carità)

- obbedire con a. alla volontà di Dio 7,3;
- mutuo a. nella vita fraterna 19,1.

AMOVIBILITÀ

- del parroco 147,6;
- di ogni ufficio nell'Ordine 169,1.

ANGUSTIE

- sopportazione delle a. proprie (*Povertà);
- amorosa partecipazione alle a. del prossimo 13,3.

ANNO SABBATICO

- prevista la possibilità del così detto a.s. 62,3.

ANTONIO

- santo 79,2.

APOSTATA

- pene previste nel caso del ritorno di un a. 118,1.

APOSTOLATO**(*Attività; *Lavoro)**

- uno dei caratteri specifici dell'Ordine 2,1; 3,2; 120,1;
- vocazione all'a. in S. Francesco e i suoi compagni 120,3;
- i frati sono inseriti nella Chiesa come uomini cattolici e apostolici 7,1; 120,1;
- riguarda sia i chierici che i non chierici 2,1; 120,2;
- a servizio della Chiesa 1,4; 122,2; 125,3; 139,2; 140;
- adattarsi ai tempi, ai luoghi e alle classi 125,3; 138,3; 140;
- le opere esterne di a. 120,3;
- beni destinati alle opere di a. 11,1-2; 14;

- usare anche i mezzi di comunicazione sociale 128,1; 137,1;
- preferire la maniera e i mezzi più semplici e poveri 122,2;
- coordinare e adattare le attività personali alle esigenze della comunità 93,2; 144,1;
- l'unità nel lavoro sia il fermento dell'a. 122,3;
- competenza dei capitoli e dei Superiori nella scelta, coordinazione e direzione dell'a. 88,2; 124,1; 139,2; 141; 142,1; 143,1;
- cooperazione per promuovere l'a. 87; 142; 146;
- requisiti per l'a. nei candidati 32,2;
- nella formazione dei candidati si tenga presente l'indole apostolica dell'Ordine 48,1; 57,1; 60;
- interruzione degli impegni di a. per una ricarica spirituale 62,3;
- nessuna forma di a. è estranea all'Ordine 125,1-3;
- animazione cristiana 138,3;
- amministrazione dei sacramenti 126,2-3; 127; 129;
- assistenza sociale e caritativa 136;
- cura e assistenza degli infermi 130,2;
- nell'attività educativa 125,1; 138;
- ministero tra i più diseredati 13,3;
- aiuto dei Vescovi 131;
- pastorale 55,6; 125; 132; 146;

- nell'attività scientifica e intellettuale 125,1; 137;
- missionario 148; 154;
- parrocchiale 132; 147;
- nella predicazione 126;
- con gli operai che lavorano presso di noi 100;
- per l'incremento delle vocazioni 30;
- nuove esperienze nella scelta e nell'esercizio dell'a. 125,2;
- attività ecumenica 134;
- dei laici 133 e ss.

ARCHIVIO

- provinciale 65;
- documenti da conservarsi in a. 65.

ARTE

- vendita di oggetti d'arte 103,3;
- i religiosi non avviati ai sacri ordini imparino arti utili alla casa e all'apostolato 58,2;
- il religioso esperto in qualche arte la metta a frutto 144,3.

ASCOLTARE

- i Superiori ascoltino volentieri i frati 8,1;
- ascolto dei frati della comunità prima di ammettere i candidati alla professione o agli ordini sacri 40,2; 64,2;
- a. il religioso destinato ad un convento di altra provincia 205,4.

ASPIRANTI (*Alunni).

ASSENZA

- del novizio dalla casa di noviziato 37,1;
- di un Superiore 167,3;
- dalla casa religiosa 119,2.

ASSICURAZIONE

- dei beni 110; a. dei frati 110.

ASSISTENTI GENERALI

(*Definitori generali;

***Definitorio generale)**

- uffici generali 162,1;
- elezione per schede 163,1;
- loro competenze 179;
- durata dell'ufficio 165,1;
- costituiscono il Definitorio gen. 177;
- loro diritti nei capitoli 173,1;
- durante il loro ufficio sono inabili ad uffici provinciali 177.

ASSISTENTI PROVINCIALI

(*Definitori provinciali;

***Definitorio provinciale)**

- numero degli A. 189;
- gli uffici provinciali 162,2;
- elezione degli A. per schede 163,1;
- costituiscono il Definitorio del Ministro prov. 189;
- sono immediatamente soggetti al Ministro prov. nelle cose riguardanti il loro ufficio 188,2;
- durata dell'ufficio 165,1;
- negli atti deve sempre risultare che il consiglio o il consenso degli A. è stato regolarmente richiesto 158,2.

ASSISTENTI SPIRITUALI

- delle monache clarisse e delle religiose 115,2;
- dell'OFS 116,1-3.

ASSOCIAZIONI

- degli ex-alunni 138,4;
- di previdenza sociale 12,2.

ASTINENZA

- dalle carni (*Penitenza);
- dagli atti contrari alla castità 18,2.

ATTI

- posti a nome del capitolo o del Definitorio 109,1;
- invalidità degli a. posti senza il consenso del Definitorio 158,1;
- dell'avvenuta professione 41,1;
- legittimi o illegittimi dell'amministrazione 108,1;
- giuridici 104;
- astensione da atti di proprietà 9,2.

ATTIVITÀ**(*Apostolato; *Lavoro)**

- varie forme di a. francescana 120 e ss. 123 e ss. 138,2;
- giudizio sulle a. 140.

AUTORITÀ (*Ministri;***Uffici; *Superiori)**

- necessità dell'a. 155;
- collegiali (capitoli, Definitori) 156;
- personale: vedi singole voci degli uffici, e ufficiali;

- modo di esercitare l'a. 90,1;
- l'a. delle decisioni spetta ai Superiori 8,2; 87,3; 124,1;
- anche speciali carismi vanno esercitati sotto l'a. 139,2;
- dipendenza da a. diverse da quelle dell'Ordine 145,2.

AVARIZIA

- si eviti qualunque forma di a. 11,2.

AZIONE LITURGICA**(*Liturgia).****AZIONI SACRE**

- verso la SS. Eucarestia 74;
- verso la parola di Dio 75,3;
- verso la SS. Vergine Maria 78,1-2;
- verso il P. S. Francesco 79,1;
- da farsi secondo le norme liturgiche 80,2.

B**BALLOTTAZIONE (*Elezione per ballottazione).****BASILICA PATRIARCALE DI ASSISI**

- ove è deposto il corpo del Serafico P. S. Francesco 26,2.

BATTESIMO

- con la professione dei voti si esprime meglio la consacrazione battesimale 4,1.

BENE

- della Chiesa 2,2; 8,1; 125,3; 133,1; 175,2; 187;
- della fraternità 8,1; 86,2; 90,1; 159,1;
- il b. della fraternità non sia posposto a quello del singolo 89,2.

BENEFATTORI

- doveri di gratitudine verso i b. 99,3;
- suffragi 102,1-2.

**BENEPLACITO
APOSTOLICO**

- quando è richiesto 103,3.

**BENI (*Amministrazione
dei beni; *Povertà)**

- dell'Ordine 107,3;
- della provincia 107,2;
- alienazione, permuta o affitto dei b. 103,3;
- rinuncia personale all'amministrazione dei b. prima della professione temporanea 10,1;
- rinuncia personale alla proprietà dei b. prima della professione solenne 10,2;
- nell'uso dei b. i frati dipendono dai Superiori 9,2;
- i b. destinati ad opere di apostolato e di carità 11; 14,1;
- non si abbiano b. specialmente immobili senza manifesta necessità o debita utilità per le opere 11,2;
- scambio di b. con altra provincia o convento 14,2;

- di persona estranea all'Ordine 109,2.

BONAVENTURA

- santo 79,2;
- Facoltà Teologica S. B. 61,2.

BREVIARIO

(*Liturgia delle ore).

C**CALENDARIO**

- per le sacre azioni liturgiche 73,2.

CANDIDATI

- all'Ordine 32-35; 36,2;
- alla professione temporanea 10,1; 39,3; 40;
- alla professione solenne 10,2; 39,3; 40;
- ai ministeri sacri 63;
- ai sacri ordini 64 e ss.;
- all'ufficio di Ministro gen., prov. e Custode gen. 164,3.

CAPITOLO CONVENTUALE

- insieme col guardiano è l'autorità per la vita conventuale 88,2; 200;
- i componenti 202,1;
- il Presidente 202,1;
- convocazione 202,2;
- obbligo di presenza 88,3;
- ordine, libertà, responsabilità nella discussione 88,3;
- quando si richiede il consenso o il consiglio 203,2;

- nei seminari maggiori 202,1;
 - è l'istituzione spirituale e giuridica per la promozione della vita comune fraterna 87-89; 93.
- Competenza del c.c.:**
- stabilire le forme e i modi di comunicazione dei beni temporali con altre comunità 14,2;
 - giudicare circa nuove forme nell'osservanza della povertà 17;
 - esprimere il parere sulla erezione o soppressione di una casa filiale 29,4;
 - proporre al Ministro prov. una riduzione nella recita comune della liturgia delle ore quando occorre 71,4;
 - stabilire, col consenso del Ministro prov., le celebrazioni liturgiche e i pii esercizi 73,3;
 - approntare un orario conveniente degli atti comuni da sottomettere all'approvazione del Superiore magg. 94;
 - esercitare la principale responsabilità nell'amministrazione dei beni della comunità 103,1;
 - eleggere l'economista e l'esattore per ballottazione 103,2;
 - demandare all'esattore e all'economista tutta l'amministrazione del convento 105,2;
 - determinare le competenze amministrative abituali del Guardiano e degli altri ufficiali 107,1;
 - stare alle competenze amministrative stabilite dal capitolo prov. 107,2;
 - esaminare e giudicare i resoconti delle entrate e delle uscite di qualsiasi amministrazione 112,1;
 - l'amministrazione nei conventi ove risiedono meno di tre frati 112,2;
 - dimettere, nei casi urgenti, un novizio 119,1;
 - accettare impegni di apostolato e armonizzarli con la vita conventuale 124,1;
 - determinare gli impegni, salva la competenza dei Superiori, e darne relazione 143,2;
 - dare al Ministro prov. il proprio parere sulle convenzioni scritte per le opere di apostolato 143,3;
 - esercitare l'autorità a norma delle Costituzioni, degli statuti generali e provinciali 156,4;
 - eleggere per ballottazione il Vicario del convento 163,2;
 - ascoltare e discutere la relazione del Ministro inerente alla visita canonica 166,3;
 - reggere la fraternità conventuale insieme al Guardiano 200;
 - nominare gli ufficiali del convento e delle case filiali e stabilire norme per i singoli uffici 203,1; 204.

CAPITOLO CUSTODIALE

- 156,3; 196.

CAPITOLO GENERALE

- è la massima autorità dell'Ordine 156,1;

Competenza del cap. gen.:

- proporre l'approvazione o l'abrogazione di norme delle Costituzioni 21,2;
- interpretare le Costituzioni 21,3;
- emanare leggi e decreti circa la fedele osservanza della Regola e delle Costituzioni 21,4;
- formulare statuti particolari per tutto l'Ordine al fine di attuare le leggi generali 22,1;
- erigere, sopprimere, dividere, unire le province o le custodie generali 28,1;
- definire i beni e l'amministrazione dell'Ordine 107,3;
- determinare le competenze del Ministro gen. e del Definitorio in materia economica 107,3;
- stabilire i contributi da parte delle province e delle custodie generali per le necessità dell'Ordine 107,3;
- nominare gli ufficiali generali 163,1.

Il Capitolo generale ordinario:

- convocazione e celebrazione 171,1;
- il tempo 171,2;
- i vocali 173;
- il Presidente 174;

- le elezioni 163,1;
- le relazioni del Ministro generale 166,2;
- le relazioni dell'economista generale 113.

Il Capitolo generale straordinario:

- convocazione 172;
- i vocali 173;
- il Presidente 174.

CAPITOLO GENERALE**E PROVINCIALE****Norme comuni** (*Relazioni; *Elezioni)

- è comunione di fraterna carità 88,1;
- responsabilità circa la comunità dei frati 159,1;
- i problemi da trattare non possono demandarsi al rispettivo Definitorio 159,2;
- esperti laici al c. 159,3;
- presenza per la validità degli atti 160,1;
- stabilire norme per la intercomunicazione dei beni fra le province o le case 14,2;
- trovare ed esaminare nuove forme di povertà 17;
- introdurre libri uniformi di amministrazione 110;
- dare norme per l'assicurazione dei beni e dei frati 110;
- norme per una sicura collocazione del denaro e dei titoli 110;
- principale responsabilità circa l'amministrazione dei beni 103,1;

- comunicare ai frati per iscritto gli atti del capitolo 166,1.

CAPITOLO PROVINCIALE

- è la massima autorità della provincia 156,2;

Competenza del cap. prov.:

- formulare gli statuti provinciali 22,1;
- erigere, sopprimere, dividere e unire le custodie provinciali 28,1;
- istituire i seminari provinciali 49,1;
- fondare i conventi 29,2;
- determinare i beni e le amministrazioni di pertinenza della provincia 107,2;
- stabilire le competenze del Ministro prov., del Definitorio e del capitolo conventuale in materia economica 107,2;
- fissare i contributi dei conventi 107,2;
- giudicare e determinare in genere il tipo di apostolato in armonia coi decreti diocesani o regionali 141,1;
- esaminare se l'attività della provincia risponde alle esigenze dei tempi e alla missione francescana in tutte le sue forme 140;
- ricercare se la provincia possa assumere in proprio una missione fra le genti 140;
- quando la celebrazione del c.p. è impedita 185.

Capitolo provinciale ordinario:

- convocazione e celebrazione 182,1;
- tempo 165,1;
- Preside 183,1;
- vocali 183,2;
- relazioni 113; 166,2;
- elezioni 103,2; 163; 184,1.

Capitolo provinciale straordinario:

- convocazione 182,2;
- vocali al c.p.s. 183,3.

CAPPELLANI

- delle religiose e delle monache 115,2.

CARISMA

- 114,2; 128,1; 139,2.

CARITÀ (*Amore;

***Fraternità; *Famiglia)**

- c. verso Dio e gli uomini 3,2; 4,1;
- mezzi per conseguire la perfetta c. 3,1; 5; 7,3; 8,1; 9,1; 18,1;
- Maria Vergine esempio di perfetta c. 56;
- vita fraterna IV; 86 e ss.;
- sussidi per formare l'unità della c. 87-91;
- gesti di c. fraterna verso gli anziani e gli infermi 92;
- verso i fratelli in particolare necessità 117,1;
- verso chi ha lasciato l'Ordine 117,2;

- verso i genitori, parenti e benefattori 99,1;
- verso i defunti 102;
- verso i religiosi delle altre famiglie francescane 114-116;
- è il primo apostolato 121,2;
- opere caritative 11,1; 136.

CASA RELIGIOSA**(*Convento)**

- casa filiale 29,4;
- di formazione per i non destinati agli ordini sacri 58,1;
- di noviziato (*Noviziato);
- di esercizi 77,3;
- cura della c. 95,4;
- sotto l'immediata giurisdizione del Ministro Gen. 29,1; 204.

CASTITÀ

- fondamento cristologico, ecclesiale e morale della castità perfetta I-e; 18,1;
- oggetto giuridico dell'obbligazione 18,2;
- esempio e dottrina del Serafico Padre I-e;
- aiuti per conservare e sviluppare la c. per noi e per gli altri 19; 96,3;
- comportamento con le donne 19,3.

CATECHESI (*Predicazione).**CATTOLICO**

- soltanto un cattolico può essere ricevuto all'Ordine 32,1.

CELEBRAZIONI**LITURGICHE (*Liturgia).****CELEBRAZIONI**

- della parola di Dio 75,3.

CELIBATO

- 18,1.

CERTIFICATI (*Documenti)

- per l'ammissione all'Ordine 33,1;
- dell'avvenuta sacra ordinazione 65.

CHIARA (santa)

- IV-f;
- Monache di S. Chiara 114; 115.

CHIESA

- i frati siano sempre soggetti alla Ch. I-f; 2,2; 7,1; 26,1; 122,2;
- in comunione con la Ch. 3,2; 54,1;
- uniti al ministero della Ch. 3,1; 4,1; 148,1;
- aspetto ecclesiale dei consigli evangelici 54,3;
- si scelgano le attività più opportune per le esigenze della Ch. 125,3;
- sopperire alle necessità della Ch. 14,3.

Chiesa come edificio

- si abbia grande cura della chiesa 73,4;
- cura e apostolato nelle chiese più importanti 127.

CHIERICI (*Ordini sacri)

- uguali diritti tra i frati ad eccezione di quelli derivanti dall'ordine sacro 1,2;
- apostolato dei chierici 2,1; 120,2;
- gli studi per gli aspiranti ai sacri ordini 59;
- obbligo per la liturgia delle ore 72,1.

CINGOLO

- 97,1-2.

CLAUSURA

- 96,1-2.

CLERICALE ISTITUTO

- l'Ordine è annoverato fra gli istituti clericali 1,2.

CLERO DIOCESANO

- aiuto al C.d. 131;
- promuovere l'OFS e la MI fra il clero 133.

COLLABORAZIONE

(*Cooperazione;
*Coordinazione)

- da promuoversi mediante i capitoli 88,1;
- interprovinciale per le varie opere 49,1; 87,1; 142,2; 146; 197-199;
- dal maestro con i suoi aiutanti 40,1; 64,2;
- nelle missioni con le chiese separate 152,3.

COLLOCAZIONE

- dei frati di famiglia (*famiglia).

COLLOQUI

- per informazioni e consultazioni familiari e personali 87,2;
- per una fraterna convivenza 95,3;
- fra Superiori e sudditi 166,1;
- con Cristo Signore 74,2;
- con Dio per mezzo della Sacra Scrittura 75.

COLORE

- dell'abito esterno 97,1.

COMMERCIO

- non è lecito 108,1.

COMMISSIONI

- provinciali per le varie opere: doveri, attività e competenze 193;
- consulenza nei Definitori per il proprio settore 141,2;
- per la formazione 53,2;
- Presidente, membri, competenza 53,2.

COMPETENZA (*Periti)

- richiesta per gli uffici da affidarsi 124,1; 144,2-3;
- nella predicazione 128,4.

COMPETENZE

- dei singoli educatori 52,1;
- dei Superiori, degli ufficiali e del capitolo conv. in materia economica 103,-107;
- dei Superiori, dei Presidi, degli Assistenti ecc. (*voci relative).

COMUNIONE (*Carità;

- *Fraternità; *Vita comune...)**
- col Padre celeste 55,1; 68,1-2;
- con Cristo Signore 74,2;
- con Maria Immacolata 3,2; 56;
- con la vita della Chiesa 3,2; 54,1;
- con la società nella quale si vive 125,4;
- dei Superiori con i frati 166,1; 179;
- con le altre famiglie francescane 114-116;
- eucaristica (*Eucarestia).

CONCELEBRAZIONE

(*Eucarestia).

CONCORDIA

(*Carità; *Fraternità).

CONFERENZE EPISCOPALI

- cooperazione 146,1; 147,6; 199.

CONFERENZE DEI MINISTRI PROVINCIALI

- istituzione 197-199.
- membri e statuto 197,2;
- relazioni con le Conferenze Episcopali 146; 199;
- erezione di seminari interprovinciali 49,1;
- coordinamento delle attività 142; 146,2; 199.

CONFERMA

- della elezione 164,4.

CONFESSORI (*Sacramento d. Penitenza)

- dei religiosi e delle monache 115,2.

CONFORMITÀ

- con Cristo Signore 3,2; 55,4;
- col mistero della Croce 81;
- con la Regola 20;
- degli statuti provinciali con le Costituzioni 22,3.

CONSACRAZIONE (*Offerta)

- alla vita di perfetta carità 3,1;
- personale a Maria Immacolata 56; 78,1;
- dell'Ordine a Maria Immacolata 78,2;
- abito come segno esterno della nostra c. 97,1.

CONSANGUINEI

- 99,1-2.

CONSENSO (*Consiglio)

- non chiesto e non seguito, quando previsto, rende invalido l'atto 158,1;
- venga richiesto in adunanza 158,2;
- la richiesta deve risultare dagli atti 158,2;
- nei capitoli o nei Definitori (*Capitolo; *Definitorio generale e prov.; *Ministro gen.; *Ministro prov.).

CONSIGLI EVANGELICI

(*Professione religiosa)

- 4,2; 54,3; 121,1;

- obbedienza 5-8;
- povertà 9-17;
- castità 18-19.

CONSIGLIO (*Consenso)

- se previsto, rende invalido l'atto quando non sia stato richiesto 158,1;
- sia chiesto in adunanza 158,2;
- deve sempre risultare dagli atti 158,2;
- nel Definitorio gen. e prov. (*Definitorio);
- nel capitolo conv. 203,2;
- delle commissioni secondo la loro competenza 141,2; 193.

Consiglio

- scolastico (*Commissione di formazione).

CONSIGLIO

DEFINITORIALE

- istituzione e vocali 190,191.

CONSULTAZIONE

- prima delle nomine 164,4.

CONTEMPLAZIONE

- uno dei caratteri specifici dell'Ordine 2,1;
- interruzione dall'ufficio per una esperienza di c. 62,3;
- dei misteri di Cristo e della B.V. Maria per la custodia della castità 19,1.

CONTINENZA

- 18,1.

CONTRATTO DI LAVORO

- 100.

CONTRIBUTI

- dei conventi alla provincia 107,2;
- delle province e custodie gen. per le necessità dell'Ordine e delle province bisognose 107,3;
- per le missioni 154,1-2.

CONVENTI (*Case)

- erezione di un c. 29,1-2;
- nell'ambito di un'altra provincia 29,3;
- soppressione di un c. 29,1 e 5;
- erezione e soppressione di casa filiale 29,4;
- riconoscimento civile 104;
- il c. può possedere beni temporali 15,2;
- governo del convento 200-205 (*Guardiano; *Capitolo conventuale);
- contributi alla provincia 107,2;
- collocazione di frati nel c. 205.

CONVENTO DI ASSISI

- dignità 26,2;
- frati da collocarsi di famiglia 26,2;
- è retto da statuti particolari 26,2.

CONVENTUALI

(Ordine Frati Min. conv.)

- qualifica propria della nostra famiglia francescana 1,1.

CONVENZIONI

- per accettare le opere 143,3;
- per l'accettazione delle parrocchie 147,1-2,5;
- per opere particolari 145,2;
- per i religiosi dimoranti fuori provincia 205,4.

CONVERSAZIONE

- fraterna 95,3.

CONVERSIONE

- 82; 83,1.

COOPERATORI**PARROCCHIALI**

- 147,4-6.

COOPERAZIONE**(*Collaborazione)**

- fedele c. alla vocazione 4,2;
- tra Superiori e sudditi 90,1-2; 124,2-3;
- c. fraterna per le iniziative da prendere e da attuare 139,2; 146;
- nelle parrocchie 147,4-5;
- fra gli educatori delle singole province 53,1;
- con le altre famiglie francescane 114;
- con tutti gli uomini di buona volontà per le iniziative caritative e sociali 136,2;
- con la gerarchia 146,1; 199.

COORDINAZIONE

- dell'attività privata con la vita comune 89,2; 93,2; 124,4; 144,1;

- della vita apostolica con la vita conventuale 132,2;
- delle attività 141 e ss.; 193;
- delle attività missionarie 154,4;
- nell'ambito dell'Ordine, della provincia e del convento per l'unità di governo, di formazione e di apostolato 87,1-2.

CORONA

- francescana e del s. rosario 78,1;
- lodevole uso di appenderla al cingolo 97,2.

CORREZIONE

- fraterna 117,1;
- dei religiosi addetti ad opere fuori dell'Ordine 145,2.

COSTITUZIONI

- approvazione o abrogazione da sottoporsi alla Sede Apostolica 21,2;
- l'interpretazione dichiarativa compete al Capitolo gen., quella autentica alla Santa Sede 21,3;
- leggi per la fedele osservanza delle C. 21,4;
- obbligo morale delle C. 23,2; 42,2;
- sono un mezzo per conseguire la perfezione 3,1;
- obbedienza ai Superiori secondo la Regola e le C. 6,2;
- dispense dalle norme disciplinari 24;
- conoscenza e studio delle C. 25,1;

- lettura in comune nei tempi stabiliti 25,2;
- dovere dei Superiori di guidare la Comunità secondo la Regola e le C. 87,3;
- le C. dell'OFS e di altre istituzioni 115,1; 116,2.

CROCE

- conformità al mistero della Croce 81.

CULTURA

- collaborazione tra educatori allo scopo di perfezionare la propria c. 53,1;
- aggiornata alle esigenze dei tempi 62,1;
- apostolato culturale 136-138;
- conoscenza della c. dei popoli nelle missioni 152,2.

CURA DELLE ANIME

(*Pastorale).

CUSTODE GENERALE

- è Ordinario 157,2;
- è ufficio quasi-provinciale 162,3;
- elezione 163,1; 164,3;
- durata dell'ufficio 165,1;
- rinuncia 168,3;
- rimozione 169,3;
- vocale al capitolo gen. 173;
- competenze 188,3; 194,1;
- è autorità vicaria 194,2;
- obbligo di residenza 167.

CUSTODE PROVINCIALE

- è Ordinario 157,2;

- è ufficio quasi-provinciale 162,3;
- elezione 195,2;
- durata dell'ufficio 165,1;
- competenze 196,1;
- autorità 188; 196,2-3;
- immediatamente soggetto al Ministro prov. 188,2;
- vocale ai capitoli generali e provinciali 173,1; 183,2-3.

CUSTODIA GENERALE

- assimilata ad una provincia 27;
- erezione, soppressione, divisione o unione di una c. 28,1-2;
- affiliazione ad una c. 34,1;
- capitolo custodiale 194,1-2.

CUSTODIA PROVINCIALE

- assimilata alla provincia 27;
- erezione, soppressione, divisione o unione 28,1-3;
- affiliazione 34,1;
- possibilità di un proprio capitolo 195,1;

D

DEBITI

- per contrarre debiti 103,3; 108,3.

DEFINITORI della custodia generale

- ufficio come quello dei Definitori provinciali 162,3;
- elezione 194,1;
- durata dell'ufficio 165,1;

- rinuncia 168,2;
- rimozione 169;
- competenze (*Definitorio della custodia gen.).

DEFINITORI della custodia provinciale

- ufficio come quello dei Definitori prov. 162,3;
- elezione 195,2;
- durata 165,1;
- rinuncia 168,2;
- rimozione 169;
- competenze (*Definitorio della custodia prov.).

DEFINITORI GENERALI

- formano il Definitorio del Ministro gen. 177;
- elezione 163,1;
- durata dell'ufficio 165,1;
- sono vocali nei capitoli generali 173,1;
- rinuncia dall'ufficio 168,2;
- rimozione 169 (*Assistenti gen.; *Definitori generali).

DEFINITORI PROVINCIALI

- numero 189;
- sono uffici provinciali 162,2;
- durata dell'ufficio 165,1;
- vocali nei capitoli provinciali 183,2-3;
- rinuncia dall'ufficio 168,2;
- rimozione 169 (*Assistenti prov.; *Definitorio prov.).

DEFINITORIO della custodia generale

- 194,1;

- competenza del custode generale col suo Definitorio 196,2 (*Definitorio provinciale).

DEFINITORIO della custodia provinciale

- 195,2;
- competenza del custode provinciale col suo Definitorio 196,2.

DEFINITORIO GENERALE

- membri del D.g. 177;
- presenza di esperti 159,3;
- richiesta di consenso o consiglio 158;
- per la validità delle sessioni 160,2;
- per la validità delle votazioni 160,3;
- votazioni 163,1-3 (*Votazioni);
- dialogo di informazione e di consultazione per collaborare 87,2;
- comunicazione degli atti 166,1.

Competenza collegiale

- (*Ministro generale con il suo Definitorio):
- interpretare le Costituzioni nei casi urgenti 21,3;
- interpretare o mutare gli statuti gen. nei casi urgenti 22,2;
- giudicare sulla conformità degli statuti prov. con le Costituzioni 22,3;
- espletare gli affari straordinari demandati dal capitolo gen. 103,1;

- gestire l'amministrazione economica dell'Ordine a norma degli statuti 113;
 - provvedere agli uffici vacanti fuori del capitolo 163,1;
 - accettare, secondo i casi, la rinuncia da un ufficio fuori del capitolo o decretarne la rimozione 168,2; 169,3;
 - comprovare una grave causa di rimozione dall'ufficio 169,2;
 - prendere visione della visita fatta dagli Assistenti e ascoltarne il parere 179;
 - approvare gli statuti della Conferenza dei Ministri prov. ed essere in relazione con essa 197,2; 198;
 - nominare i Guardiani dei conventi dipendenti dal Ministro gen. 204.
- Al Definitorio generale come consiglio competente**
(*Ministro gen. con il consenso del suo Defin.):
- dispensare temporaneamente le singole province da norme disciplinari delle Constit. e degli statuti 24,a;
 - concedere il benessere per l'erezione di una custodia prov. 28,3;
 - dare il beneplacito per l'erezione di un convento 29,2;
 - la soppressione di un convento 29,5;
 - riammettere all'Ordine un candidato legittimamente uscito 34,2;
 - erigere, trasferire e sopprimere una casa di noviziato 36,3;
 - concedere di compiere il noviziato in un altro convento dell'Ordine o della provincia, in casi particolari ed in via eccezionale 36,4;
 - l'indulto di uscire dall'Ordine ad un frate con voti temporanei 44,1;
 - concedere che un frate con voti solenni passi ad altro istituto, o ammettere all'Ordine un religioso con voti perpetui di altro istituto 46,1;
 - dare il consenso per l'erezione di un seminario 49,1;
 - concedere che sia istituito nelle province il diaconato permanente 66,1;
 - permettere l'uso dell'abito cenerino per giusti motivi 97,1;
 - consentire la richiesta del beneplacito apostolico per alienare, permutare, affittare beni immobili od oggetti preziosi per arte o storia, e per contrarre debiti 103,3;
 - attenersi alla competenza amministrativa determinata dal capitolo gen. 107,3;
 - accettare la rinuncia da un ufficio fuori del capit. gen. o decretarne la rimozione, secondo i casi 168,2; 169,3;
 - accettare la rinuncia del Min. prov. e del custode gen. o decretarne la rimozione 168,3; 169,3;

- dispensare dall'inabilità o incompatibilità circa gli uffici, secondo il nostro diritto 170;
- convocare il capitolo straordinario 172;
- concedere la partecipazione di tutti i frati professi solenni al capitolo ordinario della provincia o della custodia gen. 183,2-3;
- nominare il Ministro prov. e il suo Definitorio quando sia impedita la celebrazione ordinaria del capitolo prov. 185.
- adempiere gli affari straordinari espressamente demandati dal capitolo 103,1;
- trattare dell'amministrazione economica della provincia secondo i propri statuti 113;
- provvedere agli uffici vacanti fuori del capitolo 163,1;
- nominare i Guardiani fuori del capitolo 163,2;
- accettare la rinunzia dall'ufficio fuori del capitolo o decretarne la rimozione 168,2; 169,3;
- determinare una grave e proporzionata causa per la rimozione da un ufficio 169,2.

DEFINITORIO

PROVINCIALE

- membri del D.p. 189;
 - partecipazione di esperti 159,3;
 - quando si richiede il consenso o il consiglio 158;
 - per la validità delle sessioni e delle votazioni 160,2-3;
 - modalità delle votazioni 163,1-3 (*Votazioni);
 - dialogo di consultazione e di informazione in spirito di collaborazione 87,2;
 - comunicazione degli atti 166,1.
- Al Definitorio provinciale come collegio competente** (*Ministro provinciale con il suo Definitorio):
- interpretare o mutare gli statuti prov. in casi urgenti 22,2;
 - determinare il digiuno o altre forme penitenziali nei giorni previsti dalla Regola 85,a;
 - **Al Definitorio provinciale come consiglio competente** (*Ministro prov. con il consenso del Definitorio):
 - dispensare in via provvisoria singoli conventi dalle norme disciplinari delle Costit. e degli statuti 24 b;
 - erigere un convento in caso urgente 29,2;
 - concedere ad altra provincia di erigere un convento nella propria provincia 29,3;
 - erigere e sopprimere una casa filiale alle dipendenze di un convento 29,4;
 - proporre al Ministro gen. la soppressione di un convento 29,5;
 - ammettere all'Ordine con la recezione al noviziato 34,1;
 - proporre al Min. gen. l'erezione, la traslazione o la sop-

- pressione di una casa di noviziato 36,3;
- ammettere alla professione temporanea o solenne 39,1; 40,1;
 - dare il proprio voto al Min. gen. per l'ammissione alla professione di un candidato 39,2;
 - ammettere alla professione un candidato dimorante fuori provincia 40,3;
 - consentire l'ammissione ai sacri ordini di un candidato anche se dimorante fuori provincia 64,2-3;
 - dare le lettere dimissorie per la promozione di un frate agli ordini sacri 64,4;
 - determinare la recita in comune di alcune ore canoniche nelle comunità impossibilitate alla recita integrale 71,4;
 - concedere al Guardiano di esercitare l'ufficio di esattore o di economo 106,2;
 - gestire la competenza amministrativa stabilita dal capit. prov. 107,2;
 - formulare la convenzione scritta per un'opera di apostolato sentito il capitolo conventuale 143,3;
 - accettare una parrocchia con il parere del Min. gen. 147,1;
 - presentare all'Ordinario un frate come parroco 147,4;
 - accettare fuori capitolo la rinuncia da un ufficio o decretarne la rimozione, secondo i casi 168,2; 169,3;
 - convocare il capitolo prov. straordinario 182,2;
 - la trasfiliazione di un frate ad un'altra provincia 205,5.
- Al Definitorio prov. come consiglio competente** (*Min. prov. con l'ascolto o con l'aiuto del Definit.):
- non ammettere un frate alla rinnovazione della professione o alla professione solenne 44,2;
 - dirigere le attività della provincia secondo le linee operative stabilite dal capitolo prov. 141,2.
- DEFUNTI**
- suffragi per i d. 102.
- DELEGATO/I**
- del Superiore 40,2; 41,1; 166,2; 183,1-2; 188,2;
 - rappresentante legale 104;
 - delle province al capitolo gen. 173,1;
 - della provincia o del convento al capitolo prov. 183,2-3;
 - al consiglio provinciale definitoriale 191.
- DENARO (*Povertà)**
- ne è permesso l'uso 16,1;
 - si eviti ogni forma di avarizia o accumulazione 11,2; 108,1;
 - sia bene amministrato 110.

DEPUTATI

- i frati, a nome della Chiesa, sono d. alla lode di Dio con la liturgia delle ore 71,1.

DESIGNAZIONE

- del Ministro generale 164,4.

DEVOZIONE (*Orazione; *Vita interiore).**DEVOZIONI (*Esercizi di pietà; *Azioni sacre).****DIACONATO permanente**

- secondo le norme della Chiesa e particolari necessità 66.

DIACONO

- 64,1; 66,2.

DIALOGO (*Collaborazione; *Cooperazione; *Intesa).**DIFFERENZE**

- non esistono nella fraternità 91,2.

DIGIUNO

- tempi penitenziali della Chiesa 84;
- tempi penitenziali dell'Ordine 85;
- si osservino le leggi delle chiese particolari 84; 85;
- dispensa 24.

DIMISSIONE

- di un novizio 119,1;
- di un professo con voti temporanei 44; 119,2;

- di un professo con voti solenni 119,2;
- i Superiori non differiscano di decidere sulla dimissione 44,2;
- si manifesti il motivo della dimissione dando facoltà di difendersi 119,3.

DIMISSIONE

- lettere d. 64,4; 196,2.

DIOCESI (*Clero diocesano; *Vescovi; *Ordinari del luogo)

- gli statuti sono da coordinarsi con i decreti diocesani 141,1;
- cooperazione con gli istituti diocesani 146,1;
- cooperazione con l'opera diocesana per le vocazioni 30,2;
- promuovere fra il clero d. la conoscenza dello spirito di S. Francesco 133,2;
- promuovere fra il clero d. la M I 133,3.

DIRITTI

- uguali per tutti i frati 1,2;
- in un solo convento o provincia 205,2;
- dei frati dimoranti fuori provincia 205,4;
- dei frati che operano nelle missioni 205,6.

DIRITTO CIVILE

- la rinuncia dei beni prima della professione solenne abbia anche riconoscimento civile 10,2.

DIRITTO COMUNE

- da tenere presente ogni qualvolta nelle Costit. si dice «a norma di diritto» o simili; in particolare per l'erezione, divisione, riunione o soppressione di una provincia o custodia gen. 28,1;
- erezione o soppressione di un convento 29,1-2,5;
- erezione o soppressione di una casa filiale 29,4;
- ammissione all'Ordine 32,1; 33,1;
- formazione dei novizi 38,2;
- ammissione alla professione 39,1-2;
- ammissione agli ordini sacri 66,2;
- istituzione del diaconato permanente 66,1;
- tempi penitenziali 84;
- visita canonica alle religiose affiliate all'Ordine 115,1;
- erezione di fraternità dell'OFS 116,2;
- pene da infliggere 118,2;
- assenza dalla casa religiosa, escaustrazione, indulto di secolarizzazione, dimissione 119,2-3;
- accettazione di parrocchie 147,1;
- giurisdizione dei Vescovi sulle parrocchie 147,3;
- competenza del Guardiano e del parroco nell'amministrazione della parrocchia 147,6;
- giurisdizione dei Superiori 157,1;

- consenso o consiglio da chiedere 158,1;
- abilità agli uffici 161,2;
- nelle elezioni 164,1;
- affari che può trattare il Vicario 167,3;
- potestà ordinaria del Ministro gen. 176,1;
- requisiti per l'elezione a Ministro prov. 186.

DISPENSE

- dalle norme disciplinari delle Costit. e degli statuti 24;
- indulto di d. dai voti temporanei 44,1; 119,2;
- dall'incompatibilità degli uffici 170;
- dall'inabilità agli uffici 170.

DIVISIONE

- di province o custodie 28,1.

DIVULGAZIONI

- 137,1.

DOCUMENTI (*Certificati)

- si studino i d. riguardanti la vita dell'Ordine 25,1;
- per l'ammissione all'Ordine 33,1;
- dell'avvenuta ordinazione sacra 65.

DOMANDA

- di accettazione all'Ordine 32,1;
- per la professione temporanea e solenne 39,3;
- per i ministeri sacri 63;

- per l'ordinazione sacra 64,1;
- per la riduzione allo stato laicale 118,1.

DONNE

- come devono comportarsi i frati con le d. 19,3.

DOTTRINA (*Studio)

- francescana 137,1;
- filosofica e teologica 59,2;
- ricerche scientifiche 61,1; 137,1;
- formazione dottrinale dei frati 57,1;
- Facoltà Teologica di S. Bonaventura 61,2.

E**ECONOMO****(*Amministrazione dei beni)**

- conventuale, generale, provinciale 103,2;
- sua nomina 103,2;
- suoi compiti 103,2; 105,2; 108; 109;
- sotto la dipendenza del Superiore 103,2;
- può cumularsi con l'incarico di esattore 105,2;
- limiti della sua competenza 105,2; 107,1;
- è incompatibile con l'ufficio di Superiore magg. 106,1;
- può essere il Guardiano a particolari condizioni 106,2;
- relazioni amministrative cui è tenuto 112; 113.

ECUMENISMO

- attività e. secondo le direttive della Chiesa 134.

EDUCATORI

- scelta e qualità degli e. 50,2; 51,2;
- intesa fra e., Superiori e alunni 51,1; 53,1;
- compito dei singoli e. 52,1;
- commissioni per la formazione 53,2;
- regolamento di formazione 48,3; 52.

EDUCAZIONE (*Alunni; *Formazione)

- apostolato della e. anche in istituti non cattolici 138,1;
- associazione di ex-alunni 138,4;
- dei nostri alunni 31.

ELEMOSINE

- è lecito chiedere ed accettare e. 16,2.

ELEZIONI (*Votazioni)

- nelle e. si osservi il diritto comune e quello particolare 164,1;
- per la validità delle e. capitolarli 160,1-3;
- per la terza ed ultima volta allo stesso ufficio 164,2;
- dei Superiori maggiori 164,3;
- per scheda 163,1; 164,3;
- per ballottazione 103,2; 163,2-3;
- i Superiori eletti sono tenuti alla professione di fede 157,1;

- suffragio diretto 184,1-2;
- sistema di elezione dei delegati al capitolo 184,3;
- del Guardiano 163,2.

EREMO

- 77,3.

EREZIONE

- di un convento 29,2;
- di un convento sotto la dipendenza del Ministro gen. 29,1;
- di un convento in altra provincia 29,3;
- di una provincia o una custodia generale 28,1-2;
- di una custodia provinciale 28,1 e 3;
- di una casa filiale 29,4;
- di una casa di noviziato 36,3;
- di un seminario 49,1;
- di una fraternità dell'OFS 116,2.

ESAME

- dei candidati all'Ordine 32,1;
- prima della professione 40,2;
- prima dell'ammissione agli ordini sacri 64,2.

ESATTORE

- conventuale, generale, provinciale 103,2; 105,2;
- compiti dell'e. 105,2;
- sotto la dipendenza dei Superiori 103,2;
- può cumularsi con l'incarico di economo 105,2;
- è incompatibile con l'ufficio di Superiore magg. 106,1;

- quando e come può il Guardiano assumere l'ufficio di e. 106,2;
- sua elezione 103,2.

ESEMPIO

- attivo mezzo per le vocazioni II-b;
- da darsi soprattutto ai giovani 51,3;
- dare il buon esempio con il lavoro V-a.

ESERCIZI PII

- 73,3; 74-80;
- negli e. si osservino le norme della Chiesa 80,2;
- siano improntati alla liturgia 80,2;
- in onore della B. Vergine e dei Santi 78-79.

ESERCIZI SPIRITUALI

- da farsi ogni anno 77,1;
- da farsi in privato se non si è potuto in comune 77,1;
- anno sabatico 62,3;
- casa di e. 77,3.

ESIGENZE

- adattarsi alle e. della Chiesa, dei tempi, dei luoghi e dei ceti di persone 125,3;
- della vita di comunità 89,1; 93,2; 124,4; 144,1;
- dello spirito di preghiera 123,1; 139,1;
- formazione conforme alle e. 31,2-4; 47,1; 48,3; 58,2; 62,1;
- orario per le e. dell'apostolato 94;

- particolari forme di povertà rispondenti alle e. dei tempi 15,1; 17;
- l'età per l'ingresso in noviziato sia rispondente alle e. dei tempi e dei luoghi 33,1;
- l'istituzione del diaconato permanente risponda alle e. 66;
- si scelgano quelle attività più rispondenti alle e. 125,3.

ESPERIMENTO

- periodo dei voti temporanei come e. 42,1; 43; 45,2;
- tentare con coraggio nuove esperienze 125,2-3.

ESPERTI (*Periti).

ESPULSIONE DALL'ORDINE (*Dimissione).

ETÀ

- richiesta per l'entrata in noviziato 33,1;
- richiesta per il Ministro generale 175,1;
- richiesta per il Ministro prov. 186;
- richiesta per gli uffici conventuali 163,2;
- la vita degli alunni sia confacente alla loro e. 31,2;
- non si facciano preferenze di persone a motivo dell'età 91,2.

EUCARISTIA

- culmine di tutta la liturgia 69; 126,1; 129,1;

- S. Francesco esempio di devozione all'E. 70,1; 74,1;
- comunione quotidiana 70,1;
- partecipazione comunitaria alla S. Messa 70,1;
- concelebrazione 70,2;
- l'E. nella vita del seminario 55,2.

EX-ALUNNI

- 138,4.

EX-CLAUSTRAZIONE

- per l'e. si osservi il diritto comune 119,2;
- l'esclaustrato è privato della voce attiva e passiva per sei mesi dal suo ritorno in convento 118,1.

EX-MINISTRO GENERALE

- vocale ai capitoli generali 173,1;
- vocale ai capitoli della sua provincia 183,2-3.

EX-MINISTRO

PROVINCIALE

- è vocale ai capitoli provinciali immediatamente successivi a quello ordinario in cui ha lasciato l'ufficio 183,2-3.

F

FACOLTÀ

- di portare un abito diverso 97,3;
- di ricevere gli ordini sacri 63-66;

- Pontificia Facoltà Teologica di S. Bonaventura 61,2.

FAMIGLIA (*Carità; *Comunità; *Fraternità)

- i frati costituiscono una f. 1,2; 26,1;
- sono collocati di f. in un convento 27; 205,1;
- osservare la povertà anche come f. 13,1;
- si conservi lo spirito di f. in tutti i frati 26,1; 86,2; 95;
- adempiere volentieri i doveri della f. 95,4.

FAMIGLIA PROPRIA (*Consanguinei)

- contatti con la f. nella formazione dei giovani 31,2;
- per stabilire l'idoneità fisica e psichica dei candidati all'Ordine si tenga presente la situazione della loro f. 32,2;
- relazioni di novizi con la f. 38,4;
- relazioni dei frati con la f. 99,1-2.

FAMIGLIE FRANCESCANE (*Francescani)

- ospitalità tra le F. 96,4;
- cooperazione tra le F. 114.

FEDE

- tutto rapportare alla f. 68,3; 136,1;
- obbedire in spirito di f. 5; 7,3;
- approfondire la conoscenza della f. con lo studio 59,2;
- propagare la f. 152,1-3.

FEDELTA'

- alla vocazione 4,2;
- alla Regola 145,1;
- al proprio ufficio o incarico 161,1.

FERIE (*Vacanze).

FERVORE

- in ogni comunità possano riscontrarlo i giovani 51,3.

FESTA

- dell'Immacolata 78,2;
- di S. Francesco 79,1.

FILOSOFIA

- sua finalità nella formazione dei frati 59,2.

FONDAMENTO

- dell'Ordine è la professione religiosa 3,1;
- della vita religiosa è il noviziato 38,1.

FORME DI VITA (*Regola).

FORMAZIONE (*Istituzione; *Regolamento)

- postulando II-a; 33,2;
- ammissione all'Ordine 32;
- noviziato II-a; 36-38;
- periodo della professione temporanea 39-45;
- principi generali della f. 1,4; 47-53;
- spirituale 54-56;
- dottrinale, tecnica e pastorale 57-61;

- permanente 62;
- missionaria 151.

FORMAZIONE

NEL NOVIZIATO

- spirituale 54-56; II-d;
- si proceda per gradi 38,2;
- durante il noviziato sono vietati altri studi 38,3;
- la vita del noviziato non sia artificiosa 38,2;
- relazioni con la famiglia 38,4;
- novizio in pericolo di morte 37,3;
- professione anticipata 37,2;
- un quasi-noviziato prima della professione solenne 45,3.

FORMULA

DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA

- 41,2.

FRANCESCANI

- famiglie francescane IV-e; 114;
- istituti francescani 114,2;
- monache del II Ordine 115;
- OFS 114; 116; 133;
- religiose francescane 19,3; 115.

FRANCESCO Santo Padre Nostro Serafico

- perfetto imitatore di Cristo I-a;
- ispirato nel fondare l'Ordine I-a; 1;
- volle che i suoi frati si chiamassero Minori 1,3;

- ha scritto la Regola I-b;
- riposa nella patriarcale basilica di Assisi 26,2.

Culto: 79,1

- fare nostro il suo spirito 25,1;
- diffondere il suo spirito 114,2.

FRANCESCO esemplare

- nell'apostolato V-c,d;
- nella carità III-f;
- nella castità 19,3;
- nella preghiera 67,3;
- nella devozione all'Eucarestia 74,1;
- nella fede III-f;
- nell'umiltà 9,3;
- nella laboriosità V-a;
- nella devozione alla B.V. Maria 78,1;
- nell'oblazione di se stesso 83,2;
- nell'obbedienza 6; 7;
- nella povertà I-d; 9,3;
- nella pietà 80,1;
- nella penitenza III-e;
- nella speranza III-f;
- nell'unione perfetta con Cristo crocifisso 70,1.

FRANCESCO suo pensiero

riguardo alle seguenti voci:

- fondamento evangelico dell'Ordine I-b;
- denominazione dell'Ordine 1,1-3;
- fondamento della regola I-f;
- aspiranti all'Ordine II-a;
- formazione dei frati II-f,g;
- formazione dei novizi e dei professi II-d,e;

- apostolato missionario 148,2;
- autorità personale e collegiale VI-a-d;
- castità I-e;
- fraternità verso tutti IV-a;
- storia della salvezza III-a;
- umiltà I-d;
- Gesù Cristo III-b,c;
- laboriosità V-a; 57,2;
- B.V. Maria III-d; 78,1;
- obbedienza I-c;
- Sommo Pontefice 6;
- Chiesa 7;
- Superiori VI-a;
- Ministro generale VI-b;
- preghiera 67,2;
- povertà I-d;
- vita comune IV-b-d.

**FRATERNITÀ (*Comunità;
*Famiglia; *Cooperazione)**

- come elemento essenziale dell'Ordine IV; 1,4; 26,1; 86,2;
- fraternità di vita 87 e ss.;
- il lavoro dei frati sia testimonianza di f. 122,1; 124,4; 166,1;
- fra tutti i francescani 114.

FRATI

- titolo degli appartenenti all'Ordine 1,1-3;
- hanno uguali diritti e doveri 1,2;
- costituiscono una famiglia 1,2;
- le Costituzioni sono per tutti i f. e li nominano in continuazione.

**FRATI CHIERICI (*Chierici;
*Sacerdoti; *Presbiteri).**

FRATI NON CHIERICI

- cooperano anch'essi all'apostolato 1,2; 2,1;
- siano istruiti nella teologia in case apposite 58,1;
- imparino arti e mestieri utili alle comunità 58,2;
- celebrazione dell'ufficio divino e suffragi 72,2; 102,2;
- partecipano al ministero salvifico della Chiesa 73,1; 120,2; 129,2; 131;
- cooperano alla predicazione e al ministero 126,2; 129,1.

G

GESÙ CRISTO

- mistero di salvezza III-a;
- conformità a G.C. 3,2; 4,1; 55,2; 57,2; 68;
- venerarlo presente nell'Eucarestia 74.

GENEROSITÀ

- la riscontrino i giovani in ogni comunità 51,3.

GENITORI

- debito di gratitudine verso i g. 99,1-2;
- suffragi per i g. 102,1-2.

**GERARCHIA (*Vescovi;
*Ordinario del luogo)**

- collaborazione con la g. 131; 146,1;

- obbedienza e rispetto alla g. 7,2.

GIURISDIZIONE

- ecclesiastica 157,1.

GIUSEPPE

- tutelare dell'Ordine ed esempio di vita 78,3.

GIUSTIZIA

- sia osservata con tutti 136,2.

GRAZIA

- gli alunni si formino con il dono della G. II-f;
- ogni G. proviene da Cristo 3,2.

GUARDIANO (*Superiori)

- età richiesta per i G. 163,2;
- nomina dei G. 163,2;
- potestà dei G. 201,2; 143,1;
- dipende immediatamente dal suo Superiore maggiore 188,2,3;
- durata dell'ufficio 165,1;
- presiede il capitolo conventuale 202,1;
- i compiti del G. 24,c; 37,3; 96,2; 119,1; 141,2; 143,1-3; 145,2; 201,1;
- è tenuto alla residenza 167,1;
- è sostituito dal Vicario 167,3;
- rinuncia del G. 168,2;
- rimozione di un G. 169,3;
- di una casa direttamente soggetta al Ministro gen. 204.

I**IMMACOLATA**

(***Maria V.**; ***M.I.**)

- patrona speciale dell'Ordine 78,2;
- guida nelle opere di apostolato 1,4;
- devozione e consacrazione all'I. 3,2; 56;
- culto e consacrazione dell'Ordine all'I. 78,2.

IMPEDIMENTO (*Inabilità)

- il Superiore impedito è sostituito dal Vicario 167,3;
- se è impedito il Ministro prov. o il custode gen., sono vocali al capitolo generale i rispettivi Vicari o un loro delegato 173,2;
- se è impedita la celebrazione del capitolo prov., il Ministro gen. elegge il Ministro prov. e il suo Definitorio 185;
- se è impedito il Ministro prov. lo sostituisce il Vicario 192.

INABILITÀ

- degli assistenti gen. ad uffici provinciali 177;
- dispensa dall'i. 170.

INCARDINAZIONE

(***Affiliazione**; ***Incorporazione**).

INCARICHI

- si dicono i. gli uffici in senso generico 162,5;

- assegnazione degli i. 163,3;
- durata degli i. 165,2;
- interruzione degli i. 62,3;
- adempiere agli i. con gioia 95,4;
- accettare gli i. più umili 122,2;
- competenza del capitolo conv. per accettare incarichi 143,2-3;
- competenze dei singoli educatori 52,1;
- da lasciarsi ai laici 133,1;
- nessun incarico è inamovibile 169,1.

INCOMPATIBILITÀ

- tra ufficio di Superiore maggiore e incarico di economo 106,1;
- a quali condizioni il Guardiano può essere economo 106,2;
- dispensa dall'i. 170.

INCORPORAZIONE

all'Ordine

- avviene definitivamente con la professione solenne 3,1.

INDULTO

- di uscita dall'Ordine 44,1; 119,2-3.

INFERMITÀ

- le i. di questa vita da offrirsi a Dio 83,2; 92,2.

INFORMAZIONE

- sui candidati all'Ordine 32,1-2;

- ci sia dialogo e i. tra i frati 87,2; 166,1;
- mezzi di i. 166,1;
- apostolato presso i centri di i. 138,3.

INIZIATIVE

- da trattare in capitolo 88,3;
- da conoscere e ordinare 89,1; 124,3;
- dell'Ordine 175,2;
- di carità 136,2;
- per la formazione permanente 62,2;
- vanno portate avanti comunitariamente 124,3-4.

INTERPRETAZIONE

- della Regola 21,1;
- delle Costituzioni 21,3;
- degli statuti 22,2.

INVALIDITÀ (*Validità)

- degli atti 158,1-2.

ISTITUTI (*Seminari)

- per la formazione dei frati 31,1; 48;
- amministrazione degli i. 105,1;
- istituti superiori 137,2;
- apostolato in i. di educazione 138;
- per la formazione missionaria 151,2.

ISTITUTI FRANCESCANI

(*Francescani)

- si promuova l'unità di spirito fra gli I.F. 114,2.

L**LAICI**

- apostolato dei l. 133;
- l. missionari 149,2.

LAVORO (*Attività)

- è una grazia V-a;
- esempio ed esortazione di S. Francesco V-a;
- fedeltà, umiltà, spirito di devozione nel l. V-b;
- 123; 139,1; 145,1;
- sia testimonianza di fraternità, di unità e di minorità 122,1;
- lavoro comunitario 124,3-4;
- legge comune per tutti 12,1;
- lavorare per i poveri 13,3;
- abituare gli alunni al lavoro manuale 57,2; 123,2;
- retribuire con equità il lavoro dei dipendenti 100;
- contratti di l. 100;
- comporre il lavoro con la vita comune 124.

LEGGE-I

- la «Regola» è la legge fondamentale dell'Ordine 20;
- Costituzioni 21,2-3; 23,2; 24; 25;
- statuti 22; 23,2; 24;
- violazione della l. 109,3; 117-118;
- conoscenza della l. 25.

LEGGE CIVILE

- riguardante le associazioni di previdenza sociale 12,2;
- contratti di lavoro 100;

- retribuzione dei dipendenti 100;
- riconoscimento giuridico di conventi, province, Ordine e di altri istituti 104;
- rappresentanti legale 104;
- documenti legali 104.

LETIZIA

- 3,2; 122,2.

LETTERE

- notiziari riguardanti gli atti dei capitoli, dei Definitorii e di altre cose circa la vita e le opere dei frati 166,1;
- dimissoriali 64,3; 196,2.

LETTURA

- della Sacra Scrittura 75,3;
- degli scritti e della vita di S. Francesco 25,1; 79,1;
- alla mensa 95,2.

LIBERTÀ (*Volontà)

- richiesta per l'ammissione all'Ordine II-c; 32,2;
- obbedienza come libertà dei figli di Dio 5.

LIBRI

- di amministrazione 105,2;
- uniformità dei l. di amministrazione 110;
- compilazione e firma dei l. di amministrazione 111,1-2;
- devono essere esaminati nella visita 111,2;
- dei novizi 36,1;
- delle ordinazioni 65;

- delle professioni 41,1;
- parrocchiali 147,3;
- della biblioteca 62,1;
- permesso dei Superiori maggiori per la stampa dei libri 137,1.

LICENZA (*Permesso)

- di andare in missione 150;
- di amministrare beni estranei all'Ordine 109,2.

LINGUA

- formazione linguistica per i missionari 151,1-2.

LITURGIA (*Eucarestia)

- è la fonte da cui attingere per la predicazione 128,2;
- azioni liturgiche 69-73;
- celebrazioni liturgiche in comune 95,1.

LITURGIA DELLE ORE

- 71-73;
- formazione degli alunni 55,3.

LOCAZIONE

- dei beni 103,3.

LODI (*Liturgia delle ore)

- recita delle l. con i fedeli 71,3;
- recita delle l. da parte dei professi con voti temporanei 72,3.

LUSSO

- da evitarsi 13,1.

M**MAESTRI (*Educatori)**

- 40; 51,1-2; 64,2.

MALATI

- dovere di carità verso i m. 92,1;
- apostolato dei m. 130,2;
- offrano a Dio le loro sofferenze 83,2; 92,2;
- contribuiscono all'opera di apostolato 92,2.

MARIA VERGINE**(*Immacolata; *Milizia M.I.)**

- esempio di perfetta carità 56;
- per la custodia della castità 19,1;
- rosario e corona francescana 78,1-2; 97,2.

MATURITÀ

- l'obbedienza porta alla maturità 5;
- per la custodia della castità 19,2;
- umana e spirituale richiesta per i candidati all'Ordine IIc; 32,1;
- richiesta per emettere la professione solenne 45,1; 47,2;
- esigita per il Ministro prov. 186.

MEDITAZIONE (*Preghiera)

- luogo, tempo e modo per la m. 76;
- della Sacra Scrittura 55,4;
- su testi liturgici o privati 75,3.

MENSA COMUNE

- 95,2.

MESSALE

- 73,2.

METODO

- sia semplice in ogni attività 122,2.

MEZZI**DI COMUNICAZIONE**

- 96,3; 128,1; 137,1.

MILIZIA DI MARIA**IMMACOLATA M.I.****(*Maria V. Immacolata)**

- consacrazione all'Immacolata secondo lo spirito della MI 56;
- propagare la MI 133,3.

MINISTERO

- apostolato 2,1;
- i frati partecipano in vari e particolari modi ai ministeri della Chiesa 120,1-2;
- gli alunni si esercitano gradualmente nei vari ministeri 60;
- m. pastorale (*Pastorale);
- coloro che sono chiamati ad un ufficio, esercitano il m. fedelmente in spirito di servizio 161,1.

MINISTERI SACRI

- 63.

MINISTRI (*Superiori;***Superiori Maggiori)**

- unità dei frati con i Ministri 26,1 a,b;
- esaminano l'idoneità dei candidati all'Ordine II-a; 32,1;
- ammettono all'Ordine e alla professione 34,1; 39,1;
- ammettono agli ordini sacri e concedono le dimissoriali 64,2-3;
- ammettono come «amici spirituali» i benefattori dell'Ordine o della provincia 99,3.

MINISTRO GENERALE

- è il successore di S. Francesco 6,2;
- padre di tutta la fraternità 175,2;
- come deve essere il Ministro gen. secondo S. Francesco VI-b;
- qualità del Ministro gen. 175,1;
- compiti 175,2;
- è Ordinario per tutto l'Ordine 157,2;
- modalità della sua elezione 163,1; 164,3;
- durata del mandato 165,1;
- rinuncia 168,3;
- rimozione 169,3;
- quando cessa il mandato fuori capitolo 180;
- esercita l'autorità sull'Ordine sia da solo sia con il suo Definitorio 177;
- sua potestà 157,1; 176;
- incompatibilità con questo ufficio 106,1;

- comunione con tutti i frati 166,1;
- visita canonica e relazione del Min. gen. al capitolo ordinario 166,2-3;
- è tenuto alla residenza 167,1;
- sia in continuo contatto con il suo Vicario 167,2;
- il Vicario lo sostituisce in caso di assenza o impedimento 167,3;
- convoca e presiede il capitolo generale 171,1; 172; 174;
- convoca i capitoli provinciali ordinari e li presiede fino alla quarta sessione 182,1; 183,1;
- è vocale nei capitoli provinciali straordinari 183,3;
- può dispensare dalle leggi disciplinari i singoli frati e i conventi 24,a;
- può concedere di portare un abito diverso 97,3;
- ha facoltà di disporre ovunque tutto quanto concerne l'erezione e l'assistenza delle fraternità dell'OFS 116,2;
- affari da trattarsi con il suo definitorio (*Definitorio generale).
- comunione dei frati 166,1;
- visita canonica e relazione del Min. prov. al capitolo ordinario 166,2-3;
- obbligo della residenza 167,1;
- si serva della collaborazione del suo Vicario 167,2;
- il Vicario lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento 167,3;
- convoca e presiede il capitolo straordinario 182,2;
- presiede il capitolo ordinario dopo la quarta sessione 183,1;
- convoca il consiglio definitorio come previsto dagli statuti propri 190;
- è vocale ai capitoli generali e provinciali 173,1; 183,2-3;
- può dispensare dalle norme disciplinari i frati dimoranti nella sua provincia 24,b;
- con quali altri uffici è incompatibile 106,1;
- per gli atti da svolgere con il suo Definitorio (*Definitorio prov.).

MINISTRO PROVINCIALE

- qualità 186;
- compiti 141,2; 143,3; 187;
- è Ordinario 157,2;
- modalità dell'elezione 163,1;
- rinuncia 168,2-3;
- rimozione 169,3;
- potestà 188,1;
- frati immediatamente soggetti al M. p. 188,2;

MINORITÀ

- carisma speciale e fondamentale della Religione francescana 1,3;
- testimonianza di m. 7,1; 101; 122,1-2.

MISSIONI

- vocazioni missionarie 30,1;
- attività missionaria 148-154;

- Segretariato generale e provinciale per le missioni 154,3-4;
- cooperazione con altri istituti 146,2.

MISSIONI POPOLARI

- 148,2.

MONACHE DI S. CHIARA

(*Secondo Ordine;
Religiose)

- 114-115.

MORTE

- ultima offerta al Signore 83,2; 126,1;
- suffragi per i defunti 102;
- assistenza ai moribondi 130,2.

MORTIFICAZIONE

(*Penitenza)

- 19,2; 81-85.

N**NAZIONE**

- vanno seguiti i programmi di studio propri di ogni nazione 59,1;
- studi presso nazioni estere 61,1;
- apertura ai nativi nelle missioni 153,2.

NOMINA (*Uffici;

***Incarichi).**

NON CRISTIANI

- collaborazione con i non c. 135.

NORME (Per l'Educazione)

(*Statuti particolari)

- vi siano norme per l'Ordine, le province e i vari seminari 48,3;
- determinare i compiti e le competenze degli educatori 52,1;
- partecipazione degli alunni alla vita del seminario 52,2;
- partecipazione degli alunni ad opere di ministero loro confacenti 60.

NOVIZIATO (*Ammissione all'Ordine; *Formazione; *Educazione; *Seminari)

- requisiti per il n. 32,1-2;
- documenti richiesti 33,1;
- prova preliminare 33,2;
- l'ammissione al n. costituisce l'ammissione all'Ordine 34,1;
- per chi ritorna all'Ordine dopo esserne uscito legittimamente 34,2;
- fondamento della formazione religiosa 38,1;
- durata del n. 36,2;
- casa del n. (*Casa): chi può erigerla, sopprimerla e trasferirla 36,3;
- è previsto fare il n. anche in altri conventi 36,4-5;
- assenza dal n. 37,1;
- formazione dei novizi (*Formazione).

O**OBEDIENZA**

- fondamento del voto di obb. I-c; 5;
- consacrazione conseguita con il voto di o. 3,1;
- oggetto del voto di o. 6-7;
- sia fattiva e responsabile 8,2;
- fedeltà alla Regola e ai Superiori 145,1;
- con amore e letizia 90,2.

OBLIGAZIONE

- della Regola 23,1; 42,2;
- delle Costituzioni 23,2; 42,2;
- degli statuti 23,2;
- dei voti 4,3;
- della recita del divino ufficio 72.

OBLIGHI

- conoscenza degli o. richiesta per i novizi II-c; 32,1;
- i frati hanno uguali diritti e doveri 1,2; 42,2;
- della professione religiosa da far conoscere agli alunni 54,3;
- dei frati che lavorano presso terzi 139,1.

OFFERTA (*Consacrazione; *Voto)

- 5; 55,4; 56; 70,1; 83,2.

OFFERTE (*Elemosine)

- da segnarsi nei registri di amministrazione 105,1;
- le o. anche intuitu personae sono destinate al convento 11,1; 15,3;

- è lecito chiedere e ricevere o. 16,2.

OFFESE

- le o. sono da perdonarsi con prontezza 91,2.

OPERA-E (*Attività)

- dell'Ordine 11; 14,1; 175,2;
- di carità 11,1;
- di apostolato 120,3;
- per le vocazioni 30,2;
- apostolica dei laici 133,1;
- culturali 53,1;
- sorpassate da abbandonarsi 125,3;
- competenza del capitolo conv. per l'accettazione e la realizzazione delle o. 88,2; 143,2-3.

OPEROSITÀ (*Lavoro)

- 68,1; 81; 91,1; 122,3.

ORARIO

- ogni comunità disponga il proprio o. in capitolo e sia poi confermato dal Superiore maggiore 94.

ORDINARI

- quali sono i Superiori compresi in questa qualifica 157,2.

ORDINARI DEL LUOGO (*Vescovi; Gerarchia)

- i frati sono ad essi sottomessi 7,2; 147,3;
- convenzioni tra gli O. e i Ministri prov. per le parrocchie 147,2-3;

- licenza per pubblicare libri 137,1.

ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

- denominazione 1;
- elementi costitutivi 1,2-4; 157,1;
- natura giuridica dell'Ordine 1,2;
- è annoverato tra gli istituti clericali 1,2;
- è immediatamente soggetto al Sommo Pontefice 2,2;
- spiritualità dell'O. 3,2; 54,1-2;
- è una vera fraternità 1,4; 86,2;
- legge fondamentale dell'O. è la Regola 20;
- struttura dell'O. 26-29;
- è voluto da S. Francesco nella Chiesa soprattutto come testimonianza di povertà 17;
- ha capacità di possedere 15,2; 107,3;
- la storia dell'O. da insegnarsi agli alunni 54,2;
- governo dell'O. VI-a; 155 e ss.;
- è diretto dal Ministro generale 175,2;
- gli affari dell'O. presso la Santa Sede 178;
- attività dell'O. 120,2; 148,1;
- diffusione dell'O. 152,1; 153,1;
- ammissione all'O. 32 e ss.;
- affiliazione all'O. 34,1;
- cooperazione nell'O. 87,1;
- cooperazione dell'O. con gli altri francescani 114-116.

ORDINE II (*Monache; *S. Chiara)

- visitatore dell'O. 115,1;
- assistente spirituale dell'O. 115.

ORDINE III (*O.F.S.)

- 116; 133,2.

ORDINI SACRI (*Chierici)

- per ricevere gli o. occorre essere professi solenni 64,1;
- domanda che il candidato deve fare 63; 64,1;
- chi può concedere le lettere dimissoriali 64,3;
- giudizio di idoneità agli o. 64,2;
- prassi per un candidato agli o. residente in altra provincia 64,3;
- consultazione dei frati della comunità 64,2;
- maturità richiesta per gli o. 55,6;
- diaconato permanente 66;
- certificato della avvenuta ordinazione 65.

ORE CANONICHE

(*Liturgia delle ore).

OSPITALITÀ

- 96,4.

OZIO (*Lavoro)

- da fuggire V-a-b.

P**PACE**

- annunciare e promuovere la p. tra gli uomini 3,2; 136,2.

«PADRE NOSTRO»

- recita dei P. come sostitutivo del divino ufficio 72,2-3.

PARERE

- nelle varie riunioni ciascuno esprima con semplicità il suo p. 88,3.

PAROLA

- ministero della p. (*Predicazione).

PAROLA-E

- evitare p. contro la carità e la pace 91,2;
- conversazione fraterna 95,3.

PARROCCHIA

- le attività della p. devono armonizzarsi con la vita comune 132,2;
- attività pastorali nelle p. 147,3-5.

PARROCO

- 147,4-6;
- durata del mandato del p. 147,6.

PASSAGGIO

- *da o ad* un istituto diverso 46;
- da una provincia ad un'altra (*Trasfiliazione).

PASTORALE

- attività p. 126,1; 131; 147,5;
- formazione p. da impartirsi ai frati 55,6; 57,1;
- finalità della p. 126,1;
- i diaconi si esercitino nella p. 64,1.

PEDAGOGIA

- gli educatori attendano ai principi della p. 50,2.

**PENE (*Rimozione;
*Correzione)**

- nell'infliggere de p. si osservi il diritto comune 118,2;
- privazione della voce attiva e passiva 118,1;
- rimozione da un ufficio 169;
- per chi ha danneggiato terze persone 109,3;
- sia sempre preceduta da fraterne ammonizioni 117,1.

PENITENZA**(*Mortificazione)**

- varie forme di mortificazione 83;
- tempi e giorni di p. della Chiesa 84;
- tempi e giorni di p. dell'Ordine 85;
- norme riguardanti la penitenza 84-85.

PENITENZA (*Sacramento)

- amministrazione della p. 129,3;
- i frati e gli alunni frequentino la p. 55,5; 82.

PENSIONI

- è lecito ai frati percepire p. 12,2.

PERFEZIONE EVANGELICA
(*Carità; *Santità)

- è perseguita dalla Regola 23,3;
- fonte di p. va considerato il Vangelo 75,2.

PERIODICI

- i Superiori provvedano adatti p. per l'utilità dei frati 62,1.

PERITI-PERIZIA

- frati p. in qualche disciplina 124,2; 136,1; 144,3;
- nella predicazione 128,4;
- richiesta nei Ministri 186;
- nei nostri consigli possono essere ammessi p. 159,3.

PERMANENZA

- dei frati fuori convento 95,4;
- in altra provincia 205,4-6.

PERMESSI

- non siano dati p. indiscriminati 9,3;
- per i p. a singole cose vedi le voci particolari interessate.

PERMUTA

- p. di beni immobili o preziosi 103,3.

PERSECUZIONI

- i frati sopportino con pazienza le p. 83,2.

PERSONA

- l'obbedienza salvaguarda la p. 5;
- non ci siano favoritismi di persone 91,2;
- per le offerte intuitu personae 15,3.

PERSONA GIURIDICA

- si istituiscano nell'Ordine p.g. 104;
- ogni bene faccia capo alla p.g. competente 15,3;
- gli ufficiali agiscono in nome della rispettiva p.g. 109,1.

PIETÀ (*Preghiera;
Vita interiore).*PONTEFICE****(*Sede Apostolica)**

- l'Ordine è immediatamente soggetto al P. 2;
- obbedienza al P. 6,1;
- potestà del P. sulla Regola 20; 15,1.

POSTULANDATO**(*Ammissione;**
***Formazione; *Seminari)**

- natura, durata, obbligo del p. 33,2.

POTESTÀ

- dominativa VI-a;
- giurisdizionale VI-a; 157,1;
- ordinaria 157,2; 176; 188,1; 201,2;
- vicaria 195,1.

POVERTÀ

- fondamento evangelico e teologico del voto di p. I-d; 9,1;
- oggetto giuridico del voto di p. 9,2;
- reale e spirito di p. 9,2;
- l'Ordine, le province, i conventi possono possedere 15,2; 107,2-3;
- i singoli frati non possono mai possedere 15,2;
- rinuncia dei beni prima della professione 10,1-2;
- tutto quello che proviene al frate viene per la religione 11,1; 15,3;
- sopportare volentieri le ristrettezze della p. 13,2;
- è permesso l'uso del denaro sotto la dipendenza dei Superiori 16,1;
- le comunità risplendano per la loro p. 13,1;
- si eviti il lusso 13,1;
- l'uso dei beni sia da poveri 11,2; 13,1-2;
- uso dei beni destinati all'apostolato 11,2; 14,1;
- i frati si sentano obbligati alla legge del lavoro 12,1;
- i frati provvedano con il loro lavoro alle proprie necessità 12,1;
- i frati confidino sempre nella provvidenza 12,1;
- i frati usino sempre i mezzi più semplici e poveri 122,2;
- è lecito percepire pensioni e previdenze sociali 12,2;
- amare di vivere come e con i poveri 13,3; 14,3;

- collaborazione con le province più povere 14,2;
- solidarietà con le chiese povere 14,3;
- trovare forme di p. rispondenti ai tempi 15,1;
- nei capitoli si stabiliscano particolari forme di p. 17;
- è lecito chiedere e ricevere elemosine 16,2;
- come mezzo efficace di apostolato 3,2; 121,2;
- con umiltà e letizia I-d;
- conservare immutato lo spirito della povertà 15,1;
- amare la p. e testimoniarla 9,3; 17;
- i Superiori diano per primi esempio di p. 9,3;
- non si diano permessi indiscriminati circa la p. 9,3;
- nell'abito 97,1.

PRATICHE DI PIETÀ
(*Esercizi pii).**PRECEDENZA**

- 101.

PREDICATORI**(*Predicazione)**

- i Superiori provvedano p. per l'istruzione dei frati 115,2;
- permesso di predicare 77,4;
- i p. facciano sempre una preparazione accurata 128,4.

PREDICAZIONE

- valore teologico della p. 126,2-3;

- la p. dei frati sia «evangelica» 126,1; 128,1,3;
- è compito di tutti i frati 126,2;
- nelle chiese più importanti 127;
- metodo della p. 128,1;
- si adottino per la p. anche i nuovi sussidi del tempo 128,1;
- siano fonti della p. la S. Scrittura e la liturgia 128,2;
- sia sempre debitamente preparata 128,4.

PREFERENZE PERSONALI

- non si facciano tra i frati p. di condizione o di età 91,2.

PREFETTO

- per le commissioni di formazione e di studio 53,2.

PREGHIERA (*Devozione; *Meditazione)

- spirito e vita di p. nei frati 1,4; 67-68;
- liturgica (*Liturgia) 69-73;
- azioni sacre 74,1-2; 80,2;
- pregare per i Superiori 90,2;
- non estinguere mai lo spirito di p. 123,1;
- per i defunti 102;
- come mezzo per la custodia della castità 19,1;
- per le vocazioni 30,1;
- educare gli alunni alla p. 55,1-4; 123,2:

PREGHIERE

- per i parenti, e benefattori defunti 99,1; 102.

PRESBITERATO

(*Sacerdozio; *Chierici; *Ordini sacri)

- ammissione al p. 64; 66,2;
- compiti del p. 126.

PRESIDE

- del capitolo generale 174;
- del capitolo provinciale 183,1;
- del capitolo conventuale 202,1;
- delle commissioni provinciali 193.

PREVIDENZE SOCIALI

- è lecito per i frati iscriversi alle p. s. 12,2;
- p. s. da osservare per i dipendenti 100.

PRIVAZIONE DELL'UFFICIO

(*Rimozione).

PRIVILEGI (*Grazie)

- dell'Ordine sono partecipati anche ai professi temporanei 42,2.

PROBLEMI

- non possono demandarsi al Definitorio i p. che deve trattare il capitolo 159,2;
- maggioranza richiesta per i singoli p. 160,3;
- compito dei Vicari nel trattare i p. 167,2-3.

PROCURATORE GENERALE

(*Assistenti generali; *Definitori generali)

- è un ufficio generale 162,1; 178;

- elezione del P. 163,1;
- compiti del P. 178;
- durata dell'ufficio di P. 165,1.

PROFESSIONE DI FEDE

- da chi e quando si deve emettere 157,1.

PROFESSIONE RELIGIOSA

- è il fondamento dell'Ordine 3,1;
- significato teologico della p. r. 4,1; 67,1;
- sia bene spiegato agli alunni il significato della p. r. 54,3;
- ammissione alla p. r. 39-41;
- è bene espressa dalla vita comune 86,1;
- formula della p. r. 41,2.

PROFESSIONE SOLENNE

- incorporazione definitiva all'Ordine con la p. s. II-e; 3,1; 45,3;
- richiede una maturità spirituale e psicologica 45,1;
- quando si deve emettere 42,1; 45,2;
- può essere anticipata 41,1;
- ammissione alla p. s. 39;
- rinuncia dei beni prima della p. s. 10,2;
- il candidato alla p. s. deve farne domanda scritta 39,3;
- relazione del maestro 40,1;
- giudizio dei frati della comunità 40,2;
- esame della volontà del candidato 40,2;
- prassi per un candidato fuori della sua provincia 40,3;

- voto deliberativo del Definitorio 40,1 e 3;
- preparazione prossima alla p. s. 45,3;
- trascrizione e firma dell'atto della p. s. 41,1;
- formula della p. s. 41,2;
- è richiesta per l'ammissione agli ordini sacri 64,1.

PROFESSIONE TEMPORANEA

- rinuncia all'amministrazione dei beni prima della p. t. 10,1;
- il candidato deve fare domanda scritta per la p. t. 39,3;
- chi può ammettere alla p. t. 39,1-2;
- quali le cose da premettere alla p. t. 40,1-3;
- prassi per un candidato residente fuori della sua provincia 40,3;
- può essere anticipata 37,2;
- prassi nel caso di una riammissione all'Ordine 34,2;
- prassi nel caso di pericolo di morte 37,3;
- atto della p. t. da sottoscrivere e registrare 41,1;
- formula della p. t. 41,2;
- durata della p. t. 34,2; 35; 42,1;
- proroga della p. t. 45,2;
- obblighi conseguenti 4,2-3; 42,2;
- grazie e privilegi estesi alla p. t. 42,2;
- finalità della p. t. 43;

– dimissioni di un professore temporaneo 44; 119,2-3.

PROGETTI (*Iniziative).

PROMOTORE

VOCAZIONALE

– in ogni provincia vi siano uno o più p. v. 30,2.

PROMOZIONE

– ai sacri ordini 63-66.

PROMOZIONE

VOCAZIONALE

(*Vocazioni)

– è compito di tutti i frati 30,1;
– vi siano promotori vocazionali 30,2.

PROPRIETÀ

– l'Ordine, le province, i conventi possono possedere 15,2; 107;
– i singoli frati non possono mai possedere 15,2;
– sono interdetti ai frati atti di p. 9,2;
– rinuncia alle p. 10,2.

PROROGA

– della professione temporanea 45,2.

PROVA (*Formazione)

– prima dell'ammissione all'Ordine 33,2; 34,2;
– il periodo di p. dura fino alla professione solenne 35;
– può essere prolungata 45,2;

– per chi proviene da altro istituto 46,3-4.

PROVINCIA

– struttura dell'Ordine 26-27;
– erezione, soppressione, divisione unione di una p. 28;
– la provincia abbia personalità giuridica 104;
– la p. ha capacità di possedere 15,2; 107,2;
– solidarietà con le p. povere 107,3;
– governo delle p. 156,2; attività della p. 140; 141;
– cooperazione nella p. e tra p. 87,1; 49,1; 142; 146,2; 197-199.

PROVVIDENZA

– ad essa si affidino i frati 12,1.

PRUDENZA

– richiesta negli educatori 50,2; 51,2;
– richiesta nei Ministri 186;
– richiesta per la salvaguardia della vocazione 4,2.

PSICOLOGIA

– maturità psicologica richiesta per il noviziato II-a; 32,2;
– si osservino adatte norme di psicologia nell'educazione degli alunni 31,2;
– maturità psicologica richiesta per la professione solenne 45,1.

PUBBLICAZIONI

– 137,1.

Q**QUARESIMA**

- dell'Ordine 85.

R**RAPPRESENTANTE Legale**

- 104.

REGIONI

- l'esercizio della povertà sia appropriato secondo le varie r. 13,3;
- si tengano presenti le norme regionali 141,1; 146;
- compito dell'Assistente generale per i frati della sua regione 179.

REGOLA

- legge fondamentale dell'Ordine 20;
- mezzo di santità 3,1;
- rivelata al Padre S. Francesco I-a;
- confermata e interpretata dai Pontefici 20; VI-a; 21,1;
- il capitolo gen. può emanare decreti per l'osservanza più fedele della Regola 21,4;
- obbligatorietà della Regola 23,1; 42,2;
- amore alla R. 23,3;
- norme per l'obbedienza 6,2; 7,3; 145,1; 87,3; 144,1;
- conoscere e studiare la R. 25; 54,2; 77,2.

REGOLAMENTO di formazione

- 48,3; 52; 53,2; 60.

RELAZIONE

- amministrativa 112;
- del maestro prima della professione dei candidati 40,1;
- prima degli ordini sacri 64,2;
- dei Ministri ai rispettivi capitoli 166,2;
- dell'economista gen. e prov. ai rispettivi capitoli 113;
- del Superiore di una missione al Definitorio gen. per le missioni 154,4;
- dell'apostolato che ciascuno svolge nell'ambito della comunità 143,2.

RELAZIONI**(*Collaborazione;*****Cooperazione)**

- tra gli educatori 51,1; 53,1;
- tra Superiori e sudditi 51,1; 90; 139,1;
- con gli altri francescani 114-116;
- con le chiese separate 152,3;
- nell'ambito dell'intero Ordine 87,1;
- con il clero diocesano 131;
- con tutti gli uomini di buona volontà 136,2.

RELIGIONE**(*Ordine F.M. Conv.).****RELIGIOSE****(*Monache di S. Chiara)**

- autorità dei nostri Superiori 115,1;

- visita canonica 115,1;
- assistenza spirituale 115,2;
- atteggiamento dei frati nei loro confronti 19,3.

RELIQUIE (dei Santi)

- si abbia grande cura per esse 73,4.

RESIDENZA

- i Superiori sono tenuti alla r. 167,1;
- nei casi di assenza 167,3.

RESPONSABILITÀ

- tutti abbiano il senso della 87,2;
- obbedienza responsabile 8,2;
- nella preghiera e nell'attività 123,2.

RETRIBUZIONE

- sia sempre equa 100.

RETTORE di una chiesa

- 147,4.

RIAMMISSIONE all'Ordine

- è riservata al Ministro gen. 34,2;
- comporta alcune restrizioni di diritti 118,1.

RICERCA (scientifica)

- si approfondisca la ricerca della vita e della dottrina francescana 137,1;
- si usino i mezzi di comunicazione sociale per la divulgazione 137,1.

RICREAZIONE

- tutti vi partecipino 95,3.

RIDUZIONE allo stato laicale (*Dimissione; *Dispensa)

- 118.

RIMOZIONE

- dall'ufficio 169,1-3.

RINNOVAZIONE (di vita)

- compito di ogni frate 62,3;
- si stabiliscano i tempi e i modi per la r. 77.

RINUNCIA

- ai beni umani 4,1;
- personale all'amministrazione dei beni prima della professione temporanea 10,1;
- personale alla proprietà dei beni prima della professione solenne 10,2;
- alla proprietà nello spirito di povertà 9,1;
- da parte della comunità ai beni non necessari alla vita o all'attività propria 11,2.

RINUNZIA (ad un ufficio)

- durante il capitolo 168,2;
- fuori del capitolo 168,2,3;
- del Ministro generale 168,3;
- del Ministro prov. o del Custode gen. 168,3;
- ad altri uffici o incarichi 168,1-2;
- per il bene comune 168,1.

RITO

- di inizio del noviziato 36,1;
- della professione 41,1;
- nelle azioni liturgiche 73,2.

RITORNO all'Ordine**(*Riammissione)**

- 34,2; 118,1.

RITUALE

- dell'Ordine 36,1; 41,1; 73,2;
- delle Diocesi 73,2.

ROSARIO

- 78,1.

S**SACERDOTE-I (*Presbiteri)**

- amino concelebbrare 70,2;
- cura pastorale dei sacerdoti 120,2; 126,2; 129,1-3; 131;
- s. diocesani 133,2.

SACRAMENTI

- apostolato dei s. 126; 129;
- amministrazione dei s. nelle chiese più importanti 127;
- battesimo 4,1;
- per gli infermi 92,1; 130,2;
- penitenza 82; 129,3;
- come mezzo per la tutela della castità 19,1.

SALUTE

- richiesta nei candidati 32,2.

SANTI

- venerazione dei S. III-d; 79,2;
- reliquie dei S. 73,4.

SANTITÀ

- mezzi di santità 3,1; 92,2;
- è compito dei Ministri che i frati progrediscono nella santità 187.

SCRITTURA (Sacra)

- come colloquio con il Padre celeste 75,1;
- leggere, meditare, venerare la s.S; 55,4; 75,3;
- come fonte per la predicazione 128,2.

**SCRUTINI (*Elezioni;
*Votazioni).****SECOLARIZZAZIONE****(*Riduzione
allo stato laicale)**

- 118; 119.

SEDE APOSTOLICA**(*Chiesa;
*Sommo Pontefice)**

- ha il compito di interpretare la Regola 21,1-3;
- approvare o abrogare norme delle Cost. 21,2;
- per il passaggio da un istituto religioso ad un altro 46,2;
- per atti di amministrazione straordinaria 103,3.

SEGRETARIO

- **generale:** suoi compiti 162,1;
- elezione 163,1;
- durata 165,1;
- **provinciale** 162,2; 163,1; 165,1;

- di una custodia generale 162,3; 163,1; 165,1; 194,1;
- di una custodia provinciale 162,3; 195,2; 165,1.

SEGRETARIO**(per le missioni)**

- generale 154,4;
- provinciale 154,3.

SEGNO (*Testimoni;***Testimonianza)**

- dei beni celesti 18,1;
- di fraternità 86,2;
- di consacrazione 97,1;
- di unità 122,3.

SEMINARI

- requisiti per i s. 48;
- provinciali 49,1;
- interprovinciali 49,1;
- Seraficum di Roma 49,2;
- per i frati non avviati agli ordini sacri 58,1;
- minori 31,1-4;
- noviziato 36,2-4;
- il s. sia come il cuore dell'Ordine e delle province 50,1 (*Educazione; *Educatori; *Formazione).

SEMPLICITÀ

- 3,2; 11,1; 121,2.

SENSI

- custodia dei s. 19,2.

SERVIZIO

- offerto in spirito da parte dell'autorità 8,1; 161,1;
- di Dio 67,1; 99,2;

- di apostolato 1,4; 122,2;
- servizio scambievole 91,1.

SILENZIO

- 96,3.

SOCIETÀ

- conoscere la s. degli uomini fra i quali si vive 125,4; 144,2;
- coltivare la comunione con la s. 125,4;
- offrire alla s. il servizio dell'apostolato 125,4.

SOFFERENZA

- 92; 117.

SOLIDARIETÀ

- con tutti gli uomini di buona volontà 136,2;
- tra le province 107,3.

SOLLECITUDINE

- liberarsi dalle s. del mondo 9,1; 12,1;
- sollecitudine per le anime 14,1;
- dei Superiori verso i frati 187;
- partecipare alla s. dei Superiori 90,2;
- per l'unità 124,4.

SOPPRESSIONE

- di un convento 29,1,5;
- di una casa filiale 29,4;
- della casa di noviziato 36,3;
- di una custodia generale 28,1;
- di una custodia provinciale 28,1;
- di una provincia 28,1.

- SOTTO-AMMINISTRAZIONI**
 (*Amministrazioni)
 - 105,1.
- SOTTOMISSIONE**
 (*Obbedienza)
 - al Sommo Pontefice 2,2; 6,1;
 - alle Sacre Congregazioni 7,2;
 - ai Superiori ecclesiastici 5;
 7,1;
 - ai Superiori dell'Ordine 6,2;
 - agli Ordinari del luogo 7,2;
 - nell'uso dei beni 9,2.
- SPERANZA**
 - 13,3; 68,3.
- SPESE (*Amministrazione dei beni).**
- SPIRITO FRANCESCANO**
 - sue proprietà 3,2; 23,3;
 - conoscere e fare proprio lo spirito francescano 25,1; 54,2;
 - promuovere in tutti lo s. f. 114,2.
- STABILITÀ DEI FRATI**
 - 169,1.
- STATUTI**
 (oggetto degli statuti)
 - Quali cose devono determinare gli statuti:
 a)**circa l'ammissione all'Ordine e la formazione dei frati:**
 - età per l'ingresso in noviziato e documenti richiesti 33,1;
 - modalità per il postulando 33,2;
 - rito per l'inizio del noviziato 36,1;
 - durata dei voti temporanei 42,1;
 - preparazione da premettere alla professione solenne 45,3;
 - istituzione del diaconato permanente 66,1;
 b)**nell'ambito della vita comune e di apostolato dei frati:**
 - tempi e modi per la lettura in comune della Regola e delle Costituzioni dell'Ordine 25,2;
 - tempi e modi per la meditazione 76;
 - tempi e modi per ritiri ed esercizi spirituali 77,2;
 - modalità per i tempi di penitenza dell'Ordine 85,b;
 - le vacanze dei frati 98,2;
 - i suffragi per i defunti 102,4;
 c)**nell'ambito di governo della fraternità:**
 - determinare l'autorità del capitolo conventuale 156,4;
 - modalità per il conferimento degli incarichi non previsti dalle Costit. 163,3;
 - introduzione del sistema di suffragio diretto per l'elezione del Ministro provinciale 184,2;
 - sistema di elezione dei delegati al capitolo provinciale e custodiale 184,3;
 - numero degli Assistenti provinciali 189;

- istituire opportunamente il consiglio definitorio e stabilirne i membri 190; 191;
 - numero delle commissioni provinciali e dei loro membri, loro competenze e modo di operare 193;
 - istituire il capitolo custodiale, se opportuno; stabilire la sua autorità, la modalità per l'elezione dei suoi membri e la competenza del Custode 195,1-2; 196,2;
 - determinare per quali affari, non previsti dalle Cost., il Guardiano ha bisogno del consenso o del consiglio del capitolo conv. 203,2;
 - stabilire di quali diritti goda il frate dimorante in una custodia provinciale 205,2;
- d) nell'ambito dell'amministrazione dei beni:**
- modalità per l'iscrizione dei frati ad associazioni di previdenza sociale 12,2;
 - a chi devono andare i beni che un frate acquisisce 15,3;
 - modalità per la validità di vendita, permuta e locazione di beni 103,3;
 - quali personalità giuridiche creare nella provincia 104;
 - se cumulare o no l'incarico di economo ed esattore 105,2;
 - come amministrare e custodire i beni e quali registri adottare 110;
 - le modalità della relazione finanziaria che ogni convento

deve inviare al Min. provinciale 112,1,2;

- le modalità per trattare l'amministrazione economica della provincia in Definitorio e nel capitolo 113;
- la competenza del Guardiano e del parroco nell'amministrazione dei beni delle parrocchie 147,6.

STATUTI GENERALI

- chi può emanarli 22,1;
- chi li interpreta 22,2;
- loro obbligatorietà 23,2.

STATUTI PARTICOLARI

- chi può emanarli 141,1;
- del Sacro Convento di Assisi 26,2;
- per l'educazione e gli studi 48,3; 52; 53,2;
- per le missioni 154,4;
- per la Facoltà Teologica di S. Bonaventura 61,2;
- per i ministeri pastorali 141,1.

STATUTI PROVINCIALI

- chi può emanarli 22,1;
- siano esaminati dal Definitorio generale 22,3;
- loro interpretazione e mutazione 22,2;
- obbligatorietà 23,2.

STATUTO

- per ogni Conferenza dei Ministri provinciali 197,2.

STORIA (dell'Ordine)

- materia di studio per gli alunni 54,2;
- nelle missioni si studi la storia locale 151,2.

STUDI (*Dottrina)

- nei seminari minori 31,3;
- proibiti durante il noviziato 38,3;
- per i chierici 59;
- di specializzazione 61,1; 62,3;
- titoli di studio 48,2; 61,1; 62,3;
- commissione per gli studi 53,2;
- più elevati 61,2;
- da continuarsi come formazione permanente 62,1,2,3.

SUDDITI (*Collaborazione; *Obbedienza)

- obbedienza in spirito di fede 7,3;
- cooperazione tra Superiori e sudditi 8; 90,1;
- fraterna unità nei capitoli 88,2;
- cooperazione fra tutti per meglio conoscere la volontà di Dio 87,3;
- unione con letizia 90,2;
- pregare per i Superiori 90,2.

SUFFRAGI per i Defunti

- 102.

SUFFRAGIO DIRETTO

- per l'elezione del Ministro provinciale 184,1;
- sia determinato dagli statuti 184,2.

SUORE (*Religiose).**SUPERIORE di una missione**

- 153,2; 154,4.

SUPERIORI (*Autorità; *Ministri)

- potestà ordinaria e di giurisdizione 157;
- devono emettere la professione di fede 157,1;
- ministero in spirito di servizio 8,1; 90,1; 161,1;
- devono governare secondo la Regola e le Costituzioni 87,3; 144,3;
- dirigono l'attività delle comunità 90,1; 143,1; 145;
- esercitano l'autorità in modo da esprimere l'amore di Dio 90,1;
- nelle discussioni spetta al Superiore dirimere la questione 8,2; 87,3; 124,1;
- obbligo della residenza 167,1;
- ascoltino volentieri i sudditi 8,1;
- promuovano la responsabile cooperazione dei frati 8,2; 90,1; 124,1;
- siano esempio di povertà 9,3; 16,1;
- intesa tra Superiori e educatori per la formazione dei frati 51,1;
- provvedano ai frati libri, periodici e quanto altro occorra per la formazione e l'apostolato 62,1;

- stimolino i frati alla formazione permanente 62,2;
- esercitino carità e premura verso i frati anziani, infermi e bisognosi 92,1;
- competenza amministrativa dei Superiori 103,2; 111,1;
- obbedienza ai S. in spirito di fede 5;
- possono concedere la facoltà di predicare 77,4.

SUPERIORI MAGGIORI

- (***Custode generale;**
- ***Custode provinciale;**
- ***Ministri**)

- quali Superiori maggiori sono Ordinari 157,2;
- ammettono all'Ordine e alla professione 34; 39;
- loro facoltà circa il noviziato 36,5;
- possono dimettere i novizi e i professi temporanei 44; 118;
- ammettono agli ordini sacri e danno le lettere dimissoriali 63; 64;
- confermano l'orario per gli atti delle comunità 94;
- definiscono i limiti della clausura 96,2;
- concedono il permesso di pubblicare libri 137,1;
- compiono la visita canonica ai conventi 166,2-3;
- visitano le case delle religiose affiliate all'Ordine 115,1;
- scelgono gli assistenti e i confessori per le religiose 115,2;
- possono concedere l'interruzione dagli incarichi 62,3;

- uffici incompatibili con quello di Superiore maggiore 106,1;
- obbligo della residenza 167,1;
- si servono dei Vicari nel governo e nella amministrazione e li tengono informati di tutta l'attività 167,2.

SUPPELLETILI

- per il culto liturgico 73,4.

SUSSIDI

- per l'unità della vita comune 87, ss.; 93, ss.;
- per la cultura dei frati 62,1;
- per la predicazione 128,1;
- per la divulgazione scientifica 137,1;
- sussidi sociali 16,2.

T

TECNICA

- istruzione tecnica da impartire agli alunni 57,1;
- corsi di t. per i frati non chierici 58,2.

TEOLOGIA

- finalità dello studio della t. 59,2;
- studi superiori di t. 61,1;
- anche per i frati non chierici 58,1;
- aspetto teologico dei voti 54,3;
- Pontificia Facoltà Teologica di S. Bonaventura 61,2.

TERZO ORDINE (*O.F.S.).**TESTIMONIANZA****(*Esempio; *Segno)**

- nella questua 16,2;
- di povertà 17; 97,1;
- evangelica 26,1; 121;
- per le vocazioni 30,1;
- di fraternità e di minorità 54,4; 122,1; 124,4; 125,1; 132,1;
- le attività della provincia abbiano sempre il valore della t. 140.

TITOLI DI STUDIO

- 48,2; 61,1.

TRASFERIMENTO

- della casa di noviziato 36,3.

TRASFILIAZIONE

- 205,5.

U**UFFICI (*Incarichi;*****Segretariati)**

- intesi in senso stretto 162,1-4;
- intesi in senso lato (*Incarichi);
- per i vari u. vedere le singole voci che interessano;
- incompatibilità tra u. 106;
- dispensa dall'incompatibilità 170;
- rinunzia ad un u. 168;
- idoneità richiesta per i vari u. 161,2;

- rimozione da un u. 169;
- nessun ufficio è inamovibile 169,1;
- le sottoamministrazioni confluiscono in quella principale 105,1;
- accettare e svolgere con umiltà e fedeltà gli u. 161,1;
- nel compiere gli u. avvalersi della collaborazione dei fratelli 90,2.

UFFICI GENERALI

- quali sono 162,1;
- durata 165,1;
- conferimento 163,1; 164,2-4;
- inabilità 177.

UFFICI PROVINCIALI

- quali sono 162,2;
- durata 165,1;
- come vengono conferiti 163,1; 164,2,4;

UFFICI**QUASI PROVINCIALI**

- quali sono 162,3;
- durata 165,1;
- come vengono conferiti 163,1; 164,2-4;

UFFICIALI (*Uffici)

- quali sono gli u. conventuali, generali, provinciali 162,1-4;
- intesi in senso lato 162,5;
- per gli ufficiali dei vari uffici vedi le singole voci.

UFFICIO DIVINO**(*Liturgia delle ore).**

UMILTÀ

- 1,3; 3,2; 121,2; 122,2; 161,1.

UNIONE

- di una provincia, custodia gen., custodia prov. 28,1;
- con Dio 5; 68,2-3; 70,1;
- con la Chiesa 4,1.

UNITÀ

- delle fraternità 70,2; IV-a; 143,1-2;
- sussidi per l'u. tra i frati 87-91.

UNZIONE DEGLI INFERMI

- 92,1; 130,2.

USCITA DALL'ORDINE

- solo il Ministro generale può concederla 44,1;
- nei casi di u. si osservi il diritto comune 119,2-3.

V**VACANTE (Ufficio)**

- 163,1; 180.

VACANZE

- 98,1-2.

VALIDITÀ

- requisiti per la validità degli atti capitolari 160,1;
- requisiti per la v. degli atti dei Definitori 160,2;
- requisiti per la v. delle altre risoluzioni 160,3;

- requisiti per la v. degli atti dei Superiori 158,1-2.

VANGELO

- il V. è il fondamento dell'Ordine I-a-b; 3,1; 75,2;
- la Regola è il midollo del V. I-f; 75,2; 121,2;
- predicazione del V. 13,3; 128,1-2;
- i frati siano testimoni del V. nel mondo 26,1;
- lettura e meditazione del V. 55,4; 75,2-3.

VECCHI

- servizio di carità verso gli anziani 92,1.

VENERDÌ

- giorno penitenziale nell'Ordine 85.

VESCOVI (*Conferenze dei Vescovi; *Gerarchia; *Ordinari del luogo)

- prestare ai V. la nostra opera 131;
- consultare il V. prima della soppressione di un convento 29,5.

VESPRI (*Liturgia delle ore)

- recita dei V. con i fedeli 71,3;
- obbligo della recita dei V. 72,3;
- per i defunti 102,2.

VIAGGI

- 98,1-2.

VICARIO DEL CONVENTO

- è un ufficio conventuale 162,4;
- sue competenze 163,2; 167,3;

VICARIO DELLA CUSTODIA GENERALE

- 157,2; 162,3; 163,1; 165,1; 167,2-3.

VICARIO DELLA CUSTODIA PROVINCIALE

- 157,2; 162,3; 163,1; 165,1; 167,2-3; 195,2.

VICARIO GENERALE

- è un ufficio generale 162,1;
- è Ordinario 157,2;
- durata dell'ufficio 165,1; 163,1;
- sia tenuto informato di tutte le cose dell'Ordine 167,2;
- se resta vacante l'ufficio di Ministro generale il V. convoca il capitolo generale ordinario 180;
- presiede il capitolo gen. in assenza del Ministro gen. 174.

VICARIO PARROCCHIALE

- 147,4-6.

VICARIO PROVINCIALE

- è un ufficio provinciale 162,2;
- è Ordinario 157,2;
- durata dell'ufficio 165,1;
- sia tenuto sempre al corrente delle cose della provincia 167,2;

- se è vacante l'ufficio di Ministro prov. gli succede nelle mansioni ma conserva il titolo di Vicario 192.

VIGILANZA

- dei Superiori sugli ufficiali 103,2; 111,1;
- dei Superiori sull'attività di ogni religioso 145,1;
- per confermare la vocazione 4,2.

VISITA

- quotidiana alla S. Eucarestia 74,2;
- ai malati 130,2.

VISITA CANONICA

- dei Superiori maggiori 111,2; 145,2; 166,2-3;
- ai monasteri da noi dipendenti 115,1;

VISITATORE

- 166,2-3.

VITA

- degli alunni nel seminario minore 31,2;
- la v. dei novizi non sia artificiosa 38,2;
- offerta a Dio della propria v. 83,2;
- apostolica dei frati (*Apostolato) 94; 132,2;
- clericale 55,6;
- vita comune 1,2-4; 3,1; 13,2; 25,2; 70,2; 71,2; 74,2; 76; 77,1-2; 86,1; 87,1; 93-97; 122,3; 132,2; 144,1;

- francescana 1,2; 3; 54,1; 87,3; 137,1; 144,1; 145,1; 187; 196,1; 201,1;
- interiore III-a; 2,1; 3,1; 55; 68,1-2; 70,1; 74; 93,2; 94;
- religiosa 54,1.

VOCALI

- del capitolo conventuale 202,1;
- del capitolo custodiale 194,1; 195,1;
- del capitolo generale 173;
- del capitolo provinciale 183,2-3;
- del consiglio definitorioale 191.

VOCAZIONE**(*Promotori vocazionali)**

- alimentare la v. II-a; 30; 31; 96,3;
- iniziative per le vocazioni adulte 31,4;
- missionaria 150.

VOCE ATTIVA E PASSIVA

- i professi temporanei non hanno v. 42,2;
- per i professi solenni 161,2; 202,1; 205,2-3;
- privazione della v. 118,1.

VOLONTÀ (*Libertà)

- consacrazione della v. a Dio con il voto di obbedienza 5;
- esame della v. del candidato prima della professione 40,2.

VOLONTÀ DI DIO

- 5; 7,3; 8,1; 87,3; 126,1.

VOTARSI (*Consacrazione; *Offerta di sé)

- 3,1; 4,1; 5; 9,1; 18,1; 67,1.

VOTAZIONE

- maggioranza assoluta 160,3; 164,1;
- maggioranza qualificata 21,2; 159,2; 164,2-3;
- maggioranza relativa 164,1-3;
- votazioni deliberative 107,3;
- segreta 34,1;
- richiesta per la validità delle azioni capitolari 160,1;
- richiesta per la validità degli atti del Definitorio 160,2.

VOTI (*Professione religiosa)

- voti solenni 3,1;
- significato teologico dei v. 4,1;
- sono pubblici 3,1;
- osservanza dei voti 4,2;
- durata dei voti temporanei 34,2; 35; 42,1; 45,2;
- scopo dei v. temporanei 43;
- obbligatorietà dei v. 4,3;
- dispensa dai v. 44,1.

VOTO (*Votazione).

INDICE GENERALE

| | |
|--|----|
| Decreto di approvazione | 5 |
| Lettera di promulgazione | 7 |
| Abbreviazioni | 12 |
| Avvertenza | 14 |
| REGOLA DEL SERAFICO PADRE S. FRANCESCO | 15 |
| COSTITUZIONI DELL'ORDINE | 29 |

CAPITOLO I: LA VITA EVANGELICA DEI FRATI

| | |
|--|----|
| Introduzione spirituale | 31 |
| Titolo I: Gli elementi costitutivi dell'Ordine | 34 |
| Titolo II: La professione dei voti | 36 |
| Titolo III: La professione della Regola | 43 |
| Titolo IV: La struttura dell'Ordine | 45 |

CAPITOLO II: LA FORMAZIONE DEI FRATI

| | |
|---|----|
| Introduzione spirituale | 49 |
| Titolo I: La cura delle vocazioni | 52 |
| Titolo II: L'ammissione all'Ordine | 53 |
| Titolo III: Il noviziato e la professione | 54 |
| Titolo IV: I principi della formazione | 60 |
| Titolo V: La formazione spirituale | 63 |
| Titolo VI: La formazione dottrinale, tecnica e pastorale .. | 64 |
| Titolo VII: La promozione agli ordini sacri | 67 |

CAPITOLO III: LA VITA DI UNIONE CON DIO

| | |
|---|----|
| Introduzione spirituale | 69 |
| Titolo I: La vita e lo spirito di preghiera | 72 |
| Titolo II: La preghiera liturgica | 73 |

| | |
|--|-----|
| Titolo III: Le altre azioni sacre | 75 |
| Titolo IV: La penitenza | 78 |
| CAPITOLO IV: LA COMUNITÀ FAMILIARE DEI FRATI | |
| Introduzione spirituale | 81 |
| Titolo I: La vita francescana | 85 |
| Titolo II: Le pratiche della vita comune | 88 |
| Titolo III: Il dovere di carità verso i defunti | 91 |
| Titolo IV: L'amministrazione comune dei beni | 92 |
| Titolo V: Le relazioni con le altre famiglie francescane . . | 96 |
| Titolo VI: La tutela della vita fraterna | 98 |
| CAPITOLO V: LA VITA APOSTOLICA DEI FRATI | |
| Introduzione spirituale | 101 |
| Titolo I: Il fondamento dell'attività francescana | 103 |
| Titolo II: Gli spazi e le forme dell'attività dei frati | 106 |
| Titolo III: L'ordinamento dell'attività dei frati | 112 |
| Titolo IV: L'attività missionaria dell'Ordine | 116 |
| CAPITOLO VI: IL GOVERNO DELL'ORDINE | |
| Introduzione spirituale | 119 |
| Titolo I: L'autorità nell'Ordine | 123 |
| Titolo II: Gli uffici | 125 |
| Titolo III: Il capitolo generale | 130 |
| Titolo IV: Il Ministro generale e il suo Definitorio | 131 |
| Titolo V: Il capitolo provinciale | 132 |
| Titolo VI: Il Ministro provinciale e il suo Definitorio . . . | 134 |
| Titolo VII: Il Custode generale e provinciale e il loro Definitorio | 136 |
| Titolo VIII: Le Conferenze | 137 |
| Titolo IX: L'autorità nel convento | 138 |
| INDICE ANALITICO | 141 |
| INDICE GENERALE | 199 |